

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato) | » | 5 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e II) | » | 6 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) | » | 10 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 12 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 38 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 42 |
| DIFESA (IV) | » | 59 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 64 |
| FINANZE (VI) | » | 76 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 85 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 98 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 101 |

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 75.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

| | | |
|--|-------------|-----|
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | <i>Pag.</i> | 103 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 109 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 117 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 125 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 127 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI .. | » | 130 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 136 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | » | 137 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA | » | 150 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . | » | 151 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI | » | 175 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE | » | 176 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | » | 178 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

| | |
|--|---|
| Comunicazioni del Presidente | 3 |
| Proposta di convalida delle elezioni dei deputati Sandro Oliveri, proclamato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, e Francesca Cilluffo, proclamata nella I Circoscrizione Piemonte 1 | 4 |
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 4 |

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 19.35.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che con lettera pervenuta il 27 luglio 2011, l'onorevole Fausto Bertinotti, presidente della Fondazione della Camera dei deputati, lo ha informato che la Fondazione della Camera sta allestendo – in accordo con la Presidenza della Camera – una mostra dal titolo « *Rappresentare l'Italia. 150 anni di storia della Camera dei deputati* », che sarà aperta nella Sala della Regina di Montecitorio da metà ottobre a metà dicembre. Il presidente Bertinotti fa presente che, ai fini di un allestimento efficace della mostra, saranno riprodotte le schede elettorali di vari periodi della storia del Paese in possesso dell'Archivio storico della Camera e di altri Istituti. In tale contesto, il presidente Bertinotti segnala che per illustrare le più recenti elezioni sarebbe intenzione della Fonda-

zione esporre alcune schede del 2008 ed alcuni verbali di scrutinio e chiede, pertanto, di mettere a disposizione del direttore generale della Fondazione « almeno 5 schede bianche di diverse circoscrizioni » tra quelle conservate dalla Giunta « e quattro verbali di scrutinio, ancora di sezioni diverse, in modo che possano essere riprodotti per l'esposizione », aggiungendo che « i documenti prescelti saranno esposti in copia in formato digitale e la scansione ad alta definizione sarà effettuata a cura della Fondazione ».

Alla luce delle disposizioni del regolamento della Giunta delle elezioni concernenti, in particolare, il vincolo alla riservatezza e il regime degli atti elettorali (articolo 6, commi 3 e 4) nonché, più in generale, in relazione a ragioni di opportunità politico-istituzionale, ritiene che la richiesta possa essere accolta limitatamente alle schede bianche, trattandosi di schede che non recano alcuna espressione di voto. Non ritiene, invece, possibile dar seguito alla richiesta di poter esporre nella mostra alcuni verbali sezionali, e ciò sia in base a ragioni di opportunità derivanti dalla perdurante attualità politica di documenti che assumono un particolare rilievo nell'ambito del procedimento elettorale e che sono riferiti oltre tutto alle

ultime elezioni politiche, sia per ragioni di natura regolamentare, posto che il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento della Giunta limita alle parti e ai soggetti interessati la facoltà di prendere visione dei documenti elettorali non solo nel corso della verifica dei poteri ma anche a verifiche ormai compiute.

Ciò premesso, se non vi sono obiezioni, provvederà a mettere a disposizione della Fondazione della Camera dei deputati, affinché possano essere riprodotte per l'esposizione nell'ambito della suddetta mostra, cinque schede bianche delle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, relative rispettivamente a sezioni delle circoscrizioni I Piemonte 1, III Lombardia 1, XV Lazio 1, XIX Campania 1 e XXIV Sicilia 1.

La Giunta concorda.

Proposta di convalida delle elezioni dei deputati Sandro Oliveri, proclamato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, e Francesca Cilluffo, proclamata nella I Circoscrizione Piemonte 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 14 settembre 2011 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sulle ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione dei predetti deputati.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Oliveri ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva la carica di consigliere comunale di Palermo, che, come noto, non costituisce causa di ineleggibilità, mentre l'onorevole Cilluffo ha

dichiarato che, all'atto della candidatura, esercitava la funzione professionale di notaio, senza ricoprire incarichi di altro genere.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso le proclamazioni degli onorevoli Oliveri e Cilluffo.

Constatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, il Comitato propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di prendere atto dell'eleggibilità degli onorevoli Sandro Oliveri e Francesca Cilluffo.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per la I Circoscrizione Piemonte 1 e per la XXIV Circoscrizione Sicilia 1, svolte rispettivamente nelle sedute della Giunta del 17 settembre e del 5 novembre 2008 e confermate dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Francesca Cilluffo e Sandro Oliveri.

La seduta termina alle 19.40.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 19.40 alle 19.55, ha esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Atto n. 389): Audizione del Presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), ing. Remo Pertica

5

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 settembre 2011.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Atto n. 389): Audizione del Presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), ing. Remo Pertica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, rende nota il contenuto di una lettera che il presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, Antonio Martone, ha inviato ai presidenti delle Com-

missioni per replicare a talune dichiarazioni rese, nel corso dell'indagine conoscitiva, dal Presidente della Corte dei conti e dal dirigente del Servizio studi della struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia in merito alla Commissione da lui presieduta.

Avverte quindi che le Commissioni avvieranno oggi la votazione degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1 e 2. Ricorda che gli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 della relatrice per la II Commissione sono stati accantonati su richiesta di quest'ultima e che su di essi non è stato pertanto espresso il parere. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se intenda esprimere il parere su tali emendamenti.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO chiarisce che l'accantonamento degli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 della relatrice per la II Commissione è motivato dal fatto che essi, trattando di materia penale, dovrebbero essere esaminati insieme agli altri emendamenti riferiti alla parte del testo che reca modifiche al codice penale, vale a dire l'articolo 9.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, precisa che i suoi emen-

damenti 01.1, 01.2 e 01.3 recano misure di prevenzione dei reati di interesse del provvedimento e dovranno pertanto, a suo avviso, essere esaminati prima dell'articolo 9, che reca invece misure soltanto di carattere repressivo.

David FAVIA (IdV), prende atto, alla luce dei pareri espressi, che, contrariamente alle dichiarazioni di intento di ieri, l'atteggiamento della maggioranza è di chiusura nei confronti delle proposte dell'opposizione. Con riferimento, in particolare, al suo emendamento 1.8, osserva che il parere contrario dimostra che non c'è la volontà di costituire un organismo effettivamente in grado di contrastare la corruzione, che è un fenomeno che sta distruggendo il paese anche a livello di credibilità internazionale.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente che l'individuazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale anticorruzione è maturata al Senato sulla base di un accordo con l'opposizione. Non si può quindi affermare che il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.8, che assegna ad un altro organismo il ruolo di Autorità anticorruzione, costituisca un segno di chiusura del Governo nei confronti dell'opposizione: è semmai un segno di coerenza e di correttezza nei confronti dell'opposizione stessa. Rileva inoltre che l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione non aveva, essendo organo di nomina governativa, la stessa indipendenza della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene scorretto, sotto il profilo dei rapporti interistituzionali, far riferimento a un accordo intervenuto tra il Governo e l'opposizione al Senato. In regime di bicameralismo perfetto, infatti, una Camera non può essere vincolata dalle decisioni assunte dall'altra.

Le Commissioni respingono l'emendamento Favia 1.8.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento Mantini 1.1, che sottoscrive, unitamente a tutti gli altri emendamenti dello stesso deputato. Fa presente che si tratta di un contributo di chiarificazione utile a fugare dubbi e perplessità.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO spiega che il parere contrario del Governo è motivato dalla considerazione che i codici etici sono adottati di regola dalle pubbliche amministrazioni stesse.

Mario TASSONE (UdCpTP) replica che è ben nota la sorte dei codici etici delle pubbliche amministrazioni e che proprio per questo il suo gruppo propone che la loro definizione sia affidata all'Autorità anticorruzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.1 Mantini e approvano gli emendamenti 1.5 Lanzillotta e 1.50 delle relatrici.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'emendamento Mantini 1.2, ribadisce come esso contenga una necessaria esplicitazione che attribuirebbe all'azione della CIVIT una maggiore efficacia nella lotta contro la corruzione. Esprime rammarico per l'atteggiamento di chiusura del Governo e delle relatrici nei confronti di emendamenti che rappresentano contributi migliorativi del testo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mantini 1.2.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il proprio emendamento 1.9, volto a potenziare il ruolo della CIVIT che, a suo avviso, appare molto fragile. Ritiene, in particolare, opportuno che nel configurare i compiti di tale Autorità ci si ispiri ai modelli di altri paesi, che hanno certamente dei costi elevati ma che tuttavia consentono il recupero di risorse molto maggiori dei costi sostenuti. Sottolinea come la disposizione di cui alla lettera *c-ter*) dell'emen-

damento in questione si ispiri al modello francese, prevedendo una forma di controllo sugli incarichi esterni dei dirigenti amministrativi, e come la disposizione di cui alla lettera *c-bis*) sia volta a configurare la CIVIT quale osservatorio permanente della conformità alla legge dei comportamenti dei funzionari pubblici. Auspica che il Governo e le relatrici possano modificare il parere sull'emendamento 1.9, la cui approvazione contribuirebbe ad evitare che il provvedimento in esame diventi una mera « legge manifesto ».

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che dall'atteggiamento del Governo e delle relatrici non emerga nessuna particolare disponibilità e apertura verso le proposte emendative dell'opposizione, al contrario di quanto lasciassero intendere le dichiarazioni di ieri riferite all'esigenza di chiedere un rinvio dell'esame in Assemblea proprio per approfondire maggiormente anche le proposte dei gruppi di opposizione. Nel replicare al Sottosegretario Augello, sottolinea come sia inaccettabile che il testo in esame debba essere considerato « blindato », specialmente in virtù di asseriti accordi raggiunti con una parte dell'opposizione presso l'altro ramo del Parlamento.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che l'onorevole Ferranti abbia interpretato in maniera non del tutto esatta l'intervento del Sottosegretario Augello, che comunque si riferiva esclusivamente alla parte del provvedimento sulla quale avrebbe inciso l'emendamento Favia 1.8, peraltro già respinto dalle Commissioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non siano comprensibili le ragioni del parere negativo espresso sull'emendamento Zaccaria 1.9, che appare evidentemente migliorativo del testo e volto a rendere effettiva la *ratio* dell'articolo 1, con il quale si intende istituire, come precisato al comma 1, un'Autorità incaricata di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al

fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Sottolinea come se, da un lato, possa ritenersi condivisibile l'esigenza, ieri manifestata da alcuni colleghi, di delineare l'oggetto della discussione nel senso di evitare sovrapposizioni con discipline vigenti che possano creare problemi operativi o interpretativi, dall'altro, sia inaccettabile che la mera esistenza di una disciplina vigente in materia possa costituire l'unico parametro alla base di pareri contrari su proposte emendative migliorative del testo. Ricorda, infatti, come compito del Parlamento non sia solo quello di intervenire laddove si ravvisino dei vuoti normativi, ma anche quello di migliorare e correggere la legislazione vigente. Non si può evidentemente esprimere parere contrario su una proposta emendativa, per il solo motivo che questa incide su un aspetto della materia già disciplinato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) invita ad un confronto utile per recuperare proposte emendative utili, trovando il giusto punto di equilibrio. Non sarebbe corretto partire dal presupposto che gli emendamenti non possano in assoluto incidere su aspetti della materia già disciplinati. Con riferimento all'emendamento Zaccaria 1.9, ritiene che la lettera *c-ter*) potrebbe essere riformulata nel senso di prevedere che l'Autorità, anziché esprimere pareri vincolanti in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dirigenti amministrativi, sia chiamata a definire i principi in questa materia, contribuendo in tal modo ad omogeneizzare la prassi.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, assicura che non vi è alcun pregiudizio che abbia condizionato l'espressione dei pareri sugli emendamenti. Quanto all'emendamento Mantini 1.2, in particolare, il parere contrario si è basato sulla considerazione di una evidente sovrapposizione con i poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con riferimento all'emendamento Zaccaria 1.9, ne

chiede il ritiro al fine di effettuare un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) pur ringraziando l'onorevole Mantini per l'utile indicazione, ritiene tuttavia che la riformulazione da questi proposta finirebbe per rendere la disposizione troppo generica e, quindi, sostanzialmente inefficace. Accoglie comunque l'invito al ritiro del proprio emendamento 1.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea una volta compiuti gli opportuni approfondimenti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il proprio emendamento 1.3, volto a precisare che l'Autorità di cui all'articolo 1 collabora con l'autorità giudiziaria per la raccolta di notizie e informazioni relative ai procedimenti penali che riguardano i delitti di corruzione. Chiarisce come si tratta di un principio implicito nell'ordinamento, che tuttavia appare opportuno esplicitare, come suggerito anche dal dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, con riferimento all'emendamento Mantini 1.3, sottolinea come la CIVIT non abbia e non debba assumere una connotazione giurisdizionale. Conferma quindi il parere contrario sul predetto emendamento, che potrebbe ingenerare dei dubbi in proposito. Ricorda come la CIVIT abbia comunque il dovere, senza che sia necessario specificarlo nella legge, di collaborare con l'autorità giudiziaria tanto se le vengono richieste informazioni quanto se dovesse venire autonomamente a conoscenza di informazioni penalmente rilevanti.

Il Sottosegretario Andrea AUGELLO ritiene che l'emendamento Mantini 1.3 sia

pleonastico e, quindi, superfluo, sottolineando come le CIVIT non potrebbe in ogni caso sottrarsi ad una richiesta di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Mario TASSONE (UdCpTP) nel replicare alla relatrice Santelli, con riferimento all'emendamento Mantini 1.2, ritiene che le sovrapposizioni tra competenze delle diverse Autorità si evitino proprio con l'indicazione normativa precisa dei compiti e delle funzioni di ciascuna di esse. Ritiene quindi che dovrebbero essere approvati gli emendamenti volti a precisare i compiti della CIVIT. Quanto all'emendamento Mantini 1.3, nel replicare al Sottosegretario Augello, ricorda come non siano così infrequenti i casi in cui la collaborazione con l'autorità giudiziaria non si realizzi come dovrebbe. Per questo motivo ritiene necessario prevedere espressamente il dovere di collaborazione.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Mantini 1.3, per effettuare ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) accogliendo l'invito della relatrice Santelli, ritira il proprio emendamento 1.3, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea una volta compiuti gli opportuni approfondimenti.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, come concordato, l'esame del provvedimento proseguirà domani alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 10 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico, di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 10 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico, di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE,

2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Atto n. 386.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 14 settembre 2011.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore per la X Commissione*, dopo aver sottolineato di essere contrario alla eliminazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, comunica che, insieme al relatore per la VIII Commissione, sta predisponendo una proposta di parere, per la quale si dichiara disponibile ad accogliere le osservazioni che i colleghi volessero fargli pervenire.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, con riferimento alla questione rilevata nella precedente seduta sull'Agenzia per la sicurezza nucleare, comunica che nello

scorso mese di luglio è stato adottato un decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sui compensi spettanti al presidente e ai commissari dell'Agenzia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO: | |
| Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 4358-849-997-3296-4023-A (<i>Esame emendamenti e conclusione</i>) | 13 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-04045 Fiano ed altri: Pubblicazione di liste di cittadini italiani ebrei su un sito internet antisemita. | |
| 5-04326 Fiano e Fontanelli: Pubblicazione di liste di famiglie ebraiche italiane su un sito internet antisemita | 15 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>) | 24 |
| 5-04173 Marchignoli e Amici: Organico del commissariato di Polizia di Imola | 15 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 26 |
| 5-04658 Tullo: Mancanza di fondi per l'acquisto di carburante per gli automezzi della Questura di Genova | 15 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 28 |
| 5-04669 Marco Carra: Ordine pubblico nella città di Mantova, con particolare riguardo alla zona di Via Bettinelli | 15 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 30 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (<i>Esame delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione. – Pareri contrari</i>) | 16 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. Testo base C. 4144 Cost. Governo, C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4328 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 18 |
| ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti</i>) | 31 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| Delega in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Emendamenti C. 4274-A Governo (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 22 |
| Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. Testo base C. 2984 Vietti e abb. (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 22 |
| ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>) | 36 |

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 23 |
| ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>) | 37 |
| AVVERTENZA | 23 |

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 9.55.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 4358-849-997-3296-4023-A.

(Esame emendamenti e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha deliberato di presentare all'articolo l'emendamento 1.100. La Presidenza della Camera ha conseguentemente fissato un termine per la presentazione di subemendamenti e la Commissione è pertanto chiamata oggi a valutare tali subemendamenti ai fini dell'espressione del parere su di essi in Assemblea: si tratta, in particolare, dei subemendamenti 0.1.100.1 Lanzillotta e altri e 0.1.100.2 Zaccaria e altri.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ricorda di aver presentato, nella seduta di ieri, un proprio subemendamento, volto a riformulare il testo nei seguenti termini: « Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, la partecipazione dei giovani al lavoro e l'accesso delle giovani famiglie all'autonoma abitazione. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni ».

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda di aver presentato a sua volta, nella seduta di ieri, un proprio subemendamento, volto a

riformulare il testo nei seguenti termini: « Valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, le attese sociali, economiche e politiche delle nuove generazioni. Informa le proprie scelte al principio di equità tra le generazioni ».

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che i subemendamenti che la Commissione deve esaminare oggi sono quelli formalmente presentati all'Assemblea come tali a seguito della presentazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.

Ricorda che il testo di tale emendamento è stato definito dalla Commissione nella seduta di ieri all'esito di una discussione avente ad oggetto un'ipotesi di modifica dell'articolo 1 prospettata dal ministro della gioventù. A tale discussione hanno preso parte, contribuendo con propri suggerimenti di riformulazione parziale o integrale del testo suggerito dal ministro, diversi deputati, tra i quali – come risulta dal resoconto della seduta – i colleghi Mantini e Tassone, i quali hanno avanzato le proposte da loro testé ricordate. Al termine di questa discussione la Commissione e il Governo hanno convenuto su un testo e questo è stato presentato all'Assemblea come emendamento 1.110 della Commissione. I suggerimenti di riformulazione del testo inizialmente prospettato dal ministro, ancorché formulati per iscritto, non possono quindi essere considerati subemendamenti all'emendamento della Commissione sia perché questo non era stato ancora definito dalla Commissione stessa, e si dibatteva in quel momento solo della proposta del ministro, sia perché i subemendamenti a un emendamento della Commissione devono, com'è noto, essere presentati alla Presidenza della Camera.

Il ministro Giorgia MELONI esprime parere favorevole sul subemendamento 0.1.100.1 Lanzillotta e altri, a condizione che esso sia riformulato sopprimendo le parole « del Paese », che a suo avviso sono superflue. Il testo che risulterebbe dal subemendamento, ove riformulato dai presentatori e approvato dall'Aula, suonerebbero così: « Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale. Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni ».

Esprime invece parere contrario sul subemendamento 0.1.100.2 Zaccaria e altri, in quanto, come chiarito anche nella seduta di ieri, ritiene che la locuzione « Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni » sia più efficace di quella proposta con il subemendamento in esame. Invita pertanto al ritiro del subemendamento 0.1.100.2.

Per quanto riguarda infine l'articolo aggiuntivo Zeller 1.02 e gli emendamenti e articoli aggiuntivi agli articoli 2 e 3, esprime su di essi parere contrario.

Pietro LAFFRANCO (PdL), *relatore*, condivide le valutazioni del ministro.

Gianclaudio BRESSA (PD), anche a nome della deputata Lanzillotta, accetta la riformulazione proposta dal ministro del subemendamento 0.1.100.1, del quale è cofirmatario. Fa presente, peraltro, che la locuzione « vita politica, economica e sociale del Paese » riecheggia quella del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, in cui si parla di « organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Roberto ZACCARIA (PD), con riferimento al subemendamento Lanzillotta 0.1.100.2, del quale è cofirmatario, preannuncia che esso non sarà ritirato in quanto è giusto e opportuno che in questa prima fase di esame di un progetto di legge di revisione costituzionale siano poste agli atti parlamentari tutte le proposte, anche ai fini del lavoro che compirà il Senato. Questo non esclude peraltro che il

suo gruppo, che sta ancora riflettendo sui migliori termini della modifica che si intende apportare alla Costituzione, non possa in un secondo momento trovarsi d'accordo sulla formulazione voluta dal ministro.

Pierguido VANALLI (LNP) suggerisce che il subemendamento 0.1.100.1 Lanzillotta e altri potrebbe essere riformulato nel senso di scrivere « sociale, economica e politica », atteso che la dimensione economica e quella politica sono una specificazione della sfera sociale, che è più generale.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) insiste perché gli aggettivi si succedano nell'ordine da lei proposto (« politica, economica e sociale »), per ragioni di simmetria con la formulazione del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

Gianclaudio BRESSA (PD) condivide le considerazioni della deputata Lanzillotta.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che la Commissione ha convenuto di esprimere parere favorevole sul subemendamento Lanzillotta 0.1.100.1, a condizione che siano soppresse in esso le parole « del Paese », parere contrario sul subemendamento Lanzillotta 0.1.100.2 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zeller 1.02 e su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi agli articoli 2 e 3.

La seduta termina alle 10.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.05.

5-04045 Fiano ed altri: Pubblicazione di liste di cittadini italiani ebrei su un sito internet antisemita.

5-04326 Fiano e Fontanelli: Pubblicazione di liste di famiglie ebraiche italiane su un sito internet antisemita.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Fiano n. 5-04045 e n. 5-04326, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta resa. Espresso apprezzamento per il meritorio lavoro svolto dalla polizia postale per debellare siti come quelli segnalati nelle sue interrogazioni, esprime l'avviso che l'opera di contrasto delle forze dell'ordine debba essere affiancata da una riforma della legge Mancino, che, a suo giudizio, è oggi insufficiente. In particolare, andrebbero riviste le fattispecie di reato determinate da quella legge. Fa presente, infatti, che pubblicare su un sito internet i nomi di componenti di famiglie ebraiche non è di per sé reato, ma suscita fondate preoccupazioni, potendo provocare effetti che forse non sono neppure voluti o previsti dai gestori del sito. Raccomanda in ogni caso al Governo di monitorare con attenzione il fenomeno del razzismo, non solo antisemita, sui internet.

5-04173 Marchignoli e Amici: Organico del commissariato di Polizia di Imola.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo MARCHIGNOLI (PD), replicando, sottolinea il ritardo con il quale il Governo risponde alla sua interrogazione.

Prende atto che per il momento permane la situazione critica da lui descritta nell'interrogazione e più volte denunciata anche alle autorità locali. Auspica peraltro che nel piano di assunzioni di nuovo personale cui ha fatto riferimento il sottosegretario Mantovano si tenga presente la situazione di difficoltà in cui versa la città di Imola, che, per le sue caratteristiche demografiche e socio-economiche, è un terreno appetibile per la criminalità organizzata. Sottolinea inoltre come la chiusura del posto di polizia al servizio dei quartieri più popolosi della città abbia fortemente ridotto la sicurezza dei residenti in quei quartieri.

5-04658 Tullo: Mancanza di fondi per l'acquisto di carburante per gli automezzi della Questura di Genova.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario TULLO (PD), replicando, prende atto e ringrazia della risposta fornita. Rileva come dopo la presentazione delle interrogazioni passi del tempo prima di avere una risposta e chiaramente le maggiori emergenze vengono nel frattempo risolte. Sottolinea peraltro come tuttora permangano gran parte delle disfunzioni segnalate nella sua interrogazione con un incremento dei disservizi.

Sotto il profilo più generale, evidenzia come, oltre Genova, anche una città come Roma risente della forte riduzione della presenza di forze dell'ordine dovuta in primo luogo al decremento delle risorse disponibili.

Alla luce delle considerazioni testè esposte si dichiara insoddisfatto della risposta fornita.

5-04669 Marco Carra: Ordine pubblico nella città di Mantova, con particolare riguardo alla zona di Via Bettinelli.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde alle interrogazioni in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD), replicando, ringrazia per la risposta fornita che gli consente di esprimere una valutazione parzialmente positiva.

Sottolinea come dopo le lamentele dei residenti e dei commercianti della zona vi è stata una intensificazione dei controlli. Fa presente come sia da elogiare il lavoro delle forze dell'ordine, che risente dei tagli imposti dal Governo, e richiama le difficoltà operative che ne sono conseguite.

Si dichiara dunque parzialmente soddisfatto ricordando come solo due giorni fa vi è stata una rissa nella stessa zona e come quindici giorni addietro sono stati causati gravi danni ai negozi del posto. Evidenzia quindi l'importanza di potenziare i servizi di controllo e di monitoraggio nel momento in cui vi sarà un aumento delle risorse umane ed economiche delle forze dell'ordine.

Coglie poi l'occasione per lamentare la totale assenza dell'amministrazione cittadina che, al di là dei soliti proclami, mostra ancora una volta tutta la sua inefficienza rispetto a problematiche di questo tipo.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

(Esame delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione. — Pareri contrari).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà a due distinte votazioni. Ricorda che la votazione su ogni singola proposta si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco. L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda inoltre che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per l'espressione del parere favorevole sulle proposte, è richiesta, in ciascuna votazione, la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione.

La proposta della relatrice di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà approvato il parere contrario.

Salvatore VASSALLO (PD) preannuncia il proprio voto di astensione sulle proposte di nomina in titolo, che si fonda non sulla valutazione dei candidati proposti ma sul modo con cui è stata gestita finora la Commissione per la valutazione, la traspa-

renza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e sulla sua composizione attuale.

Ricorda come già nella precedente occasione si era astenuto dalla votazione sulle proposte di nomina presentate dal Governo, sulla base di diverse motivazioni: tra queste il fatto che, a suo avviso, nonostante l'attività che la commissione è chiamata a svolgere dalla legge, erano stati proposti nominativi di persone con formazione quasi interamente da giurista. Perplesità aveva poi evidenziato rispetto ai requisiti del componente che poi è stato nominato presidente della Commissione. Successivamente a tale nomina, com'è noto, vi sono poi state altre vicende che hanno riguardato la composizione della CIVIT: un commissario – che oltretutto aveva i requisiti più idonei rispetto alle funzioni da svolgere – si è dimesso, lamentando il modo in cui venivano organizzati i lavori e rappresentando aspetti imbarazzanti come l'affidamento di una consulenza retribuita 50.000 euro per la stesura di una relazione da presentare al Ministro Rotondi, di cui era amico di lunga data. Sono seguite le dimissioni di un altro componente e, da ultimo, è stata posta la questione riguardante l'appropriatezza della funzione svolta dal presidente Martone alla luce del suo coinvolgimento nelle indagini che riguardano la cosiddetta loggia P3 e rappresentate in un atto di sindacato ispettivo sottoscritto dai colleghi Giovanelli e altri in data 30 novembre 2010.

Ritiene quindi che il Governo debba fornire elementi più cogenti sull'attività effettivamente svolta dalla CIVIT e valutare se l'attuale presidente debba ancora rivestire quella carica.

Per le ragioni testè esposte ribadisce la propria astensione dalla votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla proposta di nomina di Alessandro Natalini.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 33 |
| Votanti | 32 |
| Maggioranza | 32 |
| Astenuti | 1 |
| Hanno votato sì | 30 |
| Hanno votato no | 2 |

(La Commissione respinge).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere contrario testè espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bordo, Bressa, Bruno, Calabria, Calderisi, Berardi in sostituzione di Cicchitto, Mazzoni in sostituzione di Corsaro, Gregorio Fontana in sostituzione di Cristaldi, D'Antona, De Girolamo, Distaso, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, De Angelis in sostituzione di Lafranco, Lo Moro, Lorenzin, Minniti, Naccarato, Orsini, Petrenga in sostituzione di Pecorella, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadanio, Maurizio Turco, Zaccaria e Zeller.

Si è astenuto il deputato Vassallo.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa alla proposta di nomina di Romilda Rizzo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione.

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 34 |
| Votanti | 33 |
| Maggioranza | 32 |
| Astenuti | 1 |
| Hanno votato sì | 30 |
| Hanno votato no | 3 |

(La Commissione respinge).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bertolini, Vignali in sostituzione di Bianconi, Bordo, Bressa, Bruno, Calabria, Calderisi, Berardi in sostituzione di Cicchitto, Mazzoni in sostituzione di Corsaro, Gregorio Fontana in sostituzione di Cristaldi, D'Antona, De Girolamo, Distaso, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Di Virgilio in sostituzione di La Loggia, De Angelis in sostituzione di Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Minniti, Naccarato, Orsini, Petrenga in sostituzione di Pecorella, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadanio, Maurizio Turco e Zaccaria.

Si è astenuto il deputato Vassallo.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

Testo base C. 4144 Cost. Governo, C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4328 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 15 settembre 2011 è stato adottato come testo base il

disegno di legge costituzionale del Governo C. 4144 e che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è scaduto alle ore 10 di ieri, martedì 20 settembre 2011. Comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 5*). Chiede quindi se vi siano interventi sul complesso delle proposte emendative.

Giuseppe CALDERISI (PdL), rilevato come alcuni degli emendamenti presentati tendano a inserire nell'articolo 41 della Costituzione il principio della tutela della concorrenza, al quale è personalmente favorevole, sottolinea la necessità di riflettere attentamente sulla sua formulazione, che è, a suo avviso, il nodo decisivo da sciogliere in questa fase. Una soluzione, che prende spunto da alcune proposte formulate da Einaudi in Assemblea costituente, è quella prospettata dall'emendamento 1.12 da lui presentato insieme ai colleghi Bertolini e Orsini.

Ricorda che nell'attuale testo della Costituzione la libertà di concorrenza è ben tutelata sotto forma di diritto soggettivo. L'Unione europea, per contro, affronta il problema dal punto di vista oggettivo: detta cioè una disciplina positiva per rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza. Ciò reca indubbiamente benefici, ma può scadere nel paradosso dell'eccesso di regolazione del mercato, con effetti dirigistici e di burocratizzazione del mercato. Negli Stati uniti d'America, per contro, si presta attenzione alla effettiva libertà di concorrenza assicurata ai cittadini e alle imprese.

Ritiene che un contributo di chiarimento su questo punto avrebbe potuto essere fornito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta per l'approfondimento delle questioni poste dal testo in esame, dal professor Cintioli, il quale è stato invitato ma non ha potuto intervenire nel giorno stabilito dalla Commissione per le audizioni.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo è assolutamente contrario ad una revisione della Costituzione nel senso prospettato dal disegno di legge del Go-

verno, che è ispirato da un'impostazione ideologica di parte e che stravolge quindi l'equilibrio raggiunto dai costituenti sulla materia economica.

Ricorda, per chiarire la posizione del suo gruppo, quanto detto dal professor Luciani nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione: « questa iniziativa governativa può essere interpretata come non in grado di esprimere contenuti normativi automaticamente innovativi, ripetendo cose che sono già contenute nella Costituzione. Se fosse così, sarebbe inutile ».

Fa presente che questa affermazione del professor Luciani trova riscontro nel fatto che, come confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attuale formulazione dell'articolo 41 non conculca la libertà economica, né impedisce l'attuazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza. Prosegue il professor Luciani: « Però si potrebbe anche ritenere che questa iniziativa governativa implichi un vero e proprio rovesciamento dell'impianto costituzionale, rendendo secondario il limite dell'utilità sociale e palesando il convincimento che l'iniziativa dei privati basti a se stessa e che ci sia una originaria coincidenza tra interesse individuale e interesse generale, come pensava qualcuno tra Seicento e Settecento. Se così fosse, questa iniziativa non sarebbe inutile, ma illegittima ».

Ricorda, ancora, quanto sostenuto dalla professoressa Massa Pinto, la quale, riferendosi alla clausola prevista dal disegno di legge del Governo secondo la quale « è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge », dopo aver rilevato come tale previsione costituzionalizzi la norma generale esclusiva, osserva che « è la natura stessa delle disposizioni costituzionali di principio a essere incompatibile con la norma generale esclusiva. I principi costituzionali, tra cui rientra anche la libertà di cui all'articolo 41, devono essere attuati dalla politica attraverso la legislazione ordinaria compiendo un'attività di bilanciamento, come insegna la Consulta, con altri principi. I limiti di cui

al secondo comma dell'attuale articolo 41 non sono altro che un modo di tutelare altri principi costituzionali ».

Infine, rileva che la sua parte politica ha della sussidiarietà orizzontale un'idea opposta a quella del disegno di legge del Governo e della dottoressa Sileoni, ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni, intervenuta nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Ad avviso della sua parte politica, la democrazia liberale è una limitazione della democrazia.

Cita, a questo riguardo, da un suo intervento svolto durante i lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali del 18 settembre 1997, relativi all'esame del progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione: « dobbiamo chiederci oggi quale sia il vero ruolo della pubblica amministrazione in relazione al conseguimento della finalità dell'articolo 3 della Costituzione, cioè rispetto alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, ossia in ordine all'attuazione del principio costituzionale dell'eguaglianza. Il vero oggetto dell'intervento pubblico non è il bene o il servizio che viene erogato, bensì ciò che tale bene o servizio consente alla persona di fare: istruirsi, mantenersi in salute, avere relazioni sociali, muoversi, avere un'abitazione eccetera. Ma in realtà queste attività fondamentali sono importanti non in sé, ma in quanto consentono alla persona umana di essere autonoma, ovvero, detto con le parole della Costituzione, di perseguire il proprio pieno sviluppo ».

Per queste ragioni, ribadisce che la posizione del suo gruppo è di assoluta contrarietà al disegno di legge del Governo. Per questo il gruppo ha presentato solamente emendamenti soppressivi.

Andrea ORSINI (PT) concorda sul fatto che l'impostazione liberale della democrazia era estranea alla forza politica da cui discende il partito di appartenenza del deputato Bressa ed è lieto che anche quest'ultimo lo ammetta. A suo avviso, la democrazia liberale è il valore fondante degli Stati liberi dell'Europa e dell'Occi-

dente, tra i quali l'Italia, ed è la più alta espressione della democrazia.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che in questi ultimi mesi il Governo ha presentato al Parlamento o preannunciato diversi disegni di legge di revisione costituzionale: quello in esame, per la riforma della costituzione economica; quello del ministro della gioventù per la tutela dei giovani che è attualmente all'esame dell'Assemblea; e quello per l'introduzione nell'articolo 81 del principio del pareggio di bilancio, che peraltro, dopo essere stato annunciato come imminente dal ministro dell'economia e delle finanze in una seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio di Camera e Senato convocata d'urgenza l'11 agosto scorso, non è ancora stato presentato alle Camere. A fronte di queste tardive enunciazioni di principio che si vorrebbero tradurre in norme costituzionali stanno però tre anni di legislatura nei quali il Governo ha mortificato il mercato con politiche stataliste e anticoncorrenziali, ha trascurato di risolvere i problemi che provocano disavanzo di spesa e non ha fatto nulla per i giovani. A suo avviso, non è accettabile che il Governo proponga riforme costituzionali per sancire principi che non applica nelle sue scelte politiche quotidiane.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che, per quanto riguarda il disegno di legge del Governo per l'introduzione nell'articolo 81 della Costituzione del principio del pareggio di bilancio, questo è stato presentato alla Camera dei deputati e dovrebbe essere assegnato nei prossimi giorni.

Quindi, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, formula, in qualità di relatore, i seguenti pareri sugli emendamenti, avvertendo che il relatore sta ancora riflettendo su alcuni punti e si riserva quindi anche di modificare eventualmente la sua posizione nel corso dell'esame in Assemblea: contrario sugli identici emendamenti Favia 1.1 e Bressa 1.2; contrario

sugli emendamenti Mantini 1.3, Favia 1.4, Lanzillotta 1.5, Favia 1.6 e 1.7, Zeller 1.8 e 1.9; di invito al ritiro dell'emendamento Vanalli 1.10, in quanto il parere è favorevole, con una richiesta di riformulazione, sull'analogo emendamento Vanalli 3.2, di cui dirà in seguito; di invito al ritiro dell'emendamento Lanzillotta 1.11, anche perché il parere è favorevole sull'analogo emendamento 1.12 Calderisi; parere pertanto favorevole su quest'ultimo, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « La legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche unicamente al fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati »; contrario sugli emendamenti Favia 1.13, Tassone 1.14, Cazzola 1.15 e Lanzillotta 1.16, nonché sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 1.01; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vanalli 1.02, a condizione che sia riformulato con la soppressione delle parole « e medie »; contrario sull'articolo aggiuntivo Zeller 1.03; di invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 1.04; contrario sugli emendamenti Bressa 2.1, Favia 2.2, Zeller 2.3; favorevole sull'emendamento Cazzola 2.4, contrario sugli emendamenti Mantini 2.5 e 2.6; favorevole sull'emendamento Mantini 2.7; favorevole sull'emendamento 2.8, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere in esso la parte che inserisce, dopo le parole « pubbliche amministrazioni », le parole « e alle nomine negli enti pubblici »; contrario sull'emendamento Bressa 3.1; favorevole sull'emendamento Vanalli 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati »; di invito al ritiro dell'emendamento Calderisi 3.3; contrario sull'emendamento Mantini 3.4, Vanalli 3.5 e Lanzillotta 3.6.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del presidente.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rilevato che i deputati dei gruppi dell'Italia

dei valori e dell'Unione di centro per il Terzo polo e il deputato Zeller sono assenti, invita il deputato Bressa a sottoscrivere ed eventualmente ritirare i loro emendamenti, per evitarne la decadenza.

Per la stessa ragione, invita la deputata Lorenzin a sottoscrivere ed eventualmente ritirare gli emendamenti presentati dai deputati Cazzola e Gianfranco Conte.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti presentati dai deputati dei gruppi dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro per il Terzo polo e dal deputato Zeller, con l'eccezione di quelli sui quali il parere è favorevole.

Beatrice LORENZIN (PdL) sottoscrive e ritira gli emendamenti presentati dai deputati Cazzola, con l'eccezione di quello sul quale il parere è favorevole, e Gianfranco Conte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bressa 1.2.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 1.5.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il suo emendamento 1.10.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel ritirare il suo emendamento 1.11, osserva che, in ogni caso, l'emendamento 1.12 Calderisi è concepito, anche nella riformulazione proposta dal presidente, in termini limitativi: a suo avviso, non si dovrebbe solo « impedire la formazione di monopoli pubblici e privati », ma anche provvedere in positivo per favorire l'accesso degli aspiranti imprenditori al mercato. Inoltre i monopoli non sono l'unico problema: esistono anche i mercati chiusi, ovvero mercati che non sono concorrenziali, ma non sono neanche monopolistici.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel riformulare il suo emendamento 1.12 nei termini suggeriti dal presidente, osserva che il termine « monopoli » può essere inter-

pretato in senso lato, come riferito a tutte le forme di mercato chiuso.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, si riserva di riflettere meglio sulla formulazione di questa disposizione in vista della discussione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 1.12 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel ritirare il suo emendamento 1.16, osserva che esso è ispirato a un principio di equità: quando si rafforzano le libertà individuali, occorre rafforzare nel contempo anche le responsabilità dei singoli, i doveri. Libertà e responsabilità sono infatti due lati inseparabili. Ritira quindi il suo articolo aggiuntivo 1.01.

Pierguido VANALLI (LNP) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.02 nei termini suggeriti dal presidente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Vanalli 1.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*); respinge l'emendamento Bressa 2.1; e approva gli emendamenti Lorenzin 2.4 e Mantini 2.7 (quest'ultimo fatto proprio dal deputato Bressa).

Gianclaudio BRESSA (PD) riformula l'emendamento Mantini 2.8, da lui sottoscritto, nei termini suggeriti dal presidente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mantini 2.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*) e respinge l'emendamento Bressa 3.1.

Pierguido VANALLI (LNP) riformula il suo emendamento 3.2 nei termini prospettati dal presidente.

La Commissione approva l'emendamento Vanalli 3.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il suo emendamento 3.3.

Pierguido VANALLI (LNP) ritira il suo emendamento 3.5.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 3.6.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del rispettivo parere. Quindi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.55.

Delega in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Emendamenti C. 4274-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, né gli articoli aggiuntivi aggiuntivi 10.0100 e 16.0100 della Commissione e i subemendamenti 0.10.0100.1 Binetti e 0.10.0100.2, 0.10.0100.3 e 0.10.0100.4 Palumbo presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

Testo base C. 2984 Vietti e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2984 Vietti ed abb., recante « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio ».

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere g) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma sull'articolo 1, che apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di attribuzione di funzioni ai magistrati al termine del periodo di tirocinio (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006) attenuando, tra l'altro, il divieto di svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali con l'introduzione di un'eccezione per i reati per cui è ammessa, ai sensi dell'articolo 550 c.p.p., la citazione diretta a giudizio.

Rileva peraltro che, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, il nuovo articolo 13, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non specifica che il divieto vige fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gnechi ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

ALLEGATO 1

5-04045 Fiano ed altri: Pubblicazione di liste di cittadini italiani ebrei su un sito internet antisemita.

5-04326 Fiano e Fontanelli: Pubblicazione di liste di famiglie ebraiche italiane su un sito internet antisemita.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, do un'unica risposta alle due interrogazioni presentate dall'Onorevole Fiano. Il sito internet *www.stormfront.org*, è attualmente oggetto di un procedimento penale alla Procura della Repubblica di Roma per i reati di diffamazione e di discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

Già in passato, tale sito aveva diffuso messaggi dal contenuto antisemita. Nel 2007 vennero divulgati *online* brani musicali con espressioni offensive nei confronti della comunità ebraica e due cittadini italiani furono denunciati all'autorità giudiziaria per violazione della legge Mancino.

Nei confronti del sito internet *Holywar* sono state svolte, sin dal 1999, attività investigative ed è stata interessata l'autorità giudiziaria. Quest'ultima è stata pure informata dalla Questura di Pisa anche a seguito della recente pubblicazione di elenchi di nominativi di origine ebraica.

Il sito risulta registrato a nome di un cittadino norvegese, mentre i *server* che lo ospitano risultano attestati negli Stati Uniti d'America, precisamente in Florida. Pertanto, l'identificazione degli autori responsabili della pubblicazione è possibile solo attraverso l'attivazione di un'eventuale rogatoria internazionale, che ovviamente va decisa dall'autorità giudiziaria.

La prevenzione e la repressione di ogni atto di intolleranza, in particolare quello di matrice antisemita, è tra gli obiettivi prioritari del Ministero dell'interno.

Le Forze di polizia dedicano attenzione al fenomeno.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, in particolare, svolge, sia a livello centrale che territoriale, una straordinaria attività di monitoraggio della rete internet per individuare i contenuti di eventuale rilievo penale in materia di crimini informatici.

Dunque confermo al massimo l'impegno contro l'antisemitismo online, alimentato dalla diffusione della propaganda sul web.

Il monitoraggio generale degli spazi *web* è continuo e ha consentito di effettuare le seguenti verifiche: 45.521 nel 2008; 56.293 nel 2009; 47.427 nel 2010 e 37.180 sino al 31 agosto 2011.

Il fenomeno delle discriminazioni nei confronti delle minoranze e delle categorie più deboli ha richiesto l'adozione di strumenti operativi finalizzati alla prevenzione ed alla tutela delle vittime.

Tra le iniziative del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, segnalo l'istituzione, nel 2010, dell'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale.

L'organismo si propone di offrire uno spaccato conoscitivo sull'eterogeneo mondo delle discriminazioni (da sintetizzare in uno studio di settore finalizzato a determinare le dimensioni del fenomeno), e di costituire un polo di raccolta delle segna-

lazioni provenienti da tutte le fonti esterne che necessitano di interventi mirati da parte degli organi info-investigativi.

Per rendere pienamente funzionale l'organismo è stato stabilito un percorso operativo tale da fornire anche agli Uffici e Reparti territoriali di polizia utili input per i necessari approfondimenti investigativi finalizzati agli eventuali interventi.

Nel primo anno di attività dell'Osservatorio gli atti segnalati sono stati 130; di questi 56 sono relativi a reati.

Grazie all'attività investigativa, sono state arrestate 11 persone e 33 sono state denunciate in libertà per atti discriminatori.

Tra le segnalazioni, 21 hanno riguardato contenuti discriminatori inseriti su Internet.

Per il futuro è prevista la creazione di un manuale per le scuole delle Forze di Polizia e una maggiore divulgazione dell'attività dell'Osservatorio anche attraverso gli organi di stampa.

Per quanto riguarda i profili normativi, la cd. legge Mancino fornisce strumenti di contrasto.

Tale norma, nata in un particolare momento storico, politico e culturale, registra oggi limiti oggettivi, conseguenti all'avvento e al proliferare dei siti informatici.

Alla « globalizzazione » della criminalità *online* deve quindi corrispondere una stretta collaborazione internazionale tra i vari Paesi.

La cooperazione di polizia in questo settore è di vitale importanza. È anche necessario, però, che uno stesso comportamento sia perseguibile in tutte le altre Nazioni.

Come ha osservato il Ministro dell'interno nell'audizione svolta il 26 luglio innanzi alla I e III Commissione della Camera dei deputati, nella lotta all'antisemitismo *online* è auspicabile il raggiungimento di quel livello di cooperazione che si registra nella lotta alla pedopornografia *online*, utilizzando anche lo stesso modulo operativo della Virtual Global Task Force (tra USA, Australia, Canada, Gran Bretagna e Italia) che sta dando risultati positivi in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale online di minori.

In questa direzione il Ministero dell'interno intende promuovere ogni possibile azione non solo per reprimere il fenomeno dell'odio e della discriminazione razziale, ma anche per potenziare tutte le capacità specialistiche operative tese a prevenire delitti commessi nella rete Internet.

ALLEGATO 2

5-04173 Marchignoli e Amici: Organico del commissariato di Polizia di Imola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, dagli elementi forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Prefetto di Bologna, emerge che il Commissariato di Imola ha 64 appartenenti ai ruoli operativi (rispetto alla previsione organica di 63 unità), un appartenente ai ruoli tecnico scientifici e nove impiegati dell'Amministrazione Civile dell'Interno che contribuiscono ad assicurare la funzionalità della struttura.

Questa situazione del personale (superiore dell'1,6 per cento rispetto all'organico) risulta essere favorevole se paragonata alla media nazionale che è pari al meno 10 per cento. E comunque si sta provvedendo ad assunzioni progressive a tempo indeterminato, compatibilmente con i limiti di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, per la Polizia di Stato è in atto la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione per l'anno 2010 di 2.033 unità, mentre per l'anno 2011 sono previsti ulteriori 2.900 operatori.

Della questione posta dagli onorevoli interroganti, nonostante la generale carenza di risorse, dal 28 luglio scorso sono stati assegnati alla Questura di Bologna 12 appartenenti al ruolo operativo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, di cui 6 per le specifiche esigenze del Commissariato di Imola.

Assicurano il controllo dell'area cittadina anche la Compagnia dell'Arma dei Carabinieri, che dispone di 49 unità, e la Compagnia della Guardia di Finanza con una forza effettiva di 46 unità che, anche se con prevalenti compiti di polizia eco-

nomico e finanziaria, concorre a garantire gli interventi previsti dai piani coordinati di prevenzione generale.

Va evidenziato, inoltre, il contributo offerto dal Corpo della polizia locale che, con circa 90 operatori, collabora ai piani coordinati di controllo del territorio, in un sistema integrato di sicurezza volto a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e illegalità.

Proprio grazie a tale attività di prevenzione generale, disimpegnata anche attraverso mirati dispositivi, che si è potuto registrare – nei primi sette mesi del corrente anno – una diminuzione dei delitti (pari al 9,5 per cento) rispetto all'analogo periodo del 2010.

Per quanto riguarda più specificatamente il Posto di Polizia ubicato nel quartiere imolese denominato « Pedagna », esso è stato istituito nel 1984 con una previsione in pianta organica di 21 addetti. In realtà, nel corso degli anni, gli operatori effettivamente assegnati all'ufficio non hanno mai superato le quattro unità.

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP) svoltosi a Imola il 2 dicembre 2010, è stata discussa la questione della possibile chiusura del Posto di Polizia; ciò anche alla luce di una più vasta analisi della situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza del territorio, che ha tenuto conto, altresì, della presenza della Compagnia Carabinieri, della Guardia di Finanza e della collaborazione del personale della Polizia locale.

Nel corso della riunione è emerso che la chiusura del presidio di P.S., operati-

vamente poco significativo, avrebbe consentito di recuperare risorse umane per altre esigenze.

La proposta, delle cui motivazioni il Sindaco ha preso atto, è stata quindi favorevolmente esaminata dal CPOSP. Successivamente, con decreto del Capo della Polizia del 14 marzo scorso, il Posto di Polizia è stato soppresso e le dotazioni

di risorse umane e strumentali sono state conferite al Commissariato di Imola. Ulteriori potenziamenti di organici potranno essere valutati, compatibilmente con le priorità di altri Uffici e reparti distribuiti sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della pianificazione delle risorse disponibili per il corrente anno, contestualmente alle nuove immissioni in servizio.

ALLEGATO 3

5-04658 Tullo: Mancanza di fondi per l'acquisto di carburante per gli automezzi della Questura di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito delle riduzioni alla categoria di spesa « consumi intermedi », che include la voce destinata agli acquisti di carburante, è stato privilegiato l'utilizzo dei buoni cedola al rifornimento a domicilio o mediante « *fuel card* », stante la disponibilità di un rilevante quantitativo di buoni cedola approvvigionati con fondi del dicembre 2009, che altrimenti non sarebbero utilizzabili.

I buoni cedola acquistati dall'Amministrazione della Pubblica sicurezza mediante ordinativi Consip S.p.a. sono rilasciati da tre diverse compagnie petrolifere (ENI S.p.a.; ERG-TAMOIL; Q8 S.p.a.) presenti a Genova e provincia con diversi impianti di erogazione. Quindi, consentono il rifornimento delle autovetture di servizio per tutte le esigenze operative.

Gli equipaggi della Sezione della Polizia stradale di Genova ed i Reparti dipendenti effettuano il rifornimento di carburante al distributore AGIP, ubicato in via F. Pozzo, limitrofo alla sede della Sezione e del Compartimento e aperto dalle 7 alle 19, e non al distributore AGIP di Boccadasse.

Le autovetture del Distaccamento della polizia stradale di Chiavari (GE), che in mancanza di un distributore in sede utilizzano da sempre buoni cedola, fanno rifornimento presso la stazione di servizio AGIP ubicata in quel comune.

Il Reparto autostradale di Genova Sampierdarena effettua i rifornimenti tramite « *fuel card* » fornite, a titolo di convenzione, da Autostrade per l'Italia S.P.A., presso i distributori di carburante accreditati.

Nelle giornate festive e di notte le pattuglie della specialità stradale possono

effettuare il rifornimento a qualsiasi distributore AGIP che si trovi sulla tratta di competenza, mentre, in casi di emergenza, è sempre possibile avvalersi dell'impianto di erogazione presente nella Caserma sede della Sezione della Polizia stradale di Genova, perfettamente funzionante e con una scorta pari a circa 2.000 litri di benzina e altrettanti di gasolio, per fronteggiare situazioni di emergenza. Detto carburante è a disposizione, sempre per i casi di imprevista necessità, anche per gli altri reparti della Polizia di Stato della provincia.

Per quanto concerne il rifornimento delle autovetture della Questura del capoluogo, anch'esse – per i motivi sopra evidenziati – si avvalgono prevalentemente dell'uso di buoni cedola, fruiti presso il distributore AGIP di via F. Cavallotti, per un controvalore economico di euro 94.250 circa.

Nel corrente esercizio finanziario, compatibilmente con la difficile congiuntura economica e con la situazione del relativo capitolo di bilancio, l'Amministrazione della Pubblica sicurezza ha assegnato all'autocentro della Polizia di Genova circa 465.000 euro per l'acquisto di carburanti, con riserva di successivi accreditamenti. Tale sopravvenuta disponibilità di fondi ha consentito, a partire dal 29 maggio scorso, di autorizzare di nuovo l'acquisto di benzina.

Il 17 giugno l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha attribuito all'Autocentro della Polizia di Stato di Genova altri 126.900 euro per l'acquisto di carburante; è, altresì, prevista un'imminente assegnazione di altri 31.900 euro.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per la manutenzione e la riparazione di automezzi, è vero che le risorse economiche assegnate alla Sezione della Polizia stradale di Genova hanno subito una lieve diminuzione. Tale circostanza, tuttavia, è bilanciata dal fatto che il Compartimento e la Sezione della specialità stradale dispongono di autovetture di recentissima immatricolazione, per la maggior parte delle quali è prevista la cosiddetta « manutenzione a pacchetto », non incidente sulle disponibilità finanziarie.

Relativamente ai fondi destinati alla manutenzione e riparazione delle autovetture della Questura di Genova, oltre agli

euro 10.800 assegnati lo scorso 19 aprile, è stato corrisposto per il corrente esercizio finanziario un ulteriore accredito di euro 24.750.

Dunque, malgrado le ristrettezze finanziarie, le misure adottate hanno, finora, evitato disservizi, assicurando la corretta e puntuale esecuzione dell'attività di controllo del territorio e il mantenimento dell'ordine pubblico.

A conferma di ciò, per quanto riguarda il settore della Polizia Stradale, nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2011 sono state espresse 22 pattuglie in più rispetto al corrispondenti periodo dell'anno precedente.

ALLEGATO 4

**5-04669 Marco Carra: Ordine pubblico nella città di Mantova,
con particolare riguardo alla zona di Via Bettinelli****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la zona circostante la stazione ferroviaria di Mantova – in particolare via Bettinelli – registra una consistente presenza di extracomunitari, favorita dall'apertura di numerosi esercizi commerciali che offrono una serie di servizi per stranieri.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area è alla certamente attenzione delle forze di polizia che, con il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, attuano servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, con frequenti passaggi degli equipaggi delle « Volanti », nonché attività di monitoraggio, secondo le modalità stabilite dal Piano di Controllo del Territorio. Recentemente, a tutela della sicurezza e del decoro della città, è stata messa in campo una strategia imperniata sull'intensificazione dei servizi svolti dalla Polizia locale, anche sotto il profilo dei controlli delle licenze commerciali e del rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi.

L'attività di contrasto ha consentito, nel periodo gennaio-giugno di quest'anno

la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 182 persone, di cui 63 in stato di arresto.

La polizia locale ha portato a termine il 4 maggio un'operazione a largo raggio finalizzata al ripristino delle normali condizioni di legalità.

L'assessorato alla Mobilità e Polizia Urbana del Comune ha altresì annunciato il potenziamento a breve del sistema di videosorveglianza della zona, oggi costituito da dodici telecamere fisse.

Grazie all'attività di prevenzione e vigilanza svolta dalle Forze dell'ordine nel primo semestre del 2011, la città di Mantova fa registrare una diminuzione del 14,7 per cento del numero dei reati rispetto allo stesso periodo del 2010 e un aumento del 23,3 per cento Servizi controllo territorio.

Quanto alla presenza delle Forze di Polizia a Mantova, la Polizia di Stato dispone di 224 appartenenti ai ruoli operativi e la Guardia di Finanza di 142, l'Arma dei Carabinieri di 109 militari.

ALLEGATO 5

**Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione
(Testo base C. 4144 Cost. Governo, C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost.
Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi, e C. 4328 Mantini).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

* 1. 2. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Polastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 41 della Costituzione).

All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'attività economica privata è libera nel rispetto dei principi di concorrenza e di responsabilità sociale »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa ».

1. 3. Mantini.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », sostituire il primo periodo con i seguenti: L'iniziativa e l'attività economica privata

sono libere. La legge determina gli opportuni controlli sulle modalità del loro esercizio.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « ART. 41 », sopprimere l'ultimo periodo.

1. 4. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », sostituire il primo periodo con il seguente: L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere. Esse si svolgono secondo i principi della concorrenza e della responsabilità sociale.

1. 5. Lanzillotta.

Al primo comma, capoverso « ART. 41 », primo periodo, sopprimere le parole da: ed è fino alla fine del periodo.

1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: con i principi fondamentali della Costituzione.

1. 7. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », secondo periodo, dopo la parola: sicurezza, aggiungere la seguente: all'ambiente.

1. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », secondo periodo, dopo la parola: sicurezza, aggiungere la seguente: alla salute.

1. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In forza del principio di sussidiarietà, spetta all'autonoma iniziativa dei soggetti privati lo svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente.

1. 10. Vanalli.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le leggi della Repubblica tutelano e promuovono la libera concorrenza nello svolgimento di ogni attività economica anche agevolando, per ogni iniziativa economica, l'accesso al mercato.

1. 11. Lanzillotta.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche unicamente al fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati o di tutelare situazioni di fondamentale interesse pubblico.

1. 12. Calderisi, Bertolini, Orsini.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche unicamente al fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati.

1. 12. (nuova formulazione) Calderisi, Bertolini, Orsini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », sopprimere il terzo periodo.

1. 13. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », sostituire il terzo periodo con i seguenti: La Repubblica promuove e tutela il libero ed effettivo esercizio di ogni attività economica secondo il principio di concorrenza, attraverso la rimozione degli ostacoli esistenti per l'accesso al mercato nella legislazione riguardante lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Le funzioni amministrative ai vari livelli di governo e nelle Autorità indipendenti sono organizzate in modo da facilitare il buon funzionamento del mercato, secondo i principi di semplificazione procedimentale e di tempestività dell'azione.

1. 14. Tassone.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », terzo periodo, dopo le parole: ai principi aggiungere le seguenti: di libera concorrenza.

1. 15. Cazzola.

Al comma 1, capoverso « ART. 41 », dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È fatto divieto di condonare illeciti commessi per violazioni delle norme, anche fiscali, che regolano l'iniziativa e l'attività economica dei cittadini e delle imprese.

1. 16. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 43 della Costituzione).

All'articolo 43, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Lo Stato e gli altri enti pubblici affidano la gestione di tali imprese secondo le regole della concorrenza ».

1. 01. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 45 della Costituzione).

1. Al secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle piccole e medie imprese ».

1. 02. Vanalli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 45 della Costituzione).

1. Al secondo comma dell'articolo 45 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle piccole imprese ».

1. 02. *(nuova formulazione)* Vanalli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione).

1. All'articolo 53 della Costituzione, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« La legge tributaria non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo ».

1. 03. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 53 della Costituzione).

1. All'articolo 53 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Tranne che nel caso previsto dal terzo comma, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti dei tributi non possono essere prorogati.

1. 04. Gianfranco Conte, Ventucci, Bernardo, Savino.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Polastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso « ART. 97 », primo periodo, sopprimere le parole: delle libertà dei cittadini e.

2. 2. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso «ART. 97», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: delle libertà.

2. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso «ART. 97», primo periodo, dopo la parola: cittadini aggiungere le seguenti: , dei diritti delle persone.

2. 4. Cazzola.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «ART. 97», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei diritti e dei doveri.

2. 5. Mantini.

Al comma 1, capoverso «ART. 97», secondo periodo, dopo le parole: siano assicurate, aggiungere le seguenti: la legalità, la partecipazione,.

2. 6. Mantini.

Al comma 1, capoverso «ART. 97», quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

2. 7. Mantini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «ART. 97», quinto periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: e alle nomine negli enti pubblici e dopo le parole: salvi i casi, aggiungere: eccezionali.

2. 8. Mantini.

Al comma 1, capoverso «ART. 97», quinto periodo, dopo le parole: salvo i casi, aggiungere la seguente: eccezionali.

2. 8. (nuova formulazione) Mantini.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Polastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 118 della Costituzione).

1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei privati».

3. 2. Vanalli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati».

3. 2. (nuova formulazione) Vanalli.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: garantiscono fino alla fine del comma con

le seguenti: svolgono le attività di produzione dei beni ed erogazioni di servizi solo qualora le stesse non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati.

3. 3. Calderisi, Bertolini, Orsini.

Al comma 1, sopprimere le parole: garantiscono e ed aggiungere, in fine, le seguenti: , di concorrenza e di merito, e garantiscono atti di auto amministrazione basati sul rispetto della legge e della responsabilità professionale.

3. 4. Mantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso misure fiscali.

3. 5. Vanalli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ... Essi intervengono nell'attività economica esclusivamente allorché si accerti che l'iniziativa e l'attività economica dei privati non è in grado di operare con efficacia ed efficienza.

3. 6. Lanzillotta.

ALLEGATO 6

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio (Testo base C. 2984 Vietti e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2984 Vietti ed abb., recante « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio »,,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere g) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che l'articolo 1 apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di attribuzione di funzioni ai magistrati al termine del periodo di tirocinio (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006) attenuando, tra

l'altro, il divieto di svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali con l'introduzione di un'eccezione per i reati per cui è ammessa, ai sensi dell'articolo 550 c.p.p., la citazione diretta a giudizio,

rilevato peraltro che, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, il nuovo articolo 13, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 non specifica che il divieto vige fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, come già previsto dalla normativa vigente, che il divieto di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, vige fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare
(Testo unificato C. 3871 Gnechi ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3871 Gnechi ed abbinate, recante « Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare »,

rilevato che le norme da esso recate sono riconducibili alle materie di legisla-

zione esclusiva statale previdenza sociale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea (COM(2011)274 def.) | |
| Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.) | |
| Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) | 38 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>) | 39 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. (COM(2011)274 def.).

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. (COM(2011)275 def.).

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. (COM(2011)276 def.).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento, rinviato il 31 agosto 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha svolto nella precedente seduta la relazione sui provvedimenti in esame, che attengono alla fase ascendente del procedimento di formazione delle norme comunitarie, sui quali la Commissione esprimerà un documento finale ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la prossima settimana la proposta di documento finale presentata dal relatore sarà posta in votazione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Proposta di documento finale, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – rafforzare i diritti delle vittime nell'unione europea (com(2011)274 def), sulla proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (com(2011)275 def.) e sulla proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (com(2011)276 def).

La II Commissione Giustizia,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea (COM(2011)274 def), la proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.) e la proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 def);

acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.), per quanto riguarda i profili di sussidiarietà, espresso il 12 luglio 2011;

rilevato che:

il rafforzamento della tutela dei diritti delle vittime e il pieno riconoscimento delle loro esigenze di protezione, sostegno e accesso alla giustizia, obiettivi affermati già dai programmi di Tampere (1999-2004) e dell'Aia (2005-2009), costituiscono un obiettivo centrale del Programma di Stoccolma per il consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia

nell'UE, approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, e dal relativo piano azione;

una tabella di marcia in materia, comprendente oltre alle proposte legislative in esame anche misure volte a migliorare la cooperazione pratica tra Stati membri, è stata adottata dal Consiglio giustizia e affari interni del 10 giugno 2011;

le proposte in esame si inseriscono nel solco di un complesso di misure vigenti, le quali, pur avendo segnato indiscutibili progressi, non si sono rivelate pienamente soddisfacenti;

la comunicazione fornisce utili elementi per una accurata valutazione della dimensione del problema rilevando, sulla base dei dati Eurostat, che annualmente si verificano circa 30 milioni di reati contro persone o beni, e che le vittime direttamente coinvolte sono oltre 75 milioni, considerato che spesso tali reati colpiscono più vittime e/o che i loro effetti possono ricadere indirettamente anche su coloro che sono prossimi alle vittime. Particolare attenzione si presta nella comunicazione alle vittime di incidenti stradali: si stima che questi determinino annualmente circa 31 mila perdite di vite umane, di cui 850 bambini sotto i 14 anni, nonché 250 mila casi di lesioni gravi e 1,2 milioni di lesioni lievi;

rispetto alla normativa vigente, si segna un progresso laddove la tutela non

è più riservata a specifiche categorie di vittime, quali le vittime del terrorismo; le vittime di incidenti stradali; le vittime cosiddette vulnerabili (per caratteristiche personali o per la natura del reato che hanno subito); le vittime minori; le vittime di violenza sessuale, ma assume una valenza generale;

la comunicazione traccia altresì l'elenco delle fondamentali esigenze delle vittime, descrivendone la portata e indicandone i possibili rimedi. In particolare tra le esigenze si considerano di preminente interesse: il riconoscimento e trattamento rispettoso delle vittime, da realizzare in particolare tramite la formazione degli operatori che entrano in contatto con esse; la protezione delle vittime durante le indagini e il procedimento penale, in particolare per evitare che dopo il reato la vittima sia esposta a ulteriori danni o intimidazione e ritorsioni da parte dell'autore del reato; l'accesso effettivo al sistema giudiziario, in particolare attraverso un livello di informazione adeguato circa i diritti; il risarcimento e il ripristino della situazione precedente al reato, con particolare riferimento ai moderni sistemi di giustizia riparatoria;

tenuto conto che:

la proposta di direttiva COM(2011)275 che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime e che sostituirà la vigente decisione quadro 2001/220/GAI, intende creare un contesto generale per la tutela di tutte le vittime e dei loro familiari, indipendentemente dal tipo di reato o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso;

appare pienamente condivisibile la previsione di norme minime comuni in materia di: diritto a ricevere informazioni sufficienti e in forma comprensibile sui propri diritti, per consentire alle vittime di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento penale; accesso ai servizi di assistenza che forniscano consigli, sostegno psicologico e supporto pratico, anche nei casi in cui

ancora non sia stata presentata denuncia; strumenti di tutela della vittima nell'ambito del procedimento penale, nonché in caso di mediazione penale o di servizi di giustizia riparativa; strumenti diretti a ridurre al minimo le difficoltà derivanti dalla residenza della vittima in Stato membro diverso da quello in cui è stato subito il reato; riconoscimento della vulnerabilità della vittima e protezione della stessa dal pericolo di ritorsione, intimidazione e vittimizzazione secondaria (ad esempio il diritto all'assenza di contatti con indagati e imputati, in particolare nei luoghi in cui si svolge il procedimento penale); diritto alla protezione della vita privata, dell'integrità personale e dei dati personali, nei confronti dei media; formazione adeguata degli operatori della giustizia;

alcune disposizioni della direttiva richiedono tuttavia una approfondita valutazione sul loro impatto sull'ordinamento nazionale. In particolare: la proposta prevede l'estensione delle tutele non soltanto alle persone fisiche che siano state direttamente vittima di un reato ma anche ai loro familiari, includendo in tale categoria anche i partner registrati e le persone a carico della vittima (articolo 2);

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)276, concerne gli ordini di protezione emessi in materia civile, prevedendo un meccanismo per garantire che lo Stato membro in cui la persona a rischio si reca riconosca la misura di protezione emessa da altro Stato membro senza formalità intermedie;

con la proposta di regolamento la Commissione europea intende completare, per i profili di cooperazione giudiziaria in materia civile, il quadro giuridico delineato dalla proposta di direttiva che istituisce il cosiddetto « ordine di protezione europeo », strumento atto a garantire il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale (documento CO-PE n. 2/10), attualmente all'esame delle istituzioni UE;

si andrà pertanto a costituire un regime di « doppio binario » per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione mediante il ricorso allo strumento del regolamento quando si tratti di misure adottate nel contesto di un procedimento civile, e il ricorso ad una direttiva nel caso di misure di protezione adottate nell'ambito di un procedimento penale;

a tale proposito merita rilevare che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha comportato il superamento della struttura a pilastri dell'Unione europea: le materie precedentemente disciplinate dal Titolo IV TCE, e dal Titolo VI TUE sono state riunite, nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in un unico Titolo V denominato Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea:

esprime una valutazione positiva sulla comunicazione COM(2011)274 in quanto offre una serie di informazioni utili a fornire un quadro sufficientemente dettagliato sulle dimensioni del fenomeno considerato e sui possibili rimedi;

esprime una valutazione positiva sulla proposta di direttiva COM(2011)275, con le seguenti osservazioni:

a) relativamente all'estensione dei diritti e delle misure di tutela ai familiari delle vittime, si valuti l'impatto che potrebbe avere l'inclusione del partner registrato tra i familiari della vittima, posto che il nostro ordinamento non prevede l'istituto dell'unione registrata;

b) si valutino altresì le eventuali conseguenze di carattere finanziario dell'estensione ai familiari dei servizi di assistenza previsti per le vittime di reato, stante l'ampia portata del concetto di familiare riportato in sede di definizioni della proposta;

c) si tenga conto dei potenziali oneri amministrativi e finanziari che potrebbero derivare dall'obbligo di prevedere a che, nei procedimenti penali, l'interpretazione sia gratuita, in funzione delle esigenze della vittima e del suo ruolo nel procedimento stesso;

d) si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 10 della proposta di direttiva, relativo alla possibilità di impugnare una decisione di non luogo a procedere, in considerazione del fatto che tale possibilità non è prevista attualmente nell'ordinamento italiano;

e) per quanto riguarda i servizi di mediazione o di giustizia ripartita, si valuti l'opportunità di stabilire il carattere facoltativo degli stessi;

f) si approfondiscano gli aspetti relativi al diritto della vittima di denunciare presso le autorità competenti dello Stato di residenza il reato verificatosi in uno Stato membro diverso, affinché siano previste misure che ne garantiscano l'efficace applicazione negli Stati membri;

esprime una valutazione positiva sulla proposta di regolamento COM(2011)276, con la seguente osservazione:

in considerazione del nuovo quadro giuridico delineato dal Trattato di Lisbona, si valuti se sia sufficientemente fondato mantenere una distinzione quanto agli strumenti legislativi adottati in materia di riconoscimento delle misure di protezione, a seconda che esse vengano adottate nel corso di procedimenti civili o penali, o se non sia più opportuno prevedere una uniformità, in tal caso potendosi ritenere preferibile lo strumento della direttiva in considerazione del più ridotto livello di vincolatività per gli ordinamenti nazionali, i quali presentano, su tali materie, peculiarità che richiedono la massima considerazione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore responsabile di Rai Internazionale, Daniele Renzoni 43

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 43

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. C. 4589 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 44

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010. C. 4590 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 46

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. C. 4591 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 49

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 51

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. C. 4564 Governo (*Esame e rinvio*) 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. C. 4565 Governo (*Esame e rinvio*) 54

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744, Rosato ed altri (*Seguito esame e rinvio*) 55

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio ed altri, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru ed altri (*Seguito esame e rinvio*) 56

| | |
|---|----|
| Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 56 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 58 |

**COMITATO PERMANENTE SUGLI
ITALIANI ALL'ESTERO**

Mercoledì 21 settembre 2011.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Direttore responsabile di Rai Internazionale, Daniele Renzoni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, su richiesta delle Commissioni di merito, ha rinviato *sine die* la discussione generale del provvedimento in titolo, inizialmente inserita nel calendario dell'Assemblea a par-

tire dal prossimo lunedì 26 settembre.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in oggetto segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di competenza contenute nel disegno di legge recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », approvato dal Senato e all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I e II. Il provvedimento è finalizzato, come peraltro detta l'articolo 1 del provvedimento, a dare attuazione alla Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009.

Ricorda che la Convenzione dell'ONU ha tra i suoi presupposti di principio il ruolo negativo che la corruzione gioca sia a livello statale che regionale rispetto allo sviluppo. Peraltro, la crisi internazionale in atto e la crescente sensibilizzazione delle società civili sul tema del buongoverno rendono ancora più stringente l'impegno collettivo nell'azione di contrasto e nell'attuazione degli obblighi di natura internazionale.

Rammenta anche che la legge di ratifica ha introdotto rilevanti disposizioni che hanno innovato il codice di procedura penale (con riferimento agli articoli 740-bis e 740-ter c.p.p.) per dare concreta esecuzione ad una delle parti più innovative della Convenzione in merito alla cooperazione internazionale e cioè il cosiddetto *asset recovery*. Di fondamentale rilievo, inoltre, appare anche la disposizione recata all'articolo 6 della legge, intitolato « Autorità nazionale anti-corruzione », con la quale si è inteso dare esecuzione alla previsione di cui all'articolo 6 della Convenzione, laddove si prevede per gli Stati

parte l'obbligo di assicurare l'individuazione di uno o più organismi con specifiche funzioni e compiti nel campo della prevenzione della corruzione.

La legge di ratifica ha dunque colmato una lacuna del nostro ordinamento nel settore della lotta alla corruzione, contribuendo a rafforzare l'immagine positiva dell'Italia nel contesto internazionale. Ha inoltre avviato un processo molto rilevante per meglio presidiare il settore pubblico e privato contro pratiche di natura corruttiva e, più in generale, di *maladministration*.

Passando al disegno di legge in esame, esso consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. Quanto agli aspetti di competenza, l'articolo 1, in attuazione della citata Convenzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Alla luce di quanto illustrato, si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame al fine di tenere conto delle eventuali modifiche apportate al provvedimento dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che il Ministero degli affari esteri, al fin di operare nel senso auspicato dal provvedimento in esame e volendone anticipare gli effetti

virtuosi, ha predisposto un codice di condotta per i propri dipendenti che potrebbe essere esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Ciò premesso si associa alle considerazioni del relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.

C. 4589 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento rilevando che esso è diretto a dare esecuzione alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale n. 66-2 del 15 dicembre 2010 che ha emendato lo statuto del FMI. La Risoluzione prevede un raddoppio complessivo dei contributi al FMI insieme ad una redistribuzione delle quote che tiene conto dei cambiamenti dell'economia mondiale; la risoluzione approva inoltre gli emendamenti allo statuto del Fondo volti a rafforzare la rappresentatività dei Paesi emergenti e in via di sviluppo nel Consiglio di amministrazione

con la contestuale riduzione dei seggi europei e l'eliminazione della categoria degli « *appointed chairs* », i direttori esecutivi nominati dai cinque maggiori azionisti.

Sottolinea che l'importante ruolo che il FMI svolge nel sistema monetario internazionale assume una duplice valenza: da un lato, il Fondo assiste i Paesi membri in difficoltà dovuta all'andamento della bilancia dei pagamenti mediante i suoi diversi strumenti finanziari; dall'altro, esso svolge una funzione generale di sorveglianza al fine di assicurare che le politiche economiche seguite dai suoi membri siano compatibili con l'esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema monetario internazionale.

Ricorda che la direzione generale del Fondo è stata recentemente assunta da un europeo, l'ex ministro francese dell'economia Christine Lagarde; il nostro Paese da solo non è in grado di esprimere un direttore esecutivo, che può essere espresso da parte di una più larga *constituency*, di cui fanno parte vari Paesi comunitari. In proposito si rileva che gli Stati appartenenti all'Unione europea potrebbero decidere di nominare un unico direttore esecutivo che rappresenterebbe in tal caso una quota pari a circa il 35 per cento del Fondo. Poiché le principali decisioni relative alla vita del Fondo stesso richiedono una maggioranza dell'85 per cento, l'Unione europea potrebbe disporre così di una voce determinante, fruendo di un sostanziale diritto di veto, che andrebbe ad affiancarsi a quello degli Stati Uniti, che dispongono di un peso pari a circa il 17 per cento.

Il provvedimento, come accennato, reca due categorie di disposizioni relative ai rapporti tra l'Italia e il FMI derivanti dalla risoluzione n. 66-2, adottata dal Consiglio dei Governatori del Fondo il 15 dicembre 2010. Le disposizioni del primo gruppo riguardano l'approvazione di emendamenti allo Statuto del FMI mentre la seconda categoria di disposizioni riguarda l'autorizzazione al Governo a provvedere

all'aumento della quota di partecipazione al Fondo dell'Italia nell'ambito del quattordicesimo aumento generale.

Le modifiche allo statuto del FMI sono intese a consentire la riforma del Consiglio di amministrazione con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo attraverso la riduzione dei seggi europei e l'eliminazione degli incarichi di direttori esecutivi nominati da Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito. Gli emendamenti entreranno in vigore allorché il Fondo avrà certificato che essi sono stati accettati dai tre quinti dei Paesi membri aventi almeno l'85 per cento dei diritti di voto.

La seconda tipologia di disposizioni, contenute nel disegno di legge, riguarda l'autorizzazione per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia, che passa da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) a 15.070 milioni di DSP.

Con la risoluzione del 15 dicembre 2010, il Consiglio dei Governatori ha deciso di procedere al quattordicesimo aumento generale delle quote sulla base dell'accordo raggiunto al Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Seul del novembre scorso.

La revisione comporta il raddoppio delle quote del Fondo ed una redistribuzione per riflettere i cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale pari a un trasferimento (*shift*) dai Paesi avanzati ai Paesi emergenti e in via di sviluppo « dinamici » (ovverosia sopra o sotto rappresentati) pari a oltre il 6 per cento, proteggendo al contempo il potere di voto dei Paesi più svantaggiati.

La quota dell'Italia, per effetto del raddoppio complessivo delle quote, sarà di 15.070 milioni di DSP, pari al 3,16 per cento e con un potere di voto pari al 3,016 per cento.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al FMI in modo da evitare sia riflessi sulla Tesoreria che aggravii di bilancio.

Il versamento non comporta peraltro oneri a carico del bilancio né di Tesoreria in quanto il versamento operato dalla Banca d'Italia viene a costituire in parte un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano per il rimborso alla Banca d'Italia, solo in caso di liquidazione del FMI.

Il provvedimento, approvato dal Senato il 3 agosto scorso, consta di sette articoli: nel corso dell'*iter* sono stati adottati due emendamenti che modificano il comma 1 dell'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 6 per recepire le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della 5^a Commissione di quel ramo del Parlamento.

Oltre alle disposizioni recanti l'accettazione degli emendamenti apportati dalla Risoluzione del FMI e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo, mentre l'articolo 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad avvalersi della Banca d'Italia per effettuare i versamenti relativi all'aumento di quota, con facoltà di concedere ad essa le opportune garanzie per i rischi connessi alle operazioni svolte in nome e per conto dello Stato.

L'articolo 5 richiama la convenzione tra il Ministero dell'economia e la Banca d'Italia al fine di regolare i rapporti derivanti dall'attuazione della legge, mentre l'articolo 6 dispone che gli oneri eventuali, derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi connessi con i versamenti effettuati dalla Banca d'Italia, vengano imputati nell'ambito del programma « Incentivi alle imprese per interventi di sostegno » della missione « Competitività e sviluppo delle imprese ».

In conclusione, auspica una considerazione positiva da parte della Commissione e un celere *iter* di ratifica del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che le misure adottate con il disegno di legge in titolo son conformi agli orientamenti emersi in occasione dei più recenti vertici

internazionali di alto livello, in cui i Paesi membri dell'Unione europea si sono dichiarati disponibili a cedere quote a favore dei Paesi emergenti e ad adottare meccanismi quali, ad esempio, la rotazione delle *constituency* miste.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

C. 4590 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica di alcune modifiche apportate alla Convenzione ed al regolamento di attuazione della medesima tra la Repubblica italiana e la Federazione svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano del 1992, di cui alla legge 20 gennaio 1997, n. 19, volta a regolamentare diversi aspetti della navigazione sui due laghi. Tale Convenzione assume importanza in un momento in cui si assiste ad una stasi sulle relazioni italo-svizzere in campo fiscale; inoltre, la ratifica della Convenzione cade in un momento particolare in cui l'attenzione alle tematiche ambientali e della tutela del

paesaggio sono particolarmente sentite dai cittadini.

Sottolinea che la Convenzione, entrata in vigore nel 1997, è divenuta presto obsoleta a causa delle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano dalla nuova disciplina della nautica da diporto, poi confluita nella legge 8 luglio 2003, n. 172, che ha snellito le procedure abolendo tra l'altro l'obbligo di conseguire la patente nautica per la conduzione di natanti da diporto con motore di potenza inferiore a 30 kw.

Sottolinea in questa sede, che questa Convenzione va nel senso di una maggiore tutela dell'ecosistema e di chi vuole godere delle bellezze paesaggistiche dell'ambiente lacustre. Infatti, la moltiplicazione dell'uso di natanti anche con tecnologie innovative ha posto il problema di limitare l'impatto del moto ondoso definendo nuovi criteri di navigazione che vengono anche incontro alla necessità di evitare incidenti, come spesso si è verificato. Il provvedimento, quindi, è teso ad aumentare la sicurezza in lago permettendo a chi vuole nuotare e godersi la natura sia nei laghi italiani che in quelli svizzeri di farlo con tranquillità.

Il diritto internazionale oggi svolge un ruolo insostituibile su scala globale nella protezione delle risorse idriche che non rappresentano solo una risorsa economica da sfruttare ma anche e soprattutto una risorsa ambientale che merita considerazione e protezione nella più ampia prospettiva della conservazione e di un uso razionale ed equo, a dir si voglia sostenibile, delle risorse idriche condivise da parte dell'uomo, facendo attenzione alla preservazione dell'ecosistema secondo le indicazioni della Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua e dei laghi transfrontalieri.

In questo provvedimento si evince bene lo sforzo delle parti di rendere sempre più il Lago Maggiore e il Lago di Lugano *res communis* dei due Stati, espressione dell'elemento fisico unitario corrispondente ad una comunità di interessi; pertanto, al fine di rendere omogenea la Convenzione alle nuove disposizioni in materia, sono stati avviati i negoziati con la controparte

elvetica, mediante l'attivazione della commissione mista prevista dall'articolo 18 della Convenzione base.

Nel corso dei negoziati sono state altresì compiute verifiche e sono state coinvolte le competenti autorità delle regioni interessate (Piemonte e Lombardia), i comuni, i consorzi per avere un quadro di riferimento chiaro sugli interessi sottesi all'intervento regolatorio ed al rispetto delle competenze.

L'intesa è strutturata su un duplice Scambio di Note, uno relativo alle modifiche della Convenzione, l'altro relativo alle modifiche apportate all'allegato della Convenzione, cioè al regolamento internazionale di attuazione della medesima.

Il primo dei due Scambi di Note attiene alla modifica dell'articolo 4, capoverso 3, e dell'articolo 6, capoverso 2 della Convenzione: la nuova versione del capoverso 3 dell'articolo 4 dispone che, per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti, i natanti di lunghezza superiore a 2,5 m, dovranno essere muniti dei documenti di bordo e dei contrassegni previsti dal Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992.

Secondo la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, gli emendamenti alla disciplina convenzionale dei contrassegni dettata nel 1992 sarebbero legati all'esigenza di assicurare che anche i natanti da diporto con lunghezza inferiore a 2,5 metri, non più soggetti ad obbligo di immatricolazione, rechino tuttavia contrassegni identificativi tali da consentire di risalire al Comune che li ha rilasciati, e conseguentemente al proprietario dell'imbarcazione. Nondimeno, tale riferimento ai natanti di lunghezza inferiore a 2,5 metri non sembra emergere dalla modifica appena ricordata al capoverso 3 dell'articolo 4, nella quale si continua a fare riferimento a natanti di lunghezza superiore a metri 2,5, analogamente a quanto previsto dal vigente testo della Convenzione del 1992. Sul punto vorrei quindi avere alcuni chiarimenti dall'on. Rappresentante del Governo.

La modifica al capoverso 2 dell'articolo 6 apporta invece una sostanziale modifica

alla previgente disciplina convenzionale, prevedendo in ogni caso la patente nautica per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente a bordo di natanti con potenza superiore a 30 kw. La precedente disciplina disponeva analogo requisito solo per natanti con potenza di propulsione superiore a 8 kw, nonché per quelli a vela, qualora la superficie velica avesse superato i 15 metri quadrati. La relazione introduttiva al disegno di legge precisa che la Svizzera non ha ritenuto di applicare le nuove previsioni ai propri cittadini, e dunque esse varranno solo per i cittadini di uno dei due Stati contraenti nelle acque di pertinenza dell'altro Stato.

Il secondo dei due Scambi di Note riguarda la modifica degli articoli 1, 51 e 72 del Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992, nonché l'introduzione in esso dell'articolo 55a.

La modifica all'articolo 1 concerne, mediante l'aggiunta della lettera v) l'introduzione, tra le definizioni da esso recate, della nozione di « moto d'acqua », precedentemente assente. Conseguentemente vi è stata l'introduzione dell'articolo 55a, che stabilisce di norma il divieto di utilizzare moto d'acqua e mezzi assimilabili – prescindendo dal loro sistema propulsivo – sulle acque del Lago Maggiore e del Lago di Lugano di pertinenza delle autorità elvetiche, salvo deroghe per manifestazioni nautiche, delle quali vengono indicati limiti e condizioni. Rilevante appare il riferimento dell'ultimo comma del nuovo articolo 55a alla competenza delle autorità locali italiane per le pertinenti acque territoriali.

Per quanto invece riguarda la modifica dell'articolo 51, questa è stata anch'essa originata dal moltiplicarsi del numero e delle tipologie dei natanti nelle acque lacuali interessate, che rende necessario disporre con maggiore accuratezza le previsioni volte a limitare il moto ondoso.

Infine, le modifiche all'articolo 72 riguardano soprattutto il maggior rilievo dato al certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto, da compilarsi – come in precedenza – in conformità ai modelli annessi da ultimo

alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto sulle vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e riportati nell'allegato 4 al Regolamento internazionale.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, approvato dal Senato il 3 agosto 2011, consta di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

La relazione introduttiva al disegno di legge specifica che dall'attuazione degli Scambi di Note in commento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo a totale carico dei richiedenti le spese per il rilascio dei contrassegni previsti.

Concluda auspicando una rapida approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già adottata dalla Confederazione, che potrebbe rappresentare un primo segnale positivo nell'attuale quadro delle relazioni bilaterali italo-elvetiche, segnato da tensioni ed incomprensioni. Senza, ad ogni modo, tralasciare dal sottolineare che il provvedimento in esame riguarda due aree geografiche ad alto e intenso sviluppo economico in campo turistico.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel fare presente che le Note in titolo sono state già oggetto di ratifica da parte svizzera, sottolinea l'esigenza di procedere ad un rapido *iter* di approvazione. Quanto alla questione dei transfrontalieri, evocata dal relatore, segnala che la Presidenza del Consiglio dei ministri si è impegnata per facilitare il raggiungimento di un accordo avviando un tavolo interistituzionale con la partecipazione dei ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze italiani e svizzeri. Allo stato, dopo una successione di rinvii di incontri da ambo le parti, si è giunti ad una situazione di stallo in ragione dei rilievi sollevati dal Governo italiano sulla decisione del Consiglio di Stato ticinese del 3 ottobre 1974 relativa all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.

Marco ZACCHERA (PdL) ritiene necessario tenere distinte la questione dei transfrontalieri dalla materia oggetto del disegno di legge in titolo. Nel preannunciare il suo voto di astensione, ritiene che il provvedimento rechi, almeno in parte, norme di ardua interpretazione. Si riferisce, in particolare, al fatto che da parte svizzera, malgrado la ratifica, non ha avuto luogo alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento interno e che i comuni italiani rivieraschi ad oggi sono costretti a ricorrere ad un farraginoso sistema per ovviare alla differente disciplina sull'obbligo di targa per i natanti. Sottolinea che la gestione delle nuove norme sarà prevedibilmente complessa anche in ragione della rafforzata presenza di forze dell'ordine italiane sulle acque dei due laghi. Tale situazione appare ancora più insostenibile se si considera che i due Paesi aderiscono all'accordo di Schengen. Ritiene invece condivisibili le norme del disegno di legge, volte a ridurre il moto ondoso e a disciplinare l'utilizzo delle cosiddette « moto d'acqua ».

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, fa presente che la questione dei transfrontalieri è stata da lui richiamata al solo fine di segnalare gli effetti positivi che potrebbero derivare dall'approvazione del disegno di legge in titolo. Quanto alla presenza delle forze dell'ordine italiane sui laghi, ritiene che essa si debba alla ripresa del fenomeno del trasferimento dei capitali all'estero a causa della crisi e non ad accordi specifici, assunti con le autorità svizzere. Osserva che il provvedimento in esame è frutto di accurati negoziati tra i due governi, conclusi con il coinvolgimento di tecnici esperti sui diversi profili problematici. Quanto alle diverse discipline tra i due Paesi in tema di registrazione e targatura dei mezzi di trasporto, si deve tenere conto della differente sensibilità e della necessità, semmai, per il Governo di affrontare la questione della reciprocità.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento,

che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. C. 4591 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, segnala che l'Accordo sottoscritto tra Italia e Kuwait si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali connotato, negli ultimi anni, dall'approfondimento dei rapporti politici ed economici.

È importante sottolineare come il Kuwait, pur restando per molti osservatori internazionali un regime autoritario, è collocato al primo posto tra i paesi del Golfo per rispetto della libertà di stampa e d'informazione. Sotto il profilo economico, il Paese gode di un elevato reddito *pro capite* (40.567 dollari per abitante), mentre il prodotto interno lordo a prezzi correnti ha raggiunto nel 2010 i 130 miliardi di dollari USA, dato che colloca le dimensioni dell'economia kuwaitiana a ridosso di quelle di Paesi ben più popolosi.

Fonte primaria della ricchezza dell'emirato è l'esportazione di greggio, grazie ad una capacità produttiva di circa tre milioni di barili al giorno, con previsioni di incremento fino a 4 milioni nel 2020. Le riserve petrolifere, stimate in 101 miliardi di barili, sono pari al 9-10 per cento di quelle mondiali, posizionando il Kuwait al quinto posto al mondo dopo Arabia Saudita, Canada, Iran e Iraq.

Le elezioni del maggio 2009 e il successivo rimpasto di Governo hanno inoltre aperto una stagione politica più stabile, caratterizzata dalla ripresa del processo di *tendering* nel settore statale e para-statale. Tale volontà di cambiare passo è stata confermata dalla storica approvazione in Parlamento, nel febbraio 2010, di un nuovo piano quinquennale di sviluppo che prevede investimenti per circa 130 miliardi di dollari entro la fine del 2013. Per il solo 2010 sono previsti impegni di spesa tra i 40 e i 50 miliardi di dollari.

Il piano va inquadrato nell'ambito di una politica di riforme economiche e di sviluppo che il Governo porta avanti con l'obiettivo strategico di trasformare il Kuwait in « un mercato commerciale e finanziario regionale ».

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, il primo ambito di cooperazione è quello nel campo della cultura e delle arti. Sarà favorito l'insegnamento delle rispettive lingue e la cooperazione nella musica, nelle arti, nel teatro e nel cinema.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 le Parti coopereranno nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema e incoraggeranno la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo. Esse si impegnano inoltre ad organizzare periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi

Ciascuna Parte incoraggerà la cooperazione tra le istituzioni, le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi Paesi, garantendo a tal fine il trattamento più favorevole conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 3).

L'articolo 4 prevede la cooperazione tra i centri di documentazione e le biblioteche dei due Paesi, nonché scambio di materiali, libri, banche dati e missioni di esperti del settore.

A norma dell'articolo 5 verrà avviata tra le Parti un'intensa collaborazione volta a prevenire e reprimere il commercio

illegale di opere d'arte, beni culturali, beni audiovisivi, tutelati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico.

La cooperazione nel settore dell'archeologia (articolo 6) verrà incoraggiata attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte nonché la messa a disposizione di strutture per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'articolo 7 lo scambio di informazioni su argomenti di interesse per entrambi i Paesi sarà incoraggiato attraverso visite di personalità del settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

In secondo luogo, è prevista la cooperazione nel settore dell'istruzione generale. Si svolgeranno visite di specialisti in tutti i campi dell'istruzione e si provvederà allo scambio di materiale didattico e all'organizzazione di corsi, oltre alla stipulazione di accordi sui titoli di studio.

L'articolo 8 prevede che vengano incoraggiate visite di specialisti di tutti i campi dell'istruzione finalizzate alla conoscenza dei progressi e dei risultati raggiunti in entrambi i Paesi nel campo dell'istruzione.

Lo scambio di libri, documenti, studi e modelli su cui si fondano lo sviluppo ed i programmi scolastici in entrambi i Paesi è previsto dall'articolo 9.

Con l'articolo 10 ciascuna Parte si impegna ad incoraggiare la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici sul tema dell'istruzione generale organizzati dall'altro contraente.

Un terzo settore sarà quello della cooperazione nell'istruzione secondaria e nella ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta di sviluppare la cooperazione in ambito accademico con la valorizzazione di accordi tra università e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori.

A tale riguardo l'articolo 17 prevede la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di

base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico – da svilupparsi nel quadro delle risorse finanziarie di entrambe le Parti – attraverso scambi di personale scientifico e tecnico, scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica, formazione di gruppi misti di ricerca, organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

Il quarto e ultimo ambito di cooperazione è quello nel settore dell'informazione. Si procederà allo scambio di programmi televisivi e radiofonici e si consentirà la trasmissione di programmi televisivi. È inoltre prevista lo svolgimento di missioni di giornalisti e funzionari.

Per l'attuazione dell'Accordo, verrà istituita una Commissione mista che elaborerà programmi pluriennali e accordi di attuazione. Tale organismo è incaricato di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione; le riunioni verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Ricordo infine che il disegno di legge di ratifica reca oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore anche una clausola di copertura finanziaria pari a euro 242.460 per gli anni 2011 e 2012 e di euro 248.436 annui a decorrere dal 2013.

La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che l'Accordo in esame si inserisce in un percorso di rafforzamento delle relazioni bilaterali, testimoniato dall'intensificarsi delle visite ad alto livello, come nel caso dell'imminente

visita del Ministro degli esteri del Kuwait per il conferimento di una laurea *honoris causa* da parte dell'Università di Perugia.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

C. 4592 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco ZACCHERA (Pdl), *relatore*, fa presente che l'Accordo in esame, firmato il 15 dicembre 2009 a Roma e composto da un breve Preambolo e di 19 articoli, impegna le parti a fornire assistenza attraverso le autorità doganali per garantire il totale rispetto della normativa doganale e prevenire le infrazioni.

Ritiene opportuno sottolineare la rilevanza dell'economia nipponica nel nostro sistema di scambi commerciali: nei primi sei mesi di quest'anno, secondo i dati forniti dall'ICE, le importazioni da parte del Giappone dai paesi dell'Unione europea si sono rafforzate: è quindi cresciuto l'export dalla Germania, dalla Francia e, in modo più intenso dall'Italia (+12,8 per cento rispetto all'anno precedente): il nostro Paese resta il terzo fornitore europeo davanti al Regno Unito, con un valore pari a circa 3,033 miliardi di euro, mentre le esportazioni nipponiche in Italia si sono contratte del 13,2

per cento, determinando un attivo della bilancia commerciale a nostro favore, pari a 874,6 milioni di euro.

L'accordo delinea un quadro giuridico appropriato per l'istituzione di idonee forme di collaborazione amministrativa nel settore doganale; l'accordo è altresì compatibile con l'ordinamento comunitario poiché disciplina a livello intergovernativo aspetti della materia doganale non coperti dall'accordo di mutua assistenza sottoscritto dalla Comunità europea e dal Governo giapponese nel gennaio 2008.

In particolare, il campo di applicazione impone l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali, per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Si introduce l'obbligo dello scambio di informazioni e dell'assistenza, su richiesta e spontanea. Sono previste specifiche ipotesi di deroga, ma anche la fornitura di reciproca assistenza tecnica in materia doganale tramite scambio di funzionari ed esperti oltre che di informazioni.

L'articolo 18 istituisce una Commissione mista italo-nipponica che si riunirà su richiesta di una delle due Amministrazioni doganali, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo giapponese, assistiti da esperti.

Il disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 3 agosto 2011, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 15.846 euro annui a decorrere dal 2011, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per i Fondi speciali di parte corrente del bilancio 2011-2013, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica riferisce gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione

del provvedimento. In particolare, la relazione tecnica quantifica i seguenti oneri: 4.020 euro l'anno per spese di missione e di viaggio di due funzionari (articolo 9); 4.890 euro l'anno per spese di missione e viaggio di un funzionario italiano, nonché per le spese di soggiorno in Italia di due funzionari giapponesi (articolo 13); 6.936 euro l'anno per spese di missione e di viaggio di tre funzionari, in relazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 18).

La relazione tecnica precisa, altresì, che le spese relative all'attuazione degli articoli 6 e 7 non comportano oneri aggiuntivi, in quanto tali funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo presso l'Agenzia delle dogane.

Ciò premesso auspica un celere *iter* di ratifica del provvedimento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel fare presente che si tratta del primo accordo di tale natura siglato con un Paese asiatico, si associa alle considerazioni del relatore e all'auspicio per una rapida conclusione dell'esame parlamentare del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.

C. 4564 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che l'Accordo è finalizzato ad istituire uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri ed il Canada, nel quale i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornendo liberamente i loro servizi sulla base di una competizione commerciale equa e paritaria e nel quadro di condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

È noto come la normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo sia andata incontro ad una notevole evoluzione dopo che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con le sentenze del novembre 2002, ha dichiarato non conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali (noti come *open sky*) stipulati da otto Stati membri (tra cui l'Italia) con gli Stati Uniti. A seguito della sentenza, la Commissione europea ha avviato negoziati per la conclusione di accordi globali nelle grandi regioni del mondo, al fine di rafforzare le prospettive di promozione dell'industria europea e di garantire eque condizioni di concorrenza, contribuendo al contempo alla riforma dell'aviazione civile internazionale.

L'intesa in esame si ricollega e perfeziona l'Accordo sui trasporti aerei concluso tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, ratificato dal nostro Paese con la legge 23 ottobre 2009, n. 164 ed entrato definitivamente in vigore il 1° maggio scorso. L'Accordo apporterà una serie di vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Unione europea e del Canada.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, composto di ventisei articoli e tre allegati, esso riconosce, in primo luogo, la piena libertà di fornire servizi aerei da ogni città dell'Unione europea verso ogni città nel Canada e viceversa, la graduale concessione dei diritti di traffico in parallelo con l'apertura dei mercati e la piena libertà nella fissazione delle tariffe.

Disciplina altresì, all'articolo 13, la definizione di accordi di collaborazione tra le compagnie, inclusi gli accordi *code-sharing* e di noleggio con equipaggio. Prevede contestualmente, agli articoli 6 e 7, rapporti di cooperazione fra le autorità nel settore della sicurezza aerea sia in termini di *security* che di *safety*.

L'Accordo configura inoltre una serie di misure a protezione del consumatore (articolo 10) ed forte cooperazione in materia ambientale (articolo 18). La gestione dell'Accordo è rimessa ad un comitato misto (articolo 17) con funzioni consultive, interpretative ed applicative.

Il primo allegato riporta la tabella delle rotte, il secondo allegato, nella prima sezione, elenca la proprietà ed il controllo delle compagnie di entrambe, mentre nella seconda sezione riguarda la graduale concessione dei diritti di traffico; il terzo allegato contiene l'elenco degli Accordi tra gli Stati.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo. Mi preme infine segnalare che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'applicazione dell'Accordo non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea i notevoli vantaggi che potranno derivare dalla ratifica dell'Accordo in titolo non solo sul piano economico ma anche su quello politico e dei rapporti tra l'Unione europea e il Canada.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al

termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.

C. 4565 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL) *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Georgia, concluso il 2 dicembre 2010, risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia georgiani.

L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

Al pari di altre intese già esaminate da questa Commissione, la finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi senza restrizioni, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati.

Particolare rilievo assume l'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte.

Ai sensi dell'articolo 4 le autorità competenti della Parte che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo dell'altra Parte, riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della seconda Parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti; sono escluse le determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di sicurezza, copertura assicurativa.

L'articolo 14, in tema di sicurezza aerea, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato III (Norme applicabili all'aviazione civile), parte C, dell'Accordo.

Con l'articolo 15, riguardante la Protezione della navigazione aerea, si fissano le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea specificata nell'Allegato III, parte D, dell'Accordo.

L'articolo assume una specifica rilevanza in quanto esso si riferisce all'eventualità di sequestro o atti terroristici nei confronti di aeromobili appartenenti al sistema integrato di navigazione aerea dell'Unione europea.

In base all'articolo 16 le Parti si impegnano a cooperare nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » alla Georgia e rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

L'Accordo configura inoltre una forte cooperazione in materia ambientale (articolo 17) ed una serie di misure a protezione dei consumatori (articolo 18).

L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. Le decisioni del Comitato, che si riunisce in funzione delle esigenze o a richiesta di una Parte contraente, sono adottate consensualmente e vincolanti per le Parti. Le eventuali controversie in materia di interpretazione o di applicazione dell'Accordo saranno risolte in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di Comitato misto e, in caso di mancata risoluzione in tale sede di comitato misto, attraverso una procedura di arbitrato definita dall'articolo 23.

I quattro Allegati recano rispettivamente: servizi concordati e rotte specificate (Allegato I); disposizioni transitorie (Allegato II); norme applicabili all'aviazione civile (Allegato III); elenco degli altri Stati – segnatamente: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera – cui si applicano le disposizioni relative ad autorizzazioni e revoche o limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 dell'Accordo ed all'Allegato I (Allegato IV).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra la Comunità europea e la Georgia. L'articolo dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolinea, infine, che, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che l'Accordo è utile a rimarcare l'impegno per l'avvicinamento della Georgia al consesso europeo, nonché per il consolidamento del processo in atto in tale Paese di democratizzazione,

di sviluppo economico e di rilancio di politiche sociali, con particolare riferimento alla conciliazione con le popolazioni residenti nelle regioni separatiste. Ribadisce, quindi; la particolare valenza del disegno di legge sul piano politico ed economico.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744, Rosato ed altri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 13 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso della precedente seduta il rappresentante del Governo aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge o di un emendamento per la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce che il Governo si sta adoperando per il reperimento delle necessarie risorse, anche a seguito di una sollecitazione pervenuta in tale senso ai più alti livelli istituzionali.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del prov-

vedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio ed altri, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru ed altri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 13 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, analogamente al precedente provvedimento, ricorda che nel corso di quella seduta il rappresentante del Governo aveva anticipato la presentazione di un disegno di legge, secondo l'auspicio espresso dallo stesso relatore.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che è in atto un processo di concertazione interministeriale cui prendono parte numerose amministrazioni dello Stato. Auspica quindi che il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo avvenga congiuntamente a quello del disegno di legge governativo, che si propone di dare soluzioni alle diverse rilevanti questioni coinvolte.

Augusto DI STANISLAO (IdV) conviene con il sottosegretario Craxi nel presupposto che la concertazione ministeriale si concluda entro tempi ragionevoli, al fine di evitare che tale delicata materia continui ad essere disciplinata per via giurisdizionale e non invece legislativa, come apparirebbe invece più proprio.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, ritiene che il Governo, rispetto a quanto prospettato nella precedente seduta, non

abbia ad oggi mantenuto l'impegno per la presentazione di un disegno di legge, allora definito come imminente. I problemi di fondo appaiono invece ancora irrisolti e il ritardo maturato sembra per lo più ascrivibile all'incapacità dell'Esecutivo di svolgere una fisiologica funzione di coordinamento tra settori dell'apparato dello Stato. Insiste pertanto affinché prosiegua senza ulteriori dilazioni l'iter di esame delle proposte di legge in titolo, anche alla luce del disagio segnalato da numerose realtà associative coinvolte.

Renato FARINA (PdL) concorda con l'opportunità di non sospendere l'esame parlamentare delle proposte tenendo conto, tuttavia, che si tratta di un terreno assai problematico. Si riferisce in particolare all'istituto islamico della *kafala* che presenta profili di notevole complessità sul piano del rispetto dei diritti costituzionali.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.

C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 15 settembre scorso.

Fabio PORTA (PD) si dichiara soddisfatto dell'inizio della discussione sul provvedimento approvato dal Senato, segnalando in proposito il voto contrario espresso in quella sede dal Partito Democratico, e dispiaciuto per la mancata presenza del sottosegretario Mantica che ha la delega sulle questioni relative agli

italiani all'estero. Ricordando che nella seduta precedente il sottosegretario Mantica, in maniera irrituale, aveva manifestato un certo fastidio verso un presunto eccessivo ruolo degli organismi di rappresentanza, invita a non sottovalutare l'importanza della collettività italiana all'estero che ammonta a più di quattro milioni di cittadini, senza contare la più vasta platea di coloro che sono di discendenza italiana.

Passando all'impostazione del disegno di legge in esame, rileva il fatto che, se si ritiene superato il CGIE alla luce dell'introduzione delle rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero, occorrerebbe sospendere l'esame del provvedimento in attesa di definire il futuro di tale rappresentanza, alla luce delle numerose proposte di abolizione o di ridimensionamento della stessa. Sottolinea poi l'errore commesso al Senato di accorpare la riforma del CGIE a quella dei COMITES, in ragione della diversa natura dei due organismi e del fatto che i COMITES erano già stati oggetto di riordino dopo l'introduzione del voto per gli italiani all'estero. In relazione ai COMITES intende poi ribadire la gravità del loro mancato rinnovo che rappresenta una violazione dei diritti costituzionali.

Ritiene che il testo approvato dal Senato sia eccessivamente complesso e che rifletta la tendenza al ridimensionamento della rete consolare, mentre i COMITES potrebbero rappresentare un valido antidoto, oltretutto sulla base di un impegno volontario, agli effetti negativi di tale ridimensionamento. Manifesta, quindi, forti perplessità sul prospettato forte innalzamento dei requisiti numerici per la costituzione dei COMITES e sull'adozione di un'impostazione maggioritaria per la loro elezione, paventando il rischio della creazione di potentati a livello locale e di un allontanamento dei giovani e degli oriundi dalla vita politica delle collettività.

Osserva che una riforma del CGIE appare necessaria, anche se non prioritaria, ma che non va confuso il suo ruolo con quello della rappresentanza parlamentare, posto che gli eletti all'estero non

si occupano solo dei temi relativi alle loro aree di provenienza ma sono pienamente inseriti nel complesso della vita parlamentare.

In conclusione, giudica necessario una pausa di riflessione ed un approfondimento del tema tramite specifiche audizioni e un attento ascolto delle comunità all'estero.

Marco ZACCHERA (Pdl), nel richiamare la proposta di legge in titolo C. 2005, di cui è primo firmatario, rileva che il testo licenziato dal Senato costituisce un ibrido che ha tuttavia il merito di proporre delle soluzioni ad alcuni problemi. Quanto ai COMITES, ritiene opportuno procedere ad una loro semplificazione – non certo ad una loro soppressione – sia sul piano economico che funzionale, al fine di corrispondere alle nuove realtà della presenza italiana nel mondo. Rispetto al sistema maggioritario, che vede il collega Porta contrario, osserva che esso favorisce maggiore ordine e funzionalità rispetto al metodo proporzionale e alla pratica di veti incrociati. Rispetto al numero di firme necessarie per la presentazione di liste, esprime talune perplessità, come pure sul tema delle quote, in ragione della difficoltà concreta di individuare candidati rientranti nei profili di età e di genere e in numero sufficiente a garantire lo svolgimento delle elezioni.

Richiama la necessità di contenere l'esame parlamentare entro i tempi indicati dal sottosegretario Mantica rispetto alla scadenza del dicembre del 2012.

Passando al CGIE, ritiene doveroso procedere ad una sua profonda revisione, considerati gli attuali elevati costi e i ridotti vantaggi per le comunità degli italiani nel mondo. Sarebbe sicuramente necessario procedere a riformare il sistema attuale, che assicura ai partiti un potere di nomina dei membri del CGIE, laddove occorre invece che i parlamentari eletti all'estero siano coinvolti nella composizione del Consiglio. Nell'impostazione vigente il CGIE è indubbiamente una duplicazione di rappresentanza che non rea-

lizza la visione di fondo, concepita dal collega onorevole Tremaglia, che assicurava agli eletti all'estero una specifica riconoscibilità.

Complessivamente ritiene che il testo in esame costituisca una base di lavoro condivisibile, alla quale apportare modifiche che potranno essere auspicabilmente ispirate anche alle proposte contenute anche nel richiamato provvedimento C. 2005.

Marco FEDI (PD) ritiene che il Parlamento debba operare con serietà e dunque nella considerazione dei tempi disponibili entro la fine del 2012. Nel sottolineare che vi è piena condivisione sull'opportunità di approvare una riforma del sistema di rappresentanza degli italiani all'estero, osserva che il provvedimento in esame, pur non configurando un intervento di grande portata riformatrice, ha ottenuto considerazione da parte del Governo e può rappresentare un valido punto di partenza.

Sottolinea, tuttavia, che vi è una prima anomalia, connessa ai ripetuti interventi di tagli alle risorse destinate agli italiani nel mondo, che sembra contraddire il proposito di dedicare a questo settore nuove energie e impegni, anche di natura finanziaria.

Evidenzia che gli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo sembrano convergere sul presupposto del mantenimento della circoscrizione « Estero » e della legge n. 459, cui il testo opera numerosi riferimenti.

Tenuto conto dell'*iter* di esame delle proposte di riforma costituzionale, in corso al Senato, appare necessario procedere con cautela e monitorando la situazione complessiva.

Rinvia quindi ad una fase successiva la considerazione relative all'articolato, suscettibile, a suo avviso, di sostanziali miglioramenti.

Guglielmo PICCHI (PdL) osserva che il testo approvato al Senato è frutto di un lavoro complesso, su cui gli schieramenti di maggioranza e opposizione si sono a lungo confrontati. A suo avviso, una sop-

pressione della circoscrizione « Estero » non appare attuale, secondo quanto il suo gruppo ha peraltro fatto presente al Senato, mentre è prevedibile una riduzione del numero dei parlamentari eletti all'estero. Ritiene opportuno procedere alla riduzione del numero dei COMITES, mentre per quanto concerne il CGIE, esso dovrebbe trasformarsi in una conferenza annuale. Considera non urgente modificare il sistema elettorale in vigore mentre suggerisce la soppressione dell'obbligo di raccolta delle firme a causa dell'impatto sulla mole di lavoro e sull'efficienza del personale amministrativo. Osserva, infine, che il provvedimento contribuisce a dare dignità ai COMITES, definiti conformemente al loro ruolo quali organi di rappresentanza degli italiani all'estero.

Francesco TEMPESTINI (PD) segnala la necessità di disporre di ulteriori tempi per la conclusione dell'esame preliminare del provvedimento al fine di consentire ad alcuni colleghi impossibilitati a partecipare alla seduta odierna di svolgere i propri interventi. Ritiene che, esaurita questa fase, sarà opportuno procedere allo svolgimento dei già richiamati approfondimenti istruttori per poi tornare a riaprire il confronto tra i gruppi.

Roberto ANTONIONE (PdL) concorda con il collega Tempestini in ragione della necessità di consentire ai gruppi di esprimersi in modo compiuto sull'importante provvedimento in esame, prima di procedere al previsto ciclo di audizioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-05354 Di Stanislao: Sul pieno riconoscimento dei diritti soggettivi dei militari | 59 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 61 |
| 5-05356 Ruggia: Sui recenti sviluppi della situazione del Poligono di Salto di Quirra ... | 60 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 62 |
| 5-05357 Porfidia: Sul monitoraggio della patologia PTSD, denominata « nevrosi da guerra » ... | 60 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 63 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 60 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

5-05354 Di Stanislao: Sul pieno riconoscimento dei diritti soggettivi dei militari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) osserva che il proprio atto di sindacato ispettivo pone in evidenza una questione – quella della grave condizione dei diritti dei militari italiani – denunciata anche in sede europea. Al riguardo, richiama l'illustrazione di un rapporto su tale tema recentemente fatta in occasione del 103° *presidium meeting* dell'EUROMIL, laddove è stata evidenziata la grave e anacronistica situazione di malessere e di privazione dei diritti dei militari italiani, ulteriormente aggravatasi con l'entrata in vigore del nuovo codice dell'ordinamento militare. In quella sede, il presidente dell'EUROMIL ha finanche comunicato l'intendimento di presentare una formale istanza di intervento del Consiglio d'Europa su tale tema. Nel dichiararsi, quindi, insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, preannuncia la presentazione di altri atti di sindacato ispettivo su tale problematica, funzionali ad un suo ade-

guato approfondimento, nell'auspicio che la situazione denunciata possa migliorare.

5-05356 Ruggia: Sui recenti sviluppi della situazione del Poligono di Salto di Quirra.

Amalia SCHIRRU (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), nel dare atto al rappresentante del Governo di aver fornito ampi elementi di informazione riguardanti l'accertamento della situazione ambientale del poligono di Salto di Quirra, soprattutto con riferimento all'ambito sanitario che ha interessato la popolazione residente nella zona e gli animali ivi allevati, si dichiara tuttavia del tutto insoddisfatta della risposta. L'atto di sindacato ispettivo in titolo prende le mosse dalla circostanza che è stata autorizzata la ripresa delle operazioni militari e non quella dell'utilizzo di tali aree anche per gli usi civili legati alla pastorizia. In più, viene respinta anche ogni iniziativa volta a consentire la ripresa di attività di pastorizia in aree diverse. Nella risposta del rappresentante del Governo si sarebbe dunque aspettata una maggiore considerazione della necessità di rispettare gli impegni assunti dal Ministero della difesa e dalla regione Sardegna di offrire aiuto a quelle attività economiche danneggiate dai noti eventi di inquinamento. Richiama dunque l'attenzione del Governo sullo stato di disperazione dei soggetti interessati affinché il Ministero della difesa possa attivarsi anche in assenza di pronunciamenti da parte delle autorità giudiziarie.

5-05357 Porfidia: Sul monitoraggio della patologia PTSD, denominata « nevrosi da guerra ».

Americo PORFIDIA (PT) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Americo PORFIDIA (PT), osserva che la risposta fornita dal rappresentante dell'Esecutivo non affronta il quesito specificamente posto nell'atto di sindacato ispettivo. Essa, infatti, non fornisce chiarimenti in merito all'enorme differenza emersa tra il dato fornito dal Ministero della difesa riguardante i militari italiani impegnati nei teatri operativi delle missioni internazionali affetti da sindrome da disturbi post-traumatici da stress, nota come PTSD, e quelli, invece, che sono stati registrati in altri Paesi che partecipano ad operazioni di identico tenore. Ritiene che il grande divario debba fare riflettere sull'opportunità di istituire una Commissione di studio incaricata di accertare quale sia il reale numero di casi di PTSD nell'ambito dei soldati che hanno fatto parte dei nostri contingenti militari impiegati nei vari teatri operativi, dal momento che non risulta plausibile attribuire tale divario a differenti attività svolte dai contingenti dei vari Paesi essendo essi tutti impiegati in operazioni il cui rischio è equivalente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo, d'intesa con il presentatore, non avrà luogo nella seduta odierna l'interrogazione n. 5-05355 Gidoni, sulla bonifica dell'area danneggiata dall'aereo precipitato presso il comune di Zoldo Alto e sulla liquidazione degli indennizzi. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05354 Di Stanislao: Sul pieno riconoscimento dei diritti soggettivi dei militari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei ricordare, in primo luogo, che i diritti e le tutele del personale delle Forze armate oltre ad essere riconosciuti come posizioni soggettive del singolo sono garantiti, nel nostro Paese, anche dall'istituto della rappresentanza militare che è «lo strumento con cui il legislatore ha salvaguardato le ragioni funzionali delle Forze armate e, al tempo stesso, ha dato attuazione al concetto costituzionale secondo cui l'ordinamento militare si informa allo spirito democratico della Repubblica.... » (sentenza della Corte Costituzionale n. 499/1999).

Con tale sentenza, è bene sottolinearlo, la Corte Costituzionale, chiamata a vagliare costituzionalmente la legittimità dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978 (ora correttamente riassetato negli articoli 1475 e 2042 del decreto legislativo n. 66 del 2010) nella parte in cui vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali, ha chiaramente indicato, tra l'altro, che « la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari non recede di fronte alle esigenze della struttura militare ».

Faccio presente, altresì, che nel tempo il legislatore ha costantemente mostrato attenzione alle istanze avanzate dagli organi della rappresentanza militare, con riguardo a una più compiuta definizione degli spazi di intervento e autonomia ad essi riservati.

In tal senso, sono stati approvati dal Parlamento provvedimenti di legge tra cui cito, a titolo dimostrativo, la legge n. 183 del 2010 che, in aderenza a quanto sostenuto dagli Stati Maggiori di Forza armata e in linea con quanto auspicato dall'organo centrale della rappresentanza militare (COCER), su proposta del Governo, all'articolo 19 ha riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze armate e di polizia, conferendo espressamente a tale organo rappresentativo un ruolo più incisivo nell'attività dei periodici rinnovi contrattuali.

In considerazione di quanto rappresentato, mi sembra evidente che non si possa parlare di « grave ed anacronistica situazione di malessere e di privazione dei diritti dei militari italiani » e che, al contrario, la Difesa è consapevole dell'importanza che riveste sia tale problematica, sia lo strumento della rappresentanza militare, con il quale vengono salvaguardati il rispetto della peculiarità militare, le ragioni funzionali delle Forze armate e la reale rappresentanza del personale militare.

Con riferimento, invece, alla vicenda relativa al maresciallo Bonaccorso, rendo noto che il GUP presso il Tribunale militare di Verona ha fissato per il 21 settembre p.v. l'udienza preliminare, in conseguenza della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore Militare nei confronti dello stesso.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05356 Ruggia: Sui recenti sviluppi della situazione del Poligono di Salto di Quirra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nella generale attenzione che la Difesa ha posto, in particolare negli ultimi anni, riguardo alla doverosa tutela della salute del proprio personale e dei cittadini che abitano nelle aree limitrofe del Poligono Interforze del Salto di Quirra, è stato già predisposto uno stanziamento per finanziare un progetto di ricerca *ad hoc*, sotto l'egida del Comitato per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CPCM), che prevede il «*follow-up* delle patologie incidenti sul personale militare e civile del Poligono Interforze di Salto di Quirra, in relazione alle esposizioni presenti negli ambienti di lavoro», a cura del prof. Cocco, direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro presso l'Università di Cagliari.

Il prof. Cocco, tra l'altro, ha già presentato i risultati dello studio statistico sull'incidenza dei tumori nel territorio e nelle zone limitrofe al PISQ (sono stati presi in esame i tredici comuni circostanti l'area del poligono), mettendo in evidenza come l'incidenza delle patologie tumorali nella popolazione residente nei comuni limitrofi al poligono sia ampiamente inferiore a quella della popolazione di riferimento.

Tuttavia, al fine di dare maggiore forza e incisività agli interventi posti in essere per il controllo dello stato di salute della popolazione e per la sicurezza alimentare, la ASL di Lanusei ha avviato la pianificazione per la realizzazione di un programma di interventi aggiuntivi, quali:

costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale (Istituto Superiore della Sa-

nità/Provincia/Comuni/Servizio della Prevenzione Regionale/Istituto zoo-profilattico sperimentale della Sardegna) per pianificare uno studio epidemiologico dettagliato e una indagine sugli animali, per l'intera provincia, con focalizzazione sulle aree adiacenti il poligono;

potenziamento delle dotazioni organiche dei servizi veterinari;

costruzione del profilo della salute del territorio interessato.

La Difesa attende, comunque, con fiducia l'esito dell'attività d'indagine della Procura di Lanusei, nella certezza di poter fare chiarezza sulle numerose informazioni che periodicamente riguardano la parte del territorio della Regione Sardegna interessata dalla presenza della base.

In considerazione di ciò e tenuto conto sia del notevole impegno profuso dalla Difesa per fornire risposte certe alle problematiche emerse nell'area di Quirra, sia che allo stato attuale non sono risultate, in alcuna sede, evidenze circa eventuali correlazioni tra le attività militari e le patologie/malformazioni riscontrate nella popolazione locale e negli animali, non si ravvisa, ad oggi, l'esigenza di assumere specifiche iniziative volte a definire stanziamenti straordinari per avviare quanto richiesto dall'onorevole interrogante.

Con particolare riferimento alla procedura di risarcimento a favore della popolazione e delle aziende colpite, la Difesa è chiamata a rispondere esclusivamente a seguito di eventuale sentenza processuale di condanna.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05357 Porfidia: Sul monitoraggio della patologia PTSD, denominata « nevrosi da guerra ».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'analisi dei dati epidemiologici disponibili, relativi al disturbo post-traumatico da stress (DPTS), riporta 267 casi di DPTS nelle Forze armate, di cui 3 casi riguardanti militari rientrati dai teatri operativi per esigenze sanitarie e trasferiti presso il Policlinico Militare « Celio » (struttura ROLE 4, ovvero livello nazionale della organizzazione sanitaria della NATO), nel periodo compreso da maggio 2005 ad agosto 2011.

La Difesa, attraverso il competente ufficio della Sanità militare, si è già attivata per monitorare il fenomeno; allo stato, è in corso un censimento di tale disturbo e di altri disturbi mentali conseguenti all'impiego del personale militare nei teatri operativi, sulla base della casistica nazionale dedotta dalle segnalazioni degli Ospedali Militari dei Dipartimenti Militari di Medicina Legale, delle Commissioni Mediche Ospedaliere e delle Infermerie di Corpo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 64 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 75 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 398 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) | 68 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo. Atto n. 400 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 72 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 73 |
| Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 73 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 74 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.50.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma

degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda preliminarmente che nella seduta del 20 settembre 2011 la Commissione

bilancio ha espresso il proprio parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge in esame, rinviando il seguito dell'esame delle altre proposte emendative alla seduta odierna. In particolare, rileva che il Governo si era riservato di effettuare un approfondimento in ordine alle implicazioni finanziarie dell'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione. Segnala, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che contiene tre proposte emendative ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalla Commissione bilancio del 20 settembre 2011. In particolare, osserva che l'emendamento Lanzillotta 9.32 dispone che le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di ricerca ed innovazione da essere ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi focalizzati sulla sicurezza delle cure e sulla riduzione dei rischi emersi dai sistemi di segnalazione. Al riguardo, premesso che la proposta emendativa non sembra presentare effetti finanziari negativi per le regioni e le aziende sanitarie, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. Rappresenta, inoltre, che l'emendamento Lanzillotta 14.34, che integra le disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico al fine di tenere conto dell'accessibilità dei dati, non sembra determinare effetti finanziari. Da ultimo, rileva che l'emendamento Lanzillotta 15.31 dispone un censimento nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto, da parte del Ministero della salute, nonché l'avvio, sempre da parte dello stesso dicastero, di uno studio e dell'introduzione delle attività di telemedicina e teleconsulto nel nomenclatore tariffario nazionale per prestazioni sanitarie *on line*. Al riguardo osserva che le attività previste dall'emendamento appaiono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna quantificazione né copertura. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.0100, relativo al personale universitario convenzionato operante presso le aziende ospedaliere universitarie, esprime parere contrario in quanto comporta maggiori oneri non quantificati, né coperti. In particolare osserva che il comma 3 appare incoerente con quanto previsto nei precedenti commi e, prevedendo il rimborso all'università del trattamento fondamentale, determina per il servizio sanitario nazionale maggiori oneri non quantificati, né coperti, e per l'università risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente spettanti ai sensi della legislazione vigente. Fa presente che il comma 4, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e successivi del decreto legislativo n. 502 del 1992, riguardanti la dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, anche a tutto il personale universitario con trattamento economico equiparato alla dirigenza del servizio sanitario nazionale dell'area III, compreso il personale delle elevate professionalità, comporta maggiori oneri per il servizio sanitario nazionale, non quantificati, né coperti. Rileva che parimenti onerosa risulta l'ulteriore previsione contenuta nel comma in esame relativa all'opzione riservate ai medici appartenenti alla categoria delle elevate professionalità tra l'equiparazione al personale ospedaliero e ai ricercatori universitari. Fa presente, infine, che la disposizione contenuta al comma 4, che stende ai medici universitari e ai ricercatori universitari la possibilità di permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, sulla base delle disposizioni contenute agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992, determina maggiori oneri a carico di tutti i servizi sanitari regionali nei quali sono previsti e finanziariamente scontati blocchi del turn-over, con particolare riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Osserva, inoltre, che non può rilevarsi che la proposta emendativa determina l'ampliamento del campo di applicazione di disposizioni connotate da sistematicità, in

controtendenza rispetto al generale processo di armonizzazione dei regimi pensionistici. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 15.31, mentre non formula osservazioni in riferimento alle ulteriori proposte emendative richiamate dal relatore.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva come il provvedimento stia assumendo progressivamente i connotati di una riforma sanitaria e pertanto ritiene opportuno un approfondimento anche da parte dei competenti uffici della Camera sull'effettiva portata finanziaria delle misure in esame.

Massimo VANNUCCI (PD) nel rilevare come si stia delineando l'espressione di un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 11.0100 della Commissione, ritiene necessario che la Commissione bilancio sia estremamente rigorosa nei propri lavori, anche al fine di contrastare la tendenza a fare della Camera una *dependance* del Senato. A questo proposito, ricorda che in questi ultimi giorni sono state assunte numerose decisioni che pongono a rischio gli equilibri di bilancio, richiamando in primo luogo la scelta, che giudica erronea, di esprimere un parere contrario senza richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sull'istituzione di una nuova Cassa per la gestione del metano per autotrazione, in controtendenza rispetto alla tendenza a ridurre gli organismi pubblici. Parimenti, giudica con preoccupazione quanto avvenuto nella giornata di ieri in Assemblea, quando sono state approvate proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario. Nel ritenere come una tale situazione sia incompatibile con l'intento di introdurre la regola del pareggio di bilancio nella nostra Costituzione, invita il presidente a farsi portatore dell'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, osservando tuttavia come la Commissione debba svolgere in piena autonomia le proprie valutazioni senza appiattirsi sul parere espresso dal Governo.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il provvedimento stia diventando il veicolo per l'approvazione di una serie di disposizioni poco attinenti all'originaria portata del medesimo, in un'ottica da fine stagione. Richiamando l'approvazione da parte dell'Assemblea di talune proposte emendative dell'opposizione con il parere contrario della Commissione, ritiene che occorra svolgere il necessario ruolo di approfondimento sulle singole disposizioni e fa presente che in Assemblea si potrebbe anche decidere un'inversione dell'ordine del giorno posponendo tale provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione ed il relativo subemendamento Binetti 0.10.0100.1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che la formulazione della proposta emendativa testé trasmessa non presenti profili problematici di carattere finanziario, malgrado il comma 4 non rappresenti una garanzia assoluta in tale senso. Non formula osservazioni sul subemendamento Binetti 0.10.0100.1.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, il quale prevede che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa, osserva che, sul piano finanziario, esso è corredato da una clausola di neutralità finanziaria, precisa che l'inserimento avviene su base volontaria e non dà luogo alla corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto a quelli erogati a legislazione vigente. Parimenti non rileva profili problematici sotto il profilo finanziario per il subemendamento Binetti 0.10.0100.1.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) esprime dubbi sulla neutralità finanziaria dell'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, pur prendendo atto della previsione, al comma 1, del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e della presenza di una clausola di invarianza riferita ai commi 1, 2 e 3. Ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza di oneri per la finanza pubblica, ritiene che dovrebbe valutarsi se l'attribuzione di responsabilità assistenziali agli specializzandi non determini il riconoscimento di trattamenti economici e previdenziali ulteriori rispetto a quelli attualmente corrisposti. Pur ritenendo encomiabili le finalità della proposta emendativa, reputa che non possa escludersi che da essa derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, a dispetto delle previsioni della clausola di invarianza, che rischia di dimostrarsi una affermazione apodittica, difficilmente verificabile *a posteriori*.

Marco CALGARO (UdCpTP), nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Ciccanti, ricorda che già oggi gli specializzandi svolgono un ruolo negli ospedali e osserva che le disposizioni di cui alla proposta emendativa della Commissione affari sociali 10.0100 potrebbero dare luogo a contenzioso e a richieste di assunzione degli specializzandi presso le strutture ospedaliere, come già avvenuto in altre occasioni, con conseguenti problemi per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARIANELLO (PdL), pur apprezzando le considerazioni del collega Calgaro, osserva che esse si riferiscono ad un contesto normativo ormai superato, che in passato ha determinato l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica. Segnala, invece, che, a decorrere dai primi anni '90 del secolo scorso, la normativa in materia di retribuzione degli specializzandi è stata profondamente rivista e, pertanto, a suo avviso la proposta emendativa non dovrebbe determinare oneri per la finanza pubblica. Rileva, peraltro, che l'approvazione della proposta emendativa avrebbe effetti bene-

fici, in quanto consentirebbe di rafforzare la preparazione pratica degli specializzandi, completandone la formazione di carattere teorico, e di mettere in campo nuove risorse umane, che altrimenti rischierebbero di essere sottoutilizzate. In questo contesto, ritiene altresì condivisibile il contenuto del subemendamento Binetti 0.10.0100.1

Marco CALGARO (UdCpTP), pur condividendo le osservazioni dell'onorevole Marinello, fa presente che, attualmente, le scuole di specializzazione stipulano convenzioni con gli ospedali e non risulta chiaro il valore aggiunto della norma in discussione. Ribadisce la preoccupazione che la stessa potrebbe dare luogo a contenzioso.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, sottolinea che l'articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione presenta adeguati meccanismi di salvaguardia finanziaria e consentirebbe di superare problemi comuni nella prassi.

Marco CALGARO (UdCpTP) sottolinea come, malgrado il dettato normativo sia tutt'ora chiaro, l'effettiva applicazione abbia dato luogo ad abusi che andrebbero perseguiti, ma rileva come ciò sia un problema di attuazione più che di formulazione della norma.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 9.32, le proposte emendative riferite agli articoli da 11 a 16 contenute nel fascicolo n. 2, nonché l'articolo aggiuntivo 10.0100 e il subemendamento 0.10.0100.1, riferiti al disegno di legge C. 4274-A, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.33, 12.34, 15.1, 15.31 e 16.31 e sugli articoli aggiuntivi 11.0100, 14.030 e 16.030 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Maino MARCHI (PD), richiamando le considerazioni formulate nella seduta di ieri, ritiene che non vi siano ragioni per esprimere un parere contrario sugli emendamenti Miotto 12.33 e 12.34, anche alla luce delle valutazioni svolte in passato dalla Commissione in occasione dell'esame di proposte emendative di analogo contenuto. Pertanto, rilevando che il Governo ha espresso un parere contrario sull'emendamento Miotto 12.34, per motivazioni che comunque giudica non condivisibili, ritiene che sia necessario, quantomeno, escludere l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Miotto 12.33.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, accedendo alla richiesta dell'onorevole Marchi, riformula la proposta di parere, espungendo dal novero degli emendamenti con parere contrario l'emendamento Miotto 12.33 (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 398.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di regolamento, che disciplina il reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, segnalando che lo schema è corredato di una relazione tecnica, che dà conto di come le procedure di reclutamento saranno realizzate senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, rileva che l'articolo 17, comma 4, dello schema consente al personale che transita dai ruoli di Ferrovie dello Stato Spa e società collegate ai ruoli dell'Agenzia di conservare l'iscrizione a fondi di previdenza complementare e le relative prestazioni. Pur rilevando che i predetti passaggi devono avvenire nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, osserva che la previsione potrebbe determinare un incremento dei costi unitari dei transiti, tenuto conto che i fondi di previdenza complementare, di norma, prevedono che il contributo versato dal lavoratore sia integrato con un versamento a

carico del datore di lavoro e che possano essere conferite quote dei trattamenti di fine rapporto. In proposito giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Anche per quanto attiene alle disposizioni che prevedono la stipula di apposite polizze assicurative per i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni professionali da parte del personale dell'Agenzia che, al pari delle precedenti, non sembrano trovare riscontro diretto nelle norme regolatrici di cui al decreto legislativo n. 162 del 2007, osserva che si tratta di previsioni che potrebbero determinare un maggior onere unitario di personale rispetto alle previsioni effettuate in sede di approvazione delle norme istitutive dell'Agenzia. Anche in merito a tale aspetto ritiene necessario acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione. Fa presente che analoghi chiarimenti andrebbero forniti con riferimento alle attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale, finalizzate ad elevare il livello delle professionalità interne, che l'Agenzia dovrà realizzare.

Per quanto concerne le modalità di copertura adottate per le spese di personale, rileva che le norme richiamano il « limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 ». Poiché l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressamente richiamato dall'articolo 20 del provvedimento in esame, dispone che le nuove assunzioni possono essere effettuate nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica, ritiene che andrebbe chiarito a quale parte delle risorse *ex* articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 le norme in esame facciano specificamente riferimento. Ciò al fine di verificare che si tratti di somme che rispondano effettivamente ai requisiti indicati dalla citata norma del decreto-legge n. 78 del 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria rileva l'opportunità, in armonia con quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, di esplicitare che all'attuazione del regolamento si prov-

veda nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Rileva, inoltre, che la disposizione in esame, nel prescrivere l'invarianza degli oneri, fa riferimento all'aggregato del bilancio dello Stato, mentre, considerata la natura dell'Agenzia, sembrerebbe preferibile fare riferimento a quello della finanza pubblica. Su tale punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in merito a quanto disposto all'articolo 17, comma 4, dello schema di regolamento in oggetto, che, nei limiti delle risorse disponibili, consente al personale che transita dai ruoli di Ferrovie dello Stato Spa e società collegate ai ruoli dell'Agenzia di conservare, ove possibile, l'iscrizione a fondi di previdenza complementare e le relative prestazioni, fa presente che per la quantificazione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Agenzia, riportate all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007, si è già fatto riferimento a tutti i costi sopportati dal gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresi quelli relativi al proprio personale. Ritiene, pertanto, che quanto previsto nello schema di regolamento debba essere confermato. Osserva che ciò risulta valido anche per quanto attiene alle disposizioni dello schema di regolamento che prevedono la stipula di apposite polizze assicurative per i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni professionali da parte del personale dell'Agenzia, polizze e coperture assicurative di cui il personale delle Ferrovie dello Stato utilizzato dall'Agenzia già usufruisce per lo svolgimento delle mansioni transitate all'Agenzia stessa. Rileva che lo schema di regolamento prevede all'articolo 15 che l'Agenzia promuova ed attui, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione e di aggiornamento del proprio personale per migliorare il livello di prestazione, assicurare la continuità operativa dei servizi incrementandone qualità ed efficienza e per sostenere i processi di cambiamento organizzativo. Osserva che si tratta di una

attività che, sempre nei limiti delle risorse disponibili, sicuramente l'Agenzia deve promuovere, specie in considerazione della delicatezza dei compiti istituzionali ad essa attribuiti e del cambiamento introdotto dal decreto legislativo n. 162 del 2007, che ha disposto il passaggio di importanti compiti di presidio della sicurezza ferroviaria da una società ad una amministrazione pubblica. Fa presente, infine, che varie attività di formazione già gravavano sul personale delle Ferrovie dello Stato e che, pertanto, di tali oneri si è già tenuto conto. Ritiene, quindi, che quanto previsto nello schema di regolamento debba essere confermato. In merito al chiarimento relativo a quale parte delle risorse di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 la disposizione di cui all'articolo 20 dello schema di regolamento faccia riferimento, dichiara che tutte le entrate dell'Agenzia hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana. Fa presente che anche le « entrate proprie » di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale o commerciale, ma sono riferite a requisiti o attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere per tutta la durata dell'attività e che l'Agenzia deve effettuare. Fa presente, inoltre, che anche la relazione tecnica al decreto legislativo n. 162 del 2007, nella sezione II, lettera c), chiarisce che agli oneri relativi al personale dell'Agenzia si potrà far fronte avvalendosi delle risorse indicate all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e c), dello stesso decreto legislativo. Ritiene opportuno, pertanto, specificare, all'articolo 20 dello schema di regolamento, che tutte le risorse di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 hanno le caratteristiche sopra indicate. Rileva che l'articolo 21, comma 1, dello schema di regolamento fa riferimento all'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le risorse trasferite dallo Stato per il funzio-

namento dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 sono annualmente allocate in un apposito capitolo di bilancio dello Stato, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Concorda, infine, con l'opportunità di esplicitare che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

le disposizioni in materia di formazione, copertura assicurativa e previdenza complementare previste, rispettivamente, dagli articoli 15, 16 e 17, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di adempimenti ai quali l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie già fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente;

tutte le entrate dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individuate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 hanno carattere certo e continuativo, in quanto scaturiscono da obblighi di legge che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana;

ritenuta l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 21, al fine di:

prevedere che all'attuazione dello schema di decreto si provveda nel rispetto dei vincoli alle assunzioni per i nuovi enti, previsti dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato dall'articolo 20 del provvedimento in esame, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007;

riferire la clausola di invarianza ivi prevista all'aggregato della finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato, in quanto l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è inserita nel conto consolidato della amministrazioni pubbliche;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Fermi restando i vincoli previsti per le nuove assunzioni dall'articolo 20, all'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che, ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2007, solo una parte del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie proviene dal Ministero dei trasporti e dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, mentre la restante quota della pianta organica dovrà essere coperta attraverso procedure di reclutamento indette dall'Agenzia stessa. Nel rilevare che il personale che verrà assunto, che dovrà essere in possesso di requisiti di

elevata professionalità, difficilmente potrà accontentarsi degli stipendi attualmente erogati ai dipendenti ministeriali e del gruppo Ferrovie dello Stato, si chiede con quali risorse si provvederà alle nuove assunzioni, dubitando che esse potranno realizzarsi senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, come affermato dall'articolo 21 dello schema in esame.

Roberto MARMO (PT) fa presente che la relazione precisa, inoltre, che le risorse finanziarie dell'Agenzia sono quelle individuate dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 162 del 2007 e derivano, in primo luogo, da trasferimenti da parte dello Stato, nella misura di 11.900.000 euro annui; in secondo luogo, da entrate proprie, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia; infine dalle somme introitate in conseguenza dell'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposte dalle imprese ferroviarie a RFI Spa e versato all'Agenzia. Rappresenta che la relazione tecnica prosegue affermando che le maggiori entrate derivanti dalle entrate proprie e dall'incremento dei canoni d'accesso consentono, oltre allo sviluppo delle attività istituzionali, il completamento dell'organico dell'Agenzia sino alla dotazione organica massima di 300 unità, stabilita all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 162 del 2007. Osserva che il completamento dell'organico è funzionale all'esigenza di estendere le competenze dell'Agenzia alle reti secondarie, cioè alle reti diverse da quella in gestione a RFI Spa. Rileva che l'aumento della dotazione organica fino al massimo di 300 unità resta comunque subordinato all'effettivo incremento delle risorse proprie, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 162 del 2007. Osserva quindi che assumeranno particolare rilevanza gli incrementi delle entrate proprie derivanti dalle maggiori attività che l'Agenzia stessa dovrà

svolgere, ai fini della copertura degli oneri necessari per il completamento dell'organico fino al massimo di 300 unità, che avverrà gradualmente nel tempo e nei limiti delle risorse dell'Agenzia. Sottolinea, in proposito, che l'ingresso nel sistema delle reti secondarie comporterà necessariamente un ulteriore incremento delle attività dell'Agenzia e, quindi, delle entrate. Evidenzia infine che il rilievo relativo all'articolo 21 è volto comunque a precisare che all'attuazione del regolamento in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene quindi che si possa procedere all'espressione del parere.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Atto n. 400.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, illustra il contenuto dello schema, che disciplina la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sotto il profilo finanziario, osserva che le minori spese derivanti dall'introduzione delle norme in esame dovrebbero concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente quantificati con riferimento all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 78 del 2010.

Giudica, pertanto, opportuno che il Governo fornisca un quadro aggiornato dei risparmi finora conseguiti in relazione alla riduzione dei costi degli organi collegiali prevista dall'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto e delle ulteriori economie attese dalla riorganizzazione in atto. Per quanto attiene ai profili sistematici del procedimento, ricorda che l'Istituto per il credito sportivo rappresenta in sostanza l'ultima banca pubblica residua a seguito della privatizzazione realizzata nel 1990 e che il suo capitale è detenuto in misura maggioritaria da azionisti privati. In proposito, osserva che con la prevista riorganizzazione dell'Istituto tali soci privati sarebbero sottorappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione, ricordando il contenzioso attualmente in corso proprio a motivo di tale circostanza. Nel segnalare, altresì, che allo stato l'Istituto è sottoposto a una procedura di commissariamento, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dello schema di regolamento al fine di verificare le implicazioni sistematiche del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente di rinviare il provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che L'Assemblea ha trasmesso cinque nuove proposte emendative. In particolare, fa presente che sono stati trasmessi quattro subemendamenti all'articolo aggiuntivo 10.0100: di questi, il subemendamento 0.10.0100.1 (*nuova formulazione*) rappresenta una riscrittura meramente formale dell'emendamento 0.10.0100.1 la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta nella giornata odierna. Segnala, inoltre, che i subemendamenti Palumbo 0.10.0100.2, 0.10.0100.3 e 0.10.0100.4 sono volti a rafforzare le previsioni di neutralità finanziaria già disposte dall'articolo aggiuntivo al quale sono riferite. Da ultimo, fa presente che l'articolo aggiuntivo 16.0100 della Commissione si limita a prevedere che alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento si applichino fino all'entrata in vigore delle norme adottate dalle Regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dal provvedimento in esame. Osserva, pertanto, che le proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le proposte emendative in esame non recano profili problematici per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati l'articolo aggiuntivo 16.0100 e i subemendamenti 0.10.0100.1 (*nuova formulazione*), 0.10.0100.2, 0.10.0100.3 e 0.10.0100.4, riferiti al disegno di legge C. 4274-A, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il Governo si era impegnato a fornire chiarimenti in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dà conto del contenuto di una nota trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale si rappresenta che la proposta legislativa, al di là delle considerazioni sui fini perseguiti, basa la sua efficacia e la sua fattibilità in termini

operativi sulla costituzione all'interno di una struttura pubblica centrale di una banca dati che riguardi sia i titolari di patenti nautiche che il naviglio da diporto iscritto nei registri. Sotto il profilo della quantificazione degli elementi oggetto della proposta di legge, fa presente che l'ultimo dato statistico ufficiale, rilevato dal conto nazionale dei trasporti, e aggiornato al 31 dicembre 2009, riporta 81.592 iscrizioni totali e 31.305 patenti rilasciate nell'anno 2009 con un andamento tendenzialmente crescente. In merito al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei corsi di aggiornamento conferma che gli oneri sono a carico dei richiedenti mediante tariffe da definire con apposito decreto. In relazione ai compiti di controllo ed agli obblighi di comunicazione previsti dal testo evidenzia che, stante la natura non particolarmente complessa delle attività a cura delle singole amministrazioni, gli stessi possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene in sede di espressione del parere dovrà prestarsi attenzione ai profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, verificando in particolare che le risorse in conto capitale non siano utilizzate per la copertura di spese di parte corrente, determinando in tal modo una dequalificazione della spesa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
(C. 4274-A Governo)**

PARERE APPROVATO

La V Commissione,

esaminato l'emendamento 9.32, le proposte emendative riferite agli articoli da 11 a 16 contenute nel fascicolo n. 2, nonché l'articolo aggiuntivo 10.0100 e il subemendamento 0.10.0100.1, riferiti al disegno di legge C. 4274-A, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.34, 15.1, 15.31 e 16.31 e sugli articoli aggiuntivi 11.0100, 14.030 e 16.030 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione del professor Enrico Giovannini, Presidente del gruppo di lavoro « Economia non osservata », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale » | 76 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 76 |
| Sui lavori della Commissione | 84 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 84 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 settembre 2011.

Audizione del professor Enrico Giovannini, Presidente del gruppo di lavoro « Economia non osservata », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, adottato come te-

sto base dalle Commissioni di merito, cui sono state abbinare le proposte di legge C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 4344, l'articolo 1 individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto al fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione, nonché le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità.

In particolare, il comma 1 individua le norme giuridiche internazionali a fondamento dell'intervento legislativo nell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché negli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999.

Il comma 2 individua quale Autorità nazionale anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che si sostituirebbe pertanto in tale ruolo al Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi del medesimo comma 2 alla Commissione è affidato il compito di:

a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;

c) esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni.

d) riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per svolgere i compiti indicati dal comma 2 il comma 3 attribuisce alla Commissione poteri ispettivi, che le consentono di richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, nonché ordinare la rimozione di comportamenti o atti.

Il comma 4 disciplina invece funzioni normative, esecutive e di coordinamento che rimangono attribuite al Dipartimento della funzione pubblica, il quale le svolge anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tali funzioni riguardano:

il coordinamento nell'attuazione delle strategie di contrasto alla corruzione (lettera *a*);

la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali (lettera *c*);

la promozione e definizione di norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, secondo gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali (lettera *d*);

il supporto alle pubbliche amministrazioni, attraverso la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata (lettera *d*).

Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali valutino il livello di esposizione al rischio corruzione dei rispettivi uffici, definendo gli interventi organizzativi per presidiare il rischio medesimo e le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo la rotazione dei dirigenti e dei funzionari in tali settori.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi.

Il comma 1 ribadisce, attraverso il richiamo al decreto legislativo n. 150 del 2009, che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, richiamando in tal modo l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia.

La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.

I criteri che devono essere seguiti nella pubblicazione sono la facile accessibilità e la completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Il comma 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali appena richiamati con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006);

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.

Il comma 3 impone alle pubbliche amministrazioni, con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, anche al fine di evidenziare e risolvere eventuali anomalie.

Il comma 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, al-

meno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Il comma 6 demanda ad uno o più decreti interministeriali, da adottare sentita la Conferenza unificata Stato-regioni – Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo, ferme restando le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice degli appalti.

Il comma 7 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate dal regolamento di cui sopra, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009, e rappresenta dunque, presupposto per intentare la cosiddetta *class action* della pubblica amministrazione.

La disposizione specifica inoltre che la predetta omissione è anche valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e che eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

L'articolo 3, comma 1, reca una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina le incompatibilità, nonché il cumulo di impieghi e di incarichi da parte dei dipendenti pubblici.

In particolare, la lettera *a)* inserisce un nuovo periodo nel comma 7 dell'articolo 53, il quale attualmente prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti se non previamente conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (per i professori universitari a tempo pieno, la norma rinvia agli statuti o ai regolamenti degli atenei circa i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione), che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, tale conferimento costituisce infrazione disciplinare e che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

In tale ambito la disposizione che si propone di aggiungere prevede che, ai fini dell'autorizzazione a svolgere tali incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La lettera *b)* sostituisce il comma 11 del predetto articolo 53, prevedendo che i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dell'articolo 53 (ai sensi del citato comma 6 per incarico retribuito si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, fatta esclusione per i compensi derivanti da: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle orga-

nizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione rivolta ai dipendenti della P.A.).

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per tali incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.

La lettera *c)* modifica il comma 12 dell'articolo 53, prevedendo che le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Inoltre la disposizione stabilisce che tale elenco deve essere accompagnato da una relazione contenente l'indicazione delle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Allo stesso modo, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche le amministrazioni che, nell'anno precedente, non abbiano conferito o autorizzato incarichi ai propri

dipendenti devono presentare dichiarazione di non aver conferito o autorizzato incarichi.

La lettera *d*) introduce nel corpo del citato articolo 53 un nuovo comma *16-ter*, il quale dispone alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 (si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, le Agenzie fiscali e il CONI).

In forza della nuova previsione tali soggetti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Inoltre, a titolo sanzionatorio, si dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal nuovo comma, e si vieta ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il comma 2 esclude l'applicazione delle previsioni contenute al secondo periodo del comma *16-ter* appena illustrato (relativo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione delle nuove limitazioni previste per i dipendenti pubblici) ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 intende tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

A tal fine il comma 1 dispone che il dipendente segnalante non può esser licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla denuncia presentata.

Il comma 2 prevede inoltre che, fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (gravante sui pubblici dipendenti i quali rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla P.A. di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare.

L'articolo 5 individua, al comma 1, una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso.

Le attività individuate direttamente dalla norma sono le seguenti:

- a*) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- b*) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c*) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d*) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e*) noli a freddo di macchinari;
- f*) fornitura di ferro lavorato;
- g*) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto;
- h*) autotrasporti conto terzi;
- i*) guardiania dei cantieri.

Ai sensi dei commi 2 e 3 l'elenco delle attività può essere modificato con decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei tra-

sporti e dell'economia e delle finanze), previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Le previsioni dell'articolo hanno lo scopo di applicare le norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Tali elenchi (cosiddette *white list*), sono state introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto-sviluppo), il quale prevede che, per incrementare l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali, le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, facendo salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e con le relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma 1 inserisce due nuovi commi 1-*sexies* e 1-*septies* nell'articolo 1 della predetta legge n. 20.

Il nuovo comma 1-*sexies* introduce una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della P.A., disponendo che, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine dell'amministrazione derivante da tale reato

si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore o di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Il nuovo comma 1-*septies* prevede invece che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, su richiesta del procuratore regionale, il Presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio è tenuto a concedere sempre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.

L'articolo 8 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico che disciplini, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo presso gli enti locali.

Il comma 1 definisce l'oggetto della delega, individuato nell'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità a cariche elettive e di divieto di assunzione di alcune cariche elettive e di Governo, e stabilisce in un anno il termine di esercizio della stessa.

In particolare l'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre il divieto riguarda le cariche di:

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi della delega.

In particolare, la lettera *a)* dispone la non candidabilità temporanea alla carica di deputato o senatore di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale (si tratta dei delitti di associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti di terrorismo).

La disposizione prevede che l'incandidabilità sia temporanea, ma fa salve le norme penalistiche relative all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La lettera *b)* prevede l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione quali peculato, malversazione, concussione, corruzione); la disposizione prevede, inoltre, l'incandidabilità per « altri delitti » per i quali la legge stabilisca una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.

La lettera *c)* prevede la determinazione di un termine per la durata dell'incandidabilità.

La lettera *d)* stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento), ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La lettera *e)* individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo.

La lettera *f)* prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche all'assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministri, viceministri e sottosegretari) alle medesime condizioni.

La lettera *g)* prevede una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto a ricoprire le seguenti cariche:

presidente della provincia;

sindaco;

assessore provinciale e comunale;

consigliere provinciale e comunale;

presidente e componente del consiglio circoscrizionale;

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi delle comunità montane.

La lettera *h)* contempla la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità, in coerenza con quanto previsto per le incandidabilità dei parlamentari e per le incandidabilità alle elezioni regionali, nel caso di condanne derivanti da delitti di grave allarme sociale.

La lettera *i)* affida inoltre al legislatore delegato il compito di individuare, in presenza di sentenze definitive di condanna, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli « organi politici di vertice delle regioni ».

La disposizione fa salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

La lettera *l)* prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con quelle recate dal testo unico.

La lettera *m)* disciplina l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, ossia il caso

in cui la condanna definitiva per delitti non colposi che causa l'incandidabilità o all'interdizione sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si procede alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica.

Il comma 3 disciplina il procedimento relativo al parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo emanati in forza della delega conferita dall'articolo.

L'articolo 9 novella il titolo II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, le lettere da *a*) ad *h*) del comma 1 aumentano le pene attualmente previste dal codice penale per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare:

per il peculato si passa da una pena compresa tra tre e dieci anni ad una compresa tra quattro e dieci anni;

per il peculato mediante profitto dell'errore altrui si passa da una pena compresa tra sei mesi e tre anni ad una compresa tra uno e quattro anni;

per la malversazione a danno dello Stato si passa da una pena compresa tra sei mesi e quattro anni ad una compresa tra uno e cinque anni;

per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si passa da una pena compresa tra sei mesi e tre anni ad una compresa tra uno e quattro anni;

per la corruzione per un atto d'ufficio si passa da una pena fino ad un anno ad una fino ad un anno e sei mesi;

per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si passa da una pena compresa tra due e cinque anni ad una compresa tra tre e sei anni;

per la corruzione in atti giudiziari si passa da una pena compresa tra tre e otto anni ad una compresa tra quattro e otto anni.

La lettera *i*) introduce, a chiusura del capo del codice penale relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. ed attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 335-*ter*, una nuova circostanza aggravante ad effetto comune, riferita a chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale (ma non agli incaricati di pubblico servizio).

Tale nuova circostanza inasprisce le pene per delitti previsti nel Capo I, in caso di « atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione » e quando i fatti sono commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Le lettere *l*) ed *m*) intervengono invece sulla disciplina dei delitti dei privati contro la P.A., innalzando (rispettivamente da sei mesi ad un anno e da una pena compresa tra uno e cinque anni ad una compresa tra due e sei anni) la pena attualmente prevista per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le attività previste dal disegno di legge sono svolte dalle competenti amministrazioni utilizzando unicamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva come il testo trasmesso dal Senato non presenti disposizioni rientranti nei profili di competenza della Commissione Finanze. Segnala, peraltro, come le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia non abbiano ancora concluso l'esame degli emendamenti, e come dunque occorrerà verificare ulteriormente il contenuto del testo alla luce delle modifiche che saranno eventualmente apportate in quella sede.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento.

Sui lavori della Commissione.

Marco CAUSI (PD) stigmatizza la perdurante assenza di rappresentanti del Governo alle sedute dedicate alle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale.

Ritiene che tale atteggiamento, oltre a rappresentare un grave segno di disinteresse per i lavori della Commissione, costituisca una palese testimonianza della scarsa fiducia nutrita dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze circa le concrete prospettive di realizzazione dell'intervento legislativo, soprattutto ove si con-

sideri che, in precedenti occasioni, il Governo ha, invece, costantemente assicurato la sua partecipazione ai lavori parlamentari concernenti altri provvedimenti di legge delega, quale quello in materia di federalismo fiscale.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sull'ordine dei lavori | 85 |
| Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>) | 85 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 92 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa</i>) | 94 |
| Sui lavori della Commissione | 88 |
| Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>) | 89 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 96 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |
| AVVERTENZA | 91 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dell'atto n. 393.

La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Atto n. 393.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, premette innanzitutto, anche dopo aver ascoltato nell'incontro informale svoltosi *a latere* della seduta di ieri i rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e dell'Associazione « Rete 29 », che la maggiore criticità, condivisa da tutti, che presenta il provvedimento in esame consiste nel vincolo alle assunzioni rappresentato dal rispetto del criterio del 90 per cento del rapporto tra Fondo di finanziamento ordinario e spese fisse. Al riguardo, segnala come fosse precisa volontà politica sua e della maggioranza di rimuovere tale limite e, tuttavia, ciò non è stato possibile poiché il suddetto limite è previsto da una norma di legge primaria, non modificabile da un decreto interministeriale come quello in esame. Nel dettaglio, rileva infatti che, per quanto concerne il rispetto del limite del 90 per cento relativo all'incidenza delle spese di personale rispetto al FFO, occorre chiarire in primo luogo che tale criterio trae origine dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che vieta alle università che hanno superato il predetto limite di procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, nonché all'assunzione di personale. La predetta norma faceva salva la possibilità di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24 della legge n. 220 del 2010 e all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, cui il decreto in esame da attuazione, hanno indicato quale unica eccezione, oltre alla straordinarietà del finanziamento, la disapplicazione delle norme in materia di *turn over*, in termini di limite di spesa del 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione di deroga contenuta

in una norma di legge primaria, deve applicarsi la disposizione che vieta alle università che hanno superato il limite del 90 per cento di procedere ad assunzioni. Anche qualora il criterio in questione fosse espunto dal decreto, la predetta disposizione si applicherebbe comunque. A tal fine, evidenzia inoltre che il decreto in esame disciplina l'assegnazione delle risorse con riferimento al piano straordinario di assunzione dei professori associati per il 2011, cui seguiranno negli anni 2012 e 2013 i piani straordinari dei rispettivi anni. Segnala, quindi, l'opportunità che l'eventuale disapplicazione del limite del 90 per cento o, in ogni caso, del nuovo limite alle spese di personale che sarà definito in sede di applicazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010, sia prevista da una norma di legge in tempo utile per la applicazione ai piani straordinari per gli anni 2012 e 2013.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), che illustra. In particolare, sottolinea come nella proposta di parere presentata sia stato accolto l'invito dell'onorevole Ghizzoni a prevedere che, fino all'adozione dei nuovi Statuti dei singoli atenei, le chiamate siano di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo Statuto vigente, nonché l'esigenza di tenere in considerazione anche le Università statali per stranieri e gli Istituti ad ordinamento speciale.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Rileva, al riguardo, come le stesse condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore indichino solo alcune delle tante criticità del provvedimento in esame. In particolare, invita il relatore a prevedere la deroga al vincolo alle assunzioni rappresentato dal rispetto del criterio del 90 per cento del rapporto fra FFO e spese fisse.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ribadisce, con riguardo alla deroga al vincolo alle assunzioni rappresentato dal rispetto del criterio del 90 per cento del rapporto fra FFO e spese fisse, come vi fosse la precisa volontà politica di eliminarlo, volontà che tuttavia si è scontrata con la prevalenza di una norma di legge primaria.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), considerato come la rimozione del vincolo alle assunzioni sia stata richiesta in modo unanime, invita comunque a individuare delle modalità idonee a superarla. Inoltre, intende chiedere anche un rendiconto sugli effetti che la riduzione di risorse all'FFO ha provocato negli atenei in ordine all'inizio dell'anno accademico. Ricorda, poi, che era stato presentato un ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo in sede di approvazione della legge n. 240 del 2010, ove si auspicava una veloce assunzione degli idonei interni che già lavorano negli atenei, la cui assunzione non avrebbe comportato notevoli aggravii di spesa. Di tutto ciò nel provvedimento in esame peraltro non vi è traccia. Rileva, infine, più in generale, come questione di metodo, come debba essere dato alla Commissione un tempo adeguato per studiare e discutere tali schemi di decreto, altrimenti tempi ristretti di esame finiscono in definitiva soltanto per strozzare il dibattito su temi molto rilevanti per il buon andamento di tutto il mondo universitario.

Manuela GHIZZONI (PD), pur preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, intende ringraziare il relatore per aver recepito nel parere la sua proposta di prevedere che, fino all'adozione dei nuovi Statuti dei singoli atenei, le chiamate siano di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo Statuto vigente.

Valentina APREA, *presidente*, avverte quindi che è stata presentata una proposta di parere alternativo a quello del relatore

da parte dell'onorevole Ghizzoni e altri (*vedi allegato 2*).

Eugenio MAZZARELLA (PD) illustrando la proposta di parere alternativo, rileva, innanzitutto, come non sia assolutamente sufficiente una manifestazione di buona volontà da parte del relatore. Ricorda come il Fondo finanziamento ordinario delle università (FFO), in realtà, non è stato incrementato per oltre 800 milioni dalla legge di stabilità, quanto piuttosto è stato reintegrato, e solo parzialmente, del taglio di 1.100 milioni di euro previsto dal testo originario, approvato dal Consiglio dei ministri, rispetto al 2010, risolvendosi ciò in un decremento della dotazione finanziaria dell'FFO per il 2011, con gravi effetti negativi sulle politiche di assunzione del personale degli atenei. Osserva, quindi, che, per come viene data attuazione al Piano straordinario di assunzione, in realtà ne vengono annullati gli effetti. Al riguardo, rileva infatti che, non essendo ancora in vigore il sistema dell'abilitazione alla docenza universitaria prevista dalla legge n. 240 del 2010, il Piano straordinario di assunzione non aiuta gli attuali precari che ancora non hanno conseguito l'idoneità né, tanto meno, aiuta gli attuali idonei nella progressione di carriera, in quanto il rispetto del vincolo del 90 per cento del rapporto fra FFO e spese fisse non ne consente l'utilizzo a tutti gli atenei, causando gravi disparità di trattamento. Tra l'altro, rileva come ci sia anche il rischio per gli attuali idonei di decadere dai previsti termini per l'idoneità. Invita, pertanto, la Commissione ad assumersi la responsabilità politica di chiedere al Governo di derogare al suddetto criterio del 90 per cento del rapporto tra FFO e spese fisse, lasciando quindi al Governo al responsabilità ultima di decidere in merito.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sul parere presentato dal relatore e il voto favorevole sul parere alternativo presentato dalla collega Ghizzoni. Al riguardo,

pur apprezzando l'impegno del relatore nel migliorare il provvedimento, frutto della legge n. 240 del 2010, ricorda come le università sono in una situazione finanziaria tale che vi è il rischio anche di non pagare gli stipendi. Osserva, quindi, che la riduzione di risorse al settore universitario manifesta l'evidente volontà del Governo di non investire nel settore della ricerca scientifica. Con riguardo, poi, alla rimozione del vincolo del 90 per cento del rapporto tra FFO e spese fisse, ritiene necessaria una precisa volontà politica volta a rimuovere tale limitazione. Stigmatizza, inoltre, la definizione dei criteri utilizzati per la destinazione dei finanziamenti previsti, in quanto generici e non oggettivi.

Paola GOISIS (LNP) osserva innanzitutto come tutti i componenti la Commissione, esponenti sia di maggioranza che di opposizione, abbiano colto le criticità del provvedimento. In particolare, rileva come il suo gruppo avesse espresso l'esigenza di una differenziazione dei criteri relativi alla didattica da quelli relativi alla ricerca scientifica, prevista comunque nel provvedimento, nonché l'esigenza che non vengano a scadenza le attuali idoneità senza che si sia proceduto alle relative chiamate da parte degli atenei. Osserva, tuttavia, come, pur essendoci una volontà politica condivisa volta a rimuovere il limite rappresentato dal criterio del 90 per cento nel rapporto tra FFO e spese fisse, non si è potuta inserire una tale condizione nella proposta di parere in quanto avrebbe contrastato con una norma di legge primaria, comunque prevalente sul decreto interministeriale in esame. In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, considerato che non è possibile rimuovere in questa sede il vincolo del 90 per cento del rapporto fra FFO e spese fisse, in quanto

tutto ciò contrasterebbe con una norma di legge primaria.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda, quindi, come con l'osservazione inserita nella proposta di parere alla lettera a) sia stato preso l'impegno da parte della maggioranza a presentare proposte emendative a livello di normazione primaria, idonee alla rimozione del vincolo del 90 per cento del rapporto fra FFO e spese fisse.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che essendo stata presentata una proposta di parere alternativo sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa; se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), considerato l'impegno assunto dalla maggioranza di presentare proposte emendative idonee alla rimozione del vincolo del 90 per cento del rapporto fra FFO e spese fisse, propone quindi di presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare finalizzata a rimuovere entro brevissimo termine il predetto vincolo, anche prima che venga approvata la legge di stabilità annuale.

Valentina APREA, *presidente*, pure concordando sulla possibilità di presentare tale proposta di legge di iniziativa parlamentare, osserva come debba riservarsi la valutazione finale in materia al Governo.

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Atto n. 392.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di direttiva all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Ritiene che tali pareri espressi dalla Commissione, obbligatori ma non vincolanti, non spieghino alcuna efficacia sulla attività conseguente del Governo. Al riguardo, ricorda come esempio il parere favorevole con condizioni approvato dalla Commissione nel 2010 sullo stesso provvedimento annuale, nel quale si chiedeva innanzitutto una valorizzazione delle relative attività e, invece, vi è stata una congrua riduzione delle risorse finanziarie a disposizione. Ricorda, sempre con riguardo al parere espresso dalla Commissione nel 2010, come altre condizioni siano state ignorate dal Governo, quali quella che richiedeva la trasmissione al Parlamento con maggiore anticipo, quella che richiedeva più attenzione per gli alunni migranti, quella che richiedeva un puntuale monitoraggio dell'efficacia dei fondi destinati all'autonomia scolastica, quella relativa alla mobilità transfrontaliera dei giovani. Al riguardo,

osserva che finché tali pareri non saranno vincolanti, il Governo potrà sempre disattenderli. Ricorda, poi, che la legge n. 440 del 1997 prevedeva, nell'ambito della destinazione delle risorse, che fossero stabiliti gli interventi prioritari, che, come tali, dovrebbero essere circoscritti ad un numero ridotto. Fra l'altro, lamenta come non si conoscano gli effetti dell'attività intrapresa utilizzando i fondi stanziati nell'anno precedente. Conclude, infine, sottolineando come vi sia un trasferimento di risorse a pioggia, che si rifiuta di avallare, quando per legge dovrebbe invece essere previsto un puntuale monitoraggio degli effetti.

Giovanni Battista BACHELET (PD) osserva che la Commissione si trova nuovamente, in modo rituale, a dover dare un parere sulla ripartizione del Fondo previsto dalla legge n. 440 del 1997 per l'anno 2011, senza aver potuto svolgere alcuna seria e approfondita valutazione al riguardo. In proposito aggiunge che il Governo non ha dato alcuna attuazione all'impegno assunto con la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione il 29 luglio 2010, con la quale si chiedeva all'Esecutivo sia una valutazione tecnica sugli esiti dell'applicazione della legge n. 440 del 1997, sia indicazioni su una eventuale revisione della medesima legge, al fine di aprire una nuova fase dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. D'altra parte l'ufficio di presidenza della Commissione cultura, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ha mai inteso assumere alcuna iniziativa per sollecitare il Governo in tal senso, né per inserire in calendario opportune iniziative di approfondimento volte a dare seguito alla risoluzione approvata, benché ciò sia stato richiesto più volte dal gruppo del partito democratico.

Aggiunge che l'atto, per l'anno in corso, presenta ancora una volta le criticità già emerse in passato: il ritardo – si è a fine settembre – nella presentazione al Parlamento; destinazioni improprie; assenza di temi strategici, per esempio mancanza assoluta di fondi per gli alunni non italofoni;

modalità di distribuzione a pioggia; e, soprattutto, riduzione drastica del Fondo, il cui ammontare risulta ora meno di un quarto rispetto a quello iniziale, cioè 79 milioni di euro nel 2011, rispetto ai 346 milioni nel 1999. Sottolinea, quindi, che tale riduzione mette in evidenza l'assoluto disinteresse dell'attuale Governo a dare strumenti alla scuola per migliorarsi e una interpretazione della legge n. 440 del 1997 come mera cassa – anzi *cassetta* – da cui attingere per finanziare settori che dovrebbero vedere, invece, una seria e strutturale programmazione nel bilancio ordinario del MIUR. Per tali motivi, il gruppo cui appartiene, con vero rammarico, ritiene che, nella situazione attuale, la formulazione di un parere rappresenti un esercizio inutile: né la quantità delle risorse né la qualità della loro allocazione è lontanamente commisurabile alla lettera e allo spirito della legge n. 440 del 1997. Non si tratta, quindi, di porre qualche condizione, tanto meno osservazioni, a un provvedimento che dimostra soltanto quanto poco il Governo creda nell'autonomia scolastica, bensì di cambiare registro, una volta per tutte, nell'applicazione della legge.

Nel preannunciare il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, si rallegra che la collega Santolini sia giunta alle medesime conclusioni sull'inutilità dei nostri pareri, ma ricorda che, in altre legislature, i pareri della Commissione sono stati attuati dal Governo; è in questa che pareri e risoluzioni approvati dalla maggioranza rimangono inattuati.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che manifesta l'attuale situazione di confusione e caos nel settore dell'istruzione e della scuola. Osserva, al riguardo, come il ministro Gelmini e il ministro Tremonti devono ritenersi responsabili di non investire nell'autonomia scolastica, in quanto le risorse si sono drasticamente dimezzate. Rileva, fra l'altro, come i pochi finanziamenti siano erogati a pioggia, senza una

seria politica di programmazione preventiva degli obiettivi e degli effetti.

Paola GOISIS (LNP) osserva innanzitutto come nel provvedimento in esame non sia stato previsto alcunché in ordine alla valorizzazione delle eccellenze, invitando quindi il relatore a porre tale punto come condizione per il parere favorevole al Governo. Stigmatizza, inoltre, il fatto che siano state ridotte le risorse finanziarie a favore delle scuole paritarie, che svolgono una funzione sociale molto importante nel Paese. Ricorda come, invece, siano opportunamente rimaste invariate le risorse previste per gli alunni con *handicap*.

Antonio PALMIERI (PdL) non concorda con le considerazioni espresse dall'onorevole Zazzera. Circa l'esigenza di introdurre una cultura del risultato, come evidenziato da altri colleghi anche in vista di una complessiva riforma della legge n. 440 del 1997, rileva che quest'ultima è comunque stato uno strumento utile per finanziare vari aspetti dell'autonomia scolastica.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), intervenendo per una precisazione, invita il Governo a valutare se il testo dello schema di decreto a pagina 5, indichi correttamente l'espressione *demotica* e non *domotica*, cioè scienza della casa, ritenendo che nel primo senso si indichi piuttosto un'antica lingua egizia.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, pur nella riduzione complessiva delle risorse stanziare, abbia comunque previsto la destinazione di risorse per la valorizzazione dell'eccellenza.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi,

per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.

Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

RISOLUZIONI

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Atto n. 393).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto di decreto ministeriale n. 393, recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia;

considerato che il divieto di procedere a nuove assunzioni per le università che abbiano sfiorato la percentuale del 90 per cento delle spese per personale rispetto al trasferimento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

considerato che l'eventuale disapplicazione del limite del 90 per cento o in ogni caso del nuovo limite alle spese di personale che sarà definito in sede di applicazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010 deve essere prevista da una norma di legge in tempo utile per la applicazione ai piani straordinari per gli anni 2012 e 2013;

considerata l'opportunità di specificare che alle Università statali per stranieri e agli Istituti ad ordinamento speciale le risorse siano assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile;

considerato che, nelle more dell'approvazione dei nuovi statuti dei singoli atenei, la chiamata degli idonei ai posti di professori universitari di seconda fascia dovrebbe essere ancora effettuata secondo il sistema previgente a quello previsto dalla legge n. 240 del 2010, ove non ancora in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si preveda che alle Università statali per stranieri e agli Istituti ad ordinamento speciale le risorse siano assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile;

2. si preveda che, fino all'adozione dei nuovi Statuti dei singoli atenei, le chiamate siano di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo Statuto vigente;

3. si specifichi anche all'articolo 1, comma 1, lettera a), che il limite del 90 per cento è calcolato al 31 dicembre 2010, e quindi tenendo conto dell'esclusione delle spese per il personale sanitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di adottare una norma di legge, in tempo utile per l'attuazione dei piani straordinari per gli anni 2012 e 2013, finalizzata all'eventuale disapplicazione del limite del 90 per cento o in ogni caso del nuovo limite alle spese di personale che sarà definito in sede di

applicazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010;

b) si valuti l'opportunità, al fine di consentire la chiamata dei soggetti idonei, di prorogare con legge le attuali idoneità.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Atto n. 393).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA

La VII Commissione permanente della Camera dei Deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia (393);

premesso che:

la relazione tecnico illustrativa allegata allo schema sottoposto al parere definisce « incrementi » gli stanziamenti aggiuntivi previsti dalla L. 13/12/2011, n. 220 (legge di stabilità 2011) in favore del Fondo di Finanziamento Ordinario per le università (FFO) nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e di 500 milioni di euro dal 2012, tralasciando di chiarire che tali risorse compensano solo parzialmente i tagli operati, configurando così decrementi netti del FFO rispetto al 2010;

in particolare per il 2011, dopo l'aggiunta degli 800 milioni menzionati nella relazione tecnica, il FFO registra un segno meno di ben 276 milioni rispetto all'assestamento 2010; la legge di stabilità varata dal Consiglio dei Ministri il 15/10/2010 aveva infatti previsto per tale fondo un taglio complessivo di un miliardo e 76 milioni di euro, risultante dalla decurtazione lineare di 126 milioni, dalla cancellazione dei 550 milioni del cosiddetto fondo Padoa Schioppa-Mussi e dall'as-

senza, rispetto al 2010, dei 400 milioni una tantum recuperati nel 2010 con lo scudo fiscale;

i dati riportati rispetto al FFO appaiono di sostanziale importanza in considerazione del fatto che lo schema di decreto in esame ammette al beneficio dei fondi soltanto le università che non hanno superato il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti sul FFO; limite che, proprio a causa della drammatica diminuzione del FFO operata dal Governo, appena illustrata, verrà sforato, nel 2011 e seguenti, da quasi metà dell'intero sistema universitario;

in una fase molto delicata per il mondo universitario, adottare il limite del 90 per cento al fine di accedere alle risorse destinate al piano di assunzioni ed impedire a circa un terzo degli atenei la possibilità di reclutare appare irragionevole ai fini di garantire agli atenei in questione la possibilità di poter provvedere almeno in parte a reintegrare i vuoti di docenza creati in questi anni dalle fisiologiche curve di quiescenza e dal sostanziale blocco del turn over, ma anche impedirà a gran parte dei ricercatori idonei al ruolo di professore associato in base alla previgente normativa – ricercatori di ruolo cui solo può rivolgersi allo stato la previsione di finanziamento all'inquadramento in ruolo della norma, non essendo

stata ancora regolamentata la procedura di abilitazione nazionale e reclutamento – effettive possibilità di chiamata nei ruoli degli atenei di appartenenza; e che per molti dei suddetti idonei, vincolati alla imminente scadenza dell'idoneità, c'è il concreto rischio di non essere mai più chiamati;

che il regolamento così concepito è l'ennesima conferma che il governo non intende garantire né l'ingresso di nuovi e giovani docenti (attraverso il ritardo dei regolamenti), né tanto meno consentire un meritato avanzamento di carriera a ricercatori in servizio da tempo idonei alla fascia superiore, mettendo a repentaglio le

loro prospettive di carriera (con il blocco del 90 per cento);

e che ancora una volta si conferma che non avere escluso dal vincolo del 90 per cento in fase di prima applicazione della legge le assunzioni relative al piano straordinario per l'incremento del ruolo dei professori associati è un punto di criticità grave della legge, tanto insistentemente quanto, purtroppo, inutilmente segnalato al governo durante l'iter parlamentare, tale da snaturarne l'utilizzo,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. (Atto n. 392).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di direttiva per l'anno 2011 recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla L. n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Schema di Direttiva ministeriale n. 392);

considerato che la legge di stabilità 2011 ha fissato la dotazione del Fondo, allocato nel cap. 1270, in euro 87.872.477 e che, per effetto di accantonamenti di bilancio disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 9.099.499, risultano disponibili euro 78.772.978,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si preveda di incrementare le risorse finanziarie destinate alla valutazione degli apprendimenti e della formazione professionale dei docenti (INVALSI);

2. si provveda a riequilibrare la ripartizione delle risorse, nell'ambito della

voce di spesa « Programmi di istruzione-formazione-lavoro: alternanza scuola-lavoro », con particolare riguardo all'incremento della destinazione di risorse al finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), tenendo anche conto della proporzione nell'ambito della ripartizione effettuata lo scorso anno;

3. si valuti l'opportunità di assegnare i fondi alle istituzioni scolastiche previa verifica ed in relazione alla ricaduta e all'efficacia dei progetti precedentemente finanziati, valorizzando le reti di scuole e la collaborazione con gli enti locali e le realtà culturali, sociali ed economiche del territorio;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità in relazione alle politiche di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione e nell'ottica delle indicazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo e della strategia UE 2020, nonché alla diminuzione delle risorse, di selezionare gli obiettivi prioritari per una ottimizzazione della ripartizione;

b) si valuti l'opportunità che la Commissione cultura scienza e istruzione della Camera avvii un percorso di approfondimento e valutazione della legge

440/97 sia dal punto di vista tecnico sia nell'ottica dello sviluppo della qualità dell'intero sistema scolastico nazionale. Ciò al fine di:

individuare le eventuali carenze normative da colmare per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica nell'ottica del Riordino del Sistema scolastico e secondo le indicazioni del Parlamento e

del Consiglio europeo e della Strategia UE 2020;

fornire indicazioni per una eventuale revisione della Legge 440/97 in funzione dell'attuale nuova fase dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di un impegno mirato al raggiungimento della qualità del sistema scolastico italiano e alle indicazioni della Strategia UE 2020.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci – rel. Pizzolante (*Seguito dell'esame e rinvio*) 98

RISOLUZIONI:

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

AVVERTENZA 100

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Elio Vittorio BELCASTRO.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci – rel. Pizzolante.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2011.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preliminarmente ricorda di avere espresso già nella precedente seduta del 21 luglio 2011 talune riserve in ordine al prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento in titolo, motivandole con l'esigenza di avviare una riflessione generale sulle modalità e sugli strumenti più idonei a favorire la valorizzazione e una moderna tutela dello straordinario patrimonio storico-naturalistico del Paese.

Ritiene in ogni caso opportuno che, prima di proseguire nell'esame istruttorio del provvedimento, la Commissione proceda ad audire il presidente del Parco in questione e quegli imprenditori che, pur essendo esclusi per legge da ogni possibilità di collaborare alla gestione dei parchi nazionali, nel caso specifico hanno più volte affermato la loro disponibilità ad assumere impegni concreti per la valorizzazione dei territori compresi nel perimetro del Parco medesimo.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, precisa che la proposta di legge in esame trova la sua ragion d'essere nel fatto oggettivo e specifico dell'avvenuto passaggio dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna dei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, fatto che rende necessaria la modifica della denominazione, in quanto ora il Parco museo risulta ubicato in entrambe le regioni. Sotto questo profilo, tuttavia, ritiene che sarebbe una forzatura estendere, come vorrebbe il collega Piffari, la discussione alle tematiche generali relative alle prospettive di riforma della legge quadro sulle aree protette. Quanto alla richiesta di audizioni avanzata dal medesimo collega, valuta positivamente la proposta di procedere all'audizione del presidente del Parco, giudicando invece inopportuna quella relativa all'audizione di singoli soggetti imprenditoriali operanti sul territorio.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) precisa che il suo riferimento agli imprenditori operanti sul territorio deve intendersi riferito non a singoli ma ad organismi associativi che collettivamente si fanno carico delle ragioni e delle esigenze degli imprenditori dei territori interessati dal Parco.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, preannuncia che sottoporrà all'attenzione dell'Ufficio di presidenza della Commissione la richiesta di audizioni formulata dal collega Piffari.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Elio Vittorio BELCASTRO.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 6 luglio 2011.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), in considerazione dell'assenza del collega Guido Dussin, con il quale si è costantemente confrontato nei mesi scorsi al fine di giungere alla predisposizione di un nuovo testo unificato delle risoluzioni in titolo, chiede di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione di tali atti di indirizzo.

Alessio BONCIANI (PdL) esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dal collega Viola, formulando l'auspicio che sia possibile addivenire già nella prossima seduta alla votazione di un testo condiviso delle risoluzioni in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Viola, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

Abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'introduzione di un pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dalla società ANAS Spa, nonché disposizione in materia di utilizzo dei

proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

C. 4465 Iannuzzi, C. 4443 Dionisi e C. 4456 Baccini.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

RISOLUZIONI

7-00518 Mariani: sulla realizzazione del metanodotto denominato Rete Adriatica.

7-00360 Pili: stralcio del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu dall'elenco ufficiale delle aree protette.

7-00686 Guido Dussin: sul violento nubifragio che ha colpito i territori dei comuni di Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno Laveno, Mombello e Rancio Valcuvia, il 5 agosto 2011.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Piergiorgio Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari. Nomina n. 126 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 101

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.
Seguito dell'audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli (*Svolgimento e conclusione*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Aurelio Salvatore Misiti.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina del dottor Piergiorgio Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari. Nomina n. 126.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nel corso della scorsa seduta, il relatore, onorevole Nizzi, ha svolto la rela-

zione introduttiva illustrando brevemente il *curriculum* del candidato e ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Michele Pompeo META (PD) preannuncia l'astensione del gruppo del partito democratico, confermando la posizione che il gruppo ha avuto nella votazione della medesima proposta di nomina già tenutasi nell'altro ramo del Parlamento.

Carlo MONAI (IdV), alla luce delle motivazioni già illustrate nella seduta precedente, preannuncia anch'egli l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Antonio MEREU (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, per le indiscusse qualità del candidato in oggetto.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di pa-

rere favorevole del relatore relativa alla nomina del dottor Piergiorgio Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti | 25 |
| Votanti | 19 |
| Maggioranza | 10 |
| Astenuti | 6 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 18 |
| Hanno votato <i>no</i> | 1 |

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Biasotti, Buonanno, Compagnon, Crosio, Desiderati, Di Vizia, Antonino Foti, Garofalo, Iannarilli in sostituzione di Colucci, Landolfi, Mereu, Murgia in sostituzione di Testoni, Nicco, Nizzi, Pili in sostituzione di Piso, Simeoni, Valducci, Vella in sostituzione di Verdini.

Si sono astenuti i deputati: Bonavita-cola, Lovelli, Meta, Monai, Velo, Zunino in sostituzione di Tullo.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Seguito dell'audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli.

(Svolgimento e conclusione)

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Roberto CASTELLI, *viceministro delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti nella seduta del 27 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 103 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>) | 108 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>) | 104 |
| Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 4144 cost. Governo e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 106 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 107 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.35.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.
(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 20 luglio ha espresso i pareri sugli emendamenti presentati al testo unificato in esame. Modificando il precedente avviso,

esprime parere favorevole sull'emendamento Mattesini 7.1, nel testo precedentemente riformulato ma limitatamente ai commi 3 e 4 dell'articolo concernente la tutela del consumatore (8-*quater*), previa correzione formale consistente nella soppressione, al comma 3, delle parole « del marchio di cui al precedente comma e ». Conferma quindi parere favorevole sull'emendamento Mattesini 9.1, limitatamente alla lettera *b*) relativa alle modifiche al comma 3.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con i pareri espressi dal relatore, rimettendosi invece alla Commissione sull'emendamento Mattesini 9.1. Relativamente alle questioni della tracciabilità dei materiali gemmologici e della corretta informazione del consumatore, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8-*quater* dell'emendamento Mattesini 7.1, si impegna sin d'ora ad accogliere un ordine del giorno che potrà essere presentato in Assemblea volto a individuare un sistema di

tracciabilità in linea con le regole del WTO.

Laura FRONER (PD) accetta le riformulazioni proposte dal relatore degli emendamenti Mattesini 3.1, Mattesini 7.1 e Mattesini 9.1; esprime apprezzamento per l'impegno del Governo ad individuare un sistema di tracciabilità dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana in grado di tutelare e informare correttamente il consumatore.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Mattesini 2.1 ed approva gli emendamenti Mattesini 3.1, nel testo riformulato, e 7.1, nel testo come da ultimo riformulato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento Mattesini 7.2.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Mattesini 8.01 ed approva l'emendamento Mattesini 9.1, limitatamente alla lettera *b*).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il disegno di legge in titolo che consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. In particolare, sono stati stralciati gli originari articoli 7 (relativo ai controlli negli enti locali e confluito nell'atto S. 2156-*bis*), 8 (recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e confluito nell'atto S. 2156-*ter*) e 9 (recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del TUEL, confluito nell'atto S. 2156-*quater*).

Con riferimento alle competenze della X Commissione, segnala l'articolo 5, in materia di attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso.

Ai fini di una più efficace valutazione della portata del provvedimento in esame, illustra quindi sinteticamente il contenuto delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 – introdotto nel corso dell'esame al Senato – mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5, anch'esso introdotto dal Senato, individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. La disposizione è finalizzata all'applicazione dei controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Il riferimento è alle cosiddette *white list* introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 70 del 2011. In particolare, la citata disposizione stabilisce che, per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la per-

durante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Aggiunge che la previsione delle *white list* era contenuta nell'articolo 5 del testo originariamente presentato al Senato (S. 2156).

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di eroga-

zioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari), introduce una nuova circostanza aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale, innalza, in tema di delitti dei privati contro la PA, la pena per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

L'articolo 10 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

C. 4144 cost. Governo e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che nella seduta dello scorso 15 settembre, la Commissione di merito ha adottato come testo base il provvedimento del Governo C. 4144.

Osserva che le quattro proposte di legge costituzionale abbinate hanno ad oggetto la revisione di alcune disposizioni costituzionali. Il nucleo centrale delle modifiche riguarda la c.d. Costituzione economica e, in particolare, l'articolo 41 relativo alla libertà di iniziativa economica privata.

Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo (C. 4144), nell'intento espresso dalla relazione illustrativa di porsi nell'ambito dell'indirizzo culturale e normativo tracciato dal diritto comunitario del pieno dispiegarsi della libertà economica privata, propone la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione. Ricorda che tale disegno di legge costitu-

zionale è richiamato nell'ambito del programma nazionale di riforma (PNR), che costituisce parte integrante del Documento di economia e finanza (DEF) 2011. Il disegno di legge costituzionale costituisce, infatti, la cornice istituzionale nell'ambito della quale si colloca l'insieme delle azioni e delle misure specifiche indicate nel DEF, volte a rafforzare l'economia e a garantire la stabilità finanziaria.

Sottolinea che all'articolo 41, la garanzia costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata viene estesa anche alla libertà dell'attività economica, da intendersi, come evidenziato dalla relazione illustrativa, quale successivo momento di svolgimento intrinsecamente connesso alla fase iniziale di scelta dell'attività stessa; viene, inoltre, inserita la previsione secondo la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. La novella, tanto per l'iniziativa quanto per l'attività economica, aggiunge, oltre ai limiti previsti dal testo vigente, anche quello per cui entrambe non possono svolgersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Il terzo comma del vigente articolo 41 viene, poi, interamente riscritto: si stabilisce che la legge si conformi ai principi di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini prevedendo, di norma, controlli successivi.

Completano la riforma della costituzione economica proposta dal disegno di legge C. 4144, la modifica all'articolo 97 della Costituzione che, in primo luogo, propone l'inserimento di due nuovi commi iniziali. Ai sensi del primo, le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune. Il secondo comma prevede che l'esercizio, anche indiretto, delle pubbliche funzioni sia regolato in modo che ne siano assicurate l'efficienza, l'efficacia, la semplicità e la trasparenza. La novella prevista dall'articolo in esame prevede, altresì, la sostituzione, al comma 3, dell'espressione « pubblici uffici » con quella di « pubbliche amministrazioni ». L'ultima modifica consiste in una novella al testo del terzo comma del vigente articolo 97, che stabi-

lisce il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, con l'aggiunta di un ultimo periodo in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge, con riguardo alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, modifica il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione stabilendo che lo Stato e gli altri enti territoriali non solo favoriscono – come previsto dal testo vigente – ma anche garantiscono l'effettivo libero esplicarsi dell'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Si riserva di illustrare, nella prevista seduta di domani, le modifiche apportate

dalla I Commissione nelle votazioni che stanno avendo luogo, e di formulare una proposta di parere.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

**Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 4, dopo le parole: una nota informativa *inserire le seguenti:* , che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente.

- 3. 1.** *(testo modificato nel corso della seduta).* Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

ART. 7.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 e conseguentemente dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Tutela del consumatore).

1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.

2. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un *vademecum* per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il *vademecum* riporta

sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.

3. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 7. 1.** *(testo modificato nel corso della seduta).* Mattesini.

ART. 9.

a) Al comma 3 dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia.

- 9. 1.** *(testo modificato nel corso della seduta).* Mattesini, Lulli, Froner, Marchioni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (ASSOLAVORO) (*Svolgimento e conclusione*) 109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 398 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 110

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 4144 Cost. Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 110

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (ASSOLAVORO).

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che i rappresentanti di ASSOLAVORO hanno consegnato una documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Stefano SCABBIO, *vicepresidente di ASSOLAVORO*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimiliano FEDRIGA (LNP), Marialuisa GNECCHI (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Luigi BOBBA (PD), Cesare DAMIANO (PD) e Silvano MOFFA, *presidente*.

Stefano SCABBIO, *vicepresidente di ASSOLAVORO*, fornisce precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Massimiliano FEDRIGA (LNP), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), rendono, quindi, considerazioni integrative Stefano SCABBIO, *vicepresidente di ASSOLAVORO*, a più riprese, Michele AMOROSO, *vicepresidente di ASSOLAVORO*, e Agostino DI MAIO, *direttore di ASSOLAVORO*, a più riprese.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. — *Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 398.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono appena pervenuti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, formulati dalla V Commissione (Bilancio): chiede, pertanto, al relatore di proporre alla Commissione le modalità di

prosecuzione dell'esame dello schema di decreto in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, considerata l'esigenza di approfondire i rilievi trasmessi dalla V Commissione e valutare con la massima attenzione le questioni emerse nella seduta di ieri, prospetta l'opportunità di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, ferma restando la possibilità – per i deputati eventualmente interessati – di svolgere i propri interventi di carattere generale nel corso della corrente seduta.

Antonio BOCCUZZI (PD) dichiara di concordare con la proposta formulata dal relatore, atteso anche che – una volta svolti gli opportuni approfondimenti – la Commissione potrebbe concludere l'esame del provvedimento in titolo, con la votazione del relativo parere, nel corso della prossima settimana.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — *Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

C. 4144 Cost. Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge costituzionale n. 4144 – recante modifiche agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione – al quale sono state abbinate diverse proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento in esame, adottato come testo base nella seduta del 15 settembre 2011, al momento, non è stato sottoposto a modifiche in sede referente: la Commissione è così chiamata ad iniziare l'esame di competenza sul testo originario del Governo, salvo valutare l'opportunità di esprimere il proprio parere una volta recepito il testo come risultante dall'esame degli emendamenti, previsto in data odierna.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, segnala che il presente disegno di legge, ponendosi nell'ambito dell'indirizzo culturale e normativo tracciato dal diritto comunitario del pieno dispiegarsi della libertà economica privata, propone modifiche alla Carta costituzionale al fine di valorizzare i principi sociali e liberali che sono a fondamento della responsabilità economica, in tal modo favorendo la realizzazione di condizioni giuridico-istituzionali adeguate ad un contesto produttivo globalizzato e profondamente cambiato negli ultimi anni. Fa notare che l'intervento di revisione costituzionale in esame intende, in primo luogo, eliminare le incertezze e le contraddizioni presenti nell'attuale formulazione dell'articolo 41, offrendo una garanzia costituzionale di libertà non soltanto alla fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche ai successivi momenti del suo svolgimento, comprendendo l'intera attività economica, sulla quale andrebbero applicate preferibilmente misure di controllo successive, considerato che, in base al nuovo articolo 41, sarebbe permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Ritiene, pertanto, che proporre una revisione dell'articolo 41 sia importante per due ordini di motivi: il primo è legato al momento in cui la proposta è effettuata; il secondo si iscrive, invece, nel più antico

e ampio dibattito che ha avuto, nel tempo, come oggetto la problematica della revisione del dettato costituzionale.

Passando a chiarire brevemente le sue considerazioni, fa presente che un ampliamento, in via di principio, degli spazi di libertà economica (pur nella rigorosa salvaguardia dei limiti invalicabili di cui al comma 2 dell'articolo, che non verrebbe modificato) può mandare un segnale forte e positivo nel contesto di un congiuntura di crisi internazionale che deve essere affrontata mediante una maggiore capacità competitiva del nostro sistema produttivo. Da questo angolo di visuale, ritiene che – se una critica si può fare al testo proposto – esso sia carente di quell'afflato globale in cui si muove ormai l'economia e tende soltanto – in modo che giudica sicuramente necessario, ma non sufficiente – a stabilire nuovi rapporti più dinamici e meno oppressivi tra l'attività economica e la pubblica amministrazione (ciò sia nell'ambito del nuovo testo dell'articolo 41, sia nel collegamento con il testo proposto per l'articolo 97). Giudica singolare, ad esempio, che non vi sia alcun riferimento al principio della « libera concorrenza », che è ormai un caposaldo della stessa Unione europea. Quanto poi ad un secondo ordine di motivi di opportunità, ritiene che, con la proposta di riscrivere l'articolo 41, si sia infranto un « tabù » che, a suo avviso, era ingiustificato: quello della immodificabilità della Prima Parte della Costituzione, fino a ricomprendere anche, al Titolo III, la Sezione dei Rapporti economici, (dall'articolo 35 all'articolo 47), benché sia evidente che talune delle norme e degli istituti giuridici che vi sono contenuti sembrano assolutamente datati, tanto da risultare da sempre non attuati per una comprovata desuetudine. Osserva che, salvo esigue minoranze, nessuna forza politica si riconoscerebbe adesso in disposizioni che magari nell'Assemblea costituente vollero rivendicare e patrocinare. In tal senso, ritiene condivisibile la soppressione del terzo comma del citato articolo 41, il quale recita, infatti, « la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e pri-

vata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ». Stanno in questo comma – a suo giudizio – le radici di quella propensione dirigistica dell'economia che ha svolto un ruolo non positivo nel corso della storia recente del Paese e che è sempre in agguato, anche in diverse forze politiche. Fa presente, peraltro, che la medesima cultura dirigistico-statalista ricompare subito dopo, all'articolo 42, dove si afferma che la proprietà è pubblica o privata e che i beni economici appartengono « allo Stato, ad enti o a privati ».

Rileva, altresì, che le ulteriori modifiche costituzionali previste si pongono in stretta connessione con la modifica dell'articolo 41, dal momento che il buon funzionamento della pubblica amministrazione (a cui mira la modifica dell'articolo 97), al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, costituisce sicuramente un fattore di competitività per i privati, mentre il rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale (introdotto con la modifica dell'articolo 118) legittima l'intervento pubblico solo qualora la stessa cittadinanza non possa efficacemente provvedere alla realizzazione degli interessi generali: si garantisce in tal modo all'autonoma iniziativa dei privati e della società civile uno spazio di azione che rappresenta un limite di intervento ai poteri pubblici.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, ritiene che assuma particolare rilievo la modifica del terzo comma dell'articolo 97, proposta dal disegno di legge in esame, laddove si prevede – dopo il principio di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico – l'aggiunta di un ultimo periodo, in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito. Fa notare che con il comma in esame viene assunto al rango costituzionale il principio in base al quale il criterio del merito deve essere impiegato altresì nella disciplina delle progressioni in carriera: si tratta, in sostanza, di una importante revisione costituzionale che mira a garantire l'efficienza e l'efficacia

dell'azione amministrativa, attraverso una valorizzazione e responsabilizzazione dei pubblici dipendenti.

Giudica utile ricordare che le modifiche proposte nel disegno di legge in esame costituiscono uno dei pilastri di una revisione costituzionale più ampia, che riguarda l'introduzione nella Carta del principio del pareggio di bilancio e del ridisegno dell'architettura dello Stato: istanza, quest'ultima, rivolta pure allo scopo di ridurre i cosiddetti « costi della politica », andando così incontro – a suo giudizio – ad istanze spesso disordinate, che sono comunque l'espressione dei tempi confusi che l'intero mondo sta vivendo e di cui la stessa classe politica porta la propria parte di responsabilità. Dal momento che, tuttavia, anche in questo contesto occorre, a suo avviso, mantenere un principio di logica, si augura che si possa coordinare quanto previsto nella nuova stesura del quarto comma dell'articolo 118 – laddove ricompare la parola « province » – con i progetti riguardanti il superamento di tale benemerita e plurisecolare istituzione, di cui si è decisa – non certo con il suo consenso – l'inutilità, nonostante che su di essa poggia l'articolazione dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.

In conclusione, tenuto conto che il disegno di legge costituzionale in esame risulta particolarmente rilevante anche sotto l'aspetto del rilancio della crescita del Paese e preso atto, altresì, che si propone di elevare al rango costituzionale modelli di rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, ispirati alla fiducia, alla trasparenza e al rispetto dell'autonomia dell'azione privata, garantendo al contempo la valorizzazione del personale dipendente pubblico, ritiene che vi siano le condizioni per la formulazione di una proposta di parere favorevole. Fa presente, tuttavia, che, prima di esprimere il parere, sarà opportuno verificare le eventuali modifiche e integrazioni che la Commissione di merito riterrà di apportare al testo di riforma costituzionale.

Giulio SANTAGATA (PD), pur rispettando l'esauriente intervento introduttivo

svolto dal relatore, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in titolo, anche tenuto conto che la Commissione di merito non ne ha concluso l'iter di esame. Giudica necessario, in ogni caso, manifestare da subito talune perplessità sull'intervento di revisione costituzionale in oggetto, facendo notare che una effettiva spinta allo sviluppo potrebbe derivare molto più semplicemente da interventi di natura ordinaria, come quelli posti in essere, anche dal precedente Governo, in tema di libertà delle imprese e di concorrenza. Fa presente, pertanto, che il presente disegno di legge costituzionale, giudicato inidoneo a produrre concreti effetti sulla crescita economica, appare permeato da una sorta di « liberismo ideologico », peraltro contraddetto dalle misure concrete assunte dall'attuale Governo, tese piuttosto a « ingessare » la libera iniziativa privata, con interventi come quello attualmente all'esame dell'Assemblea sul tema della riforma degli ordini delle professioni sanitarie.

Evidenzia, altresì, che la proposta di revisione costituzionale in esame sembra ignorare il contesto internazionale in cui si collocano le attività economiche contemporanee, nel quale assumono un ruolo fondamentale di *governance* organismi quali l'Unione europea o l'Organizzazione mondiale del commercio, soggetti istituzionali con i quali, tuttavia, nel provvedimento in esame, non si prevede alcuna forma di raccordo. Fatto notare che il provvedimento in questione si dimentica di citare importanti principi entrati a far parte dell'ordinamento costituzionale dell'Unione europea, quali la libera concorrenza e la responsabilità sociale delle imprese, osserva che il presente disegno di legge si contraddistingue per uno spiccato carattere propagandistico, inadatto al contesto culturale e giuridico dei tempi correnti.

Soffermandosi poi sulla modifica dell'articolo 118 della Costituzione proposta dal provvedimento, si interroga sulla sua reale innovatività nei confronti del principio di sussidiarietà, ritenendo necessario fare chiarezza circa la portata della

norma, considerato che l'attuale formulazione costituzionale appare già idonea ad offrire adeguate garanzie.

In conclusione, nel ritenere che alla base del mancato sviluppo economico del Paese vi siano ragioni più profonde di quelle ideologiche presenti nel testo in esame, che fanno riferimento ad una presunta natura dirigistica dell'azione dello Stato nell'economia, dichiara che – se il testo manterrà tale contenuto al termine dell'esame in sede referente – il suo gruppo avrà difficoltà ad esprimere un giudizio favorevole.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel riservarsi di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento una volta concluso l'esame presso la Commissione di merito, giudica opportuno manifestare da subito talune perplessità sul testo, giudicato ideologico e poco chiaro. Fatto notare che, ai fini di un rilancio della crescita economica, sarebbe necessario operare una riforma più complessiva, che contemplasse anche il quadro normativo dell'Unione europea, ritiene che il presente provvedimento contenga talune affermazioni dal significato ovvio, quasi pleonastico, laddove – ad esempio – si parla di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione e si richiamano principi sacrosanti in linea teorica, ma scarsamente efficaci sul piano concreto, soprattutto se non si fa riferimento all'esigenza di rimuovere – con semplici norme di legge – gli sprechi, le inefficienze e le forme di corruzione che limitano davvero l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Manifesta, quindi, talune perplessità sulla revisione dell'articolo 97 della Costituzione, giudicando poco convincente la presunta « svolta » attribuita alla norma in questione, che rischia di porre in subordine i bisogni e i diritti sociali dei cittadini rispetto alla loro « libertà ». Giudica, quindi, palesemente irrazionali e mal formulati i nuovi commi secondo e terzo di tale articolo 97, dal momento che i principi di efficienza, efficacia e trasparenza appaiono confusamente premessi a quelli di buon andamento e imparzialità e che si

parla impropriamente di « semplicità » delle pubbliche funzioni, laddove l'attività della pubblica amministrazione risulta, per sua natura, complessa e articolata; il concetto di « semplicità », semmai, dovrebbe essere riferito ai servizi resi ai cittadini, atteso che l'amministrazione è tenuta a « governare » la complessità dei processi.

Esplicita, poi, significativi dubbi sulla portata innovativa della modifica all'articolo 118 della Costituzione, dal momento che, a suo avviso, il tanto declamato principio di sussidiarietà, ivi richiamato, è già stato introdotto nell'ordinamento con la riforma del Titolo V della Costituzione, chiedendosi, peraltro, se la nuova formulazione della norma si collochi nel solco tracciato da tale principio o non introduca, piuttosto, una qualche forma di limitazione.

Auspica, in conclusione, che la Commissione di merito possa modificare in senso migliorativo il testo in esame, sul quale, allo stato, il suo gruppo non può che manifestare un orientamento contrario.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla modifica del terzo comma dell'articolo 97, laddove si introduce il principio in base al quale la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito. Si interroga, in proposito, sugli effetti che tale revisione costituzionale potrebbe produrre sulle norme vigenti in materia di avanzamento automatico di carriera dei pubblici dipendenti, rispetto alle quali non sarebbero da escludere, a suo avviso, pronunciamenti di illegittimità costituzionale da parte della Consulta, da lui peraltro auspicati, in un'ottica di valorizzazione del merito.

GIULIANO CAZZOLA (PdL), *relatore*, pur giudicando comprensibili e pertinenti le osservazioni testé svolte dal deputato Fedriga, ritiene presumibile che la disposizione costituzionale in questione, avendo valore di mera norma programmatica, non sia immediatamente operativa e precettiva. Per tale ragione, fa notare che spetterà

probabilmente alla Corte costituzionale fornire, di volta in volta, un'interpretazione conforme alla Carta della normativa vigente, traducendo la norma costituzionale in principi suscettibili di dispiegare effetti concreti ed immediati. Si riserva, in ogni caso, di svolgere ulteriori approfondimenti su tale questione, che appare effettivamente incerta e controversa.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce delle dibattito svolto e tenuto conto che è necessario attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti presso la I Commissione, si riserva di convocare la Commissione nella giornata di domani – compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea – al fine di procedere alla deliberazione di competenza.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento in esame risulta dagli stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010: in particolare, sono stati stralciati gli originali articoli 7, relativo ai controlli negli enti locali e confluito nell'AS 2156-*bis*, 8, recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e confluito nell'AS 2156-*ter*, e 9, recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del TUEL, confluito nell'AS 2156-*quater*. Evidenzia,

quindi, che l'esame del presente provvedimento è iniziato il 7 luglio scorso presso le Commissioni riunite I e II, le quali, dopo la conclusione della discussione di carattere generale e lo svolgimento di un'indagine conoscitiva di approfondimento, hanno proceduto all'adozione, come testo base, dello stesso testo modificato e trasmesso dal Senato; su tale testo, peraltro, sono in corso ulteriori modifiche, non essendosi ancora concluso l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito.

Sul piano generale, sottolinea che il provvedimento, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, prevede importanti disposizioni tese ad individuare l'autorità nazionale anticorruzione (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) e il relativo piano nazionale, al fine di coordinare l'attività di contrasto a tale fenomeno nella pubblica amministrazione. Fa notare che si stabiliscono altresì norme in materia di trasparenza dell'attività amministrativa (intesa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili), nonché in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici, prevedendosi altresì norme in materia di controlli antimafia e disposizioni di adeguamento in relazione agli enti locali. Evidenzia che si conferisce, inoltre, una delega al Governo al fine di disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, ipotesi di incandidabilità e di divieto di ricoprire diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché ipotesi di sospensione e decadenza dalle cariche stesse; si prevede, inoltre, un aumento delle pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 3, che, modificando l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici, prevede che, ai fini dell'autorizzazione a svolgere incari-

chi, l'amministrazione di appartenenza verifichi l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; si stabiliscono, altresì, disposizioni rilevanti in tema di comunicazione del conferimento o dell'autorizzazione di incarichi nonché dell'ammontare del compenso e si dispongono alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni: in proposito, si prevede che tali soggetti non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Evidenzia, quindi, l'articolo 4, introdotto al Senato, che mira a tutelare il pubblico dipendente che – fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione – denunci o riferisca condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Al riguardo, fa presente che si prevede che il segnalante non possa essere licenziato o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi, direttamente o meno, collegati alla denuncia presentata; fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (il riferimento è ai pubblici dipendenti che rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), è fatto divieto alla pubblica amministrazione di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e delle norme di competenza della Commissione e considerato che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti, che dovrebbe proseguire anche nella prossima settimana, propone di rinviare ad una prossima seduta la formulazione della proposta di parere, anche in attesa di conoscere il contenuto del testo risultante dagli emendamenti approvati.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e considerata l'opportunità di attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A 117

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Nuovo testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 118

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo (*Seguito dell'esame e rinvio* – *Abbinamento della proposta di legge C. 2665 Mannucci*). 119

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 123

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

AVVERTENZA 122

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 settembre 2011.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma

**degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 10.05 e dalle 13.55 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Nuovo testo unificato C. 627 Binetti e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, l'onorevole Laura Molteni ha svolto la relazione e ha presentato una proposta di parere favorevole.

Silvana MURA (IdV) fa presente che la posizione assunta dal suo gruppo presso la I Commissione, che sta esaminando in sede referente il testo unificato in titolo, è stata quella di una sostanziale condivisione di tale provvedimento, salvo sottolineare qualche rilievo critico. Tale posizione di condivisione il suo gruppo si rende disponibile a mantenere anche in Commissione, esprimendo un parere favorevole che, però, non può essere quello proposto dalla relatrice.

In particolare, nella relazione svolta dall'onorevole Laura Molteni e, più ancora, nella proposta di parere da lei formulata, non è stato preso in considerazione il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, come sostituito dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, nel quale si dispone che il divieto

stabilito dal precedente comma 1 è derogabile per motivi di salute certificati. Ciò suscita una lunga serie di interrogativi. In primo luogo, è lecito chiedersi quali siano queste condizioni di salute. Ad esempio, se si possa andare a volto coperto per una rinite allergica o per una bronchite, ovvero per la volontà di preservare i propri polmoni dall'inalazione di *smog* o di sostanze inquinanti. Altro quesito riguarda a chi spetti rilasciare la certificazione medica, considerato che la formulazione attuale appare troppo generica. E, ancora, si chiede se la certificazione debba essere portata con sé dal soggetto e mostrata a richiesta. Anche in questo caso, sarebbe necessario specificare chi possa chiedere di esibire tale certificazione, oppure se anche questo certificato, come avviene da qualche giorno per quelli relativi alla malattia da inviare all'INPS, debba essere compilato esclusivamente per via informatica.

Su questo aspetto, più che su altre valutazioni, la Commissione dovrebbe svolgere una valutazione ai fini di rendere meno generico un passaggio specifico di un testo che già di per sé soffre di eccessiva genericità. Forse sarebbe il caso di riflettere se non sia opportuno demandare al Ministro della salute l'individuazione delle cause di salute che costituiscono giustificato motivo per coprire il volto e l'individuazione dei medici abilitati a rilasciare la relativa certificazione.

Osserva, poi, che la proposta di parere predisposta dalla relatrice tradisce un eccessivo entusiasmo nei confronti della proposta di legge in esame; entusiasmo politico perfettamente legittimo se espresso dall'onorevole Laura Molteni, ma che, a suo avviso, travalica le competenze della Commissione in merito all'espressione del parere.

Personalmente, dichiara di non condividere, e ritiene che debba essere rimosso, il riferimento esplicito fatto al *burqa* e al *niqab*, semplicemente perché il testo che lo precede ha già perfettamente espresso l'oggetto al quale si riferisce il divieto. Infatti, dal momento che il testo stabilisce il divieto, in luogo pubblico o aperto al

pubblico, di indossare indumenti e accessori di qualsiasi tipo, che coprano il volto, compresi quelli di origine etnica e culturale, la norma è di per sé chiara e, dunque, l'esempio successivo, pur non essendo prescrittivo, appare inutile e gratuito e può persino far sorgere il dubbio che si voglia scadere in un certo tipo di propaganda.

Ritiene, pertanto, che tali considerazioni attengano alla Commissione di merito e, poi, all'Assemblea, ma non alla Commissione Affari sociali; come la stessa relatrice ha sottolineato nella sua relazione, infatti, il provvedimento investe solo in via secondaria la competenza della Commissione, in ragione di un richiamo del testo alla rilevanza sociale delle norme in esso contenute, le quali, nel merito, rientrano pienamente nell'ambito di competenza primaria della I Commissione.

Se questo è vero, allora il parere che la Commissione è chiamata a esprimere dovrebbe essere più equilibrato di quello proposto, in particolare per quanto attiene ai riferimenti relativi alla giurisprudenza costituzionale riferita al *burqa* e al *niqab* e alla parte riferita all'articolo 2 del testo, che attiene alla competenza della II Commissione.

Per questi motivi, se la relatrice non riterrà di modificare la sua proposta di parere, integrandola con una osservazione sulla necessità di chiarire il passaggio relativo alle cause di salute, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) chiede, anche a nome dei colleghi del suo gruppo, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni connessi alla valutazione di provvedimenti all'esame della Commissione, di non concludere l'esame del provvedimento, per dar modo a quanti vogliono intervenire di farlo in una seduta successiva.

Lucio BARANI (PdL) si dichiara favorevole all'accoglimento della richiesta del collega Viola, anche in considerazione del fatto che l'espressione del parere sul prov-

vedimento in esame non riveste carattere di urgenza.

Antonio PALAGIANO (IdV) dichiara di condividere la richiesta del collega Viola.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) invita il relatore a tener conto dell'esigenza, segnalata dalla collega Mura, di precisare il riferimento alla certificazione medica, contenuto al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, come sostituito dall'articolo 1 della proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo la richiesta formulata dall'onorevole Viola e constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.45.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento della proposta di legge C. 2665 Mannucci).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 14 settembre 2009, è

stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2665 Mannucci, « Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali di affezione ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella dei progetti di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, esprimendo il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2 del testo unificato in esame, auspica l'approvazione del suo emendamento 2.28, interamente sostitutivo della lettera *a*) del comma 1, e invita, pertanto, i presentatori a ritirare gli emendamenti Raisi 2.2 e Stefani 2.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Raisi 2.6, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la lettera *d*) del comma 1 con la seguente: « *d*) attività economiche con animali d'affezione: attività di natura economica o commerciale, anche tramite *Internet*, aventi ad oggetto animali d'affezione, ad eccezione delle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 ». Invita, pertanto, i presentatori a ritirare gli emendamenti Stefani 2.5 e Mura 2.4 e 2.3, annunciando, al contempo, il ritiro del suo emendamento 2.26. Invita, altresì, il presentatore a ritirare l'emendamento Raisi 2.8. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Viola 2.9, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: « come indicato al successivo articolo 8 della presente legge ». Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Raisi 2.10, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la lettera *i*) del comma 1 con la seguente: « *i*) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia, al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o che devono essere sottoposti a osservazione sanitaria ». Invita, pertanto, i presentatori a ritirare gli emen-

damenti Viola 2.11 e Mura 2.12, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vanalli 2.13, Raisi 2.14, Viola 2.15 e Stefani 2.16, invitando, di conseguenza, i presentatori a ritirare gli emendamenti Viola 2.17 e 2.19 e Catanoso 2.18. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Palagiano 2.25, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la lettera *p*) del comma 1 con la seguente: « *p*) cane di comprovata pericolosità: cane che a seguito di manifestazioni aggressive nei confronti di persone o animali viene dichiarato tale dal servizio veterinario pubblico, previa apposita valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario esperto in comportamento animale ». Annuncia, pertanto, il ritiro del suo emendamento 2.27, invitando, altresì, i presentatori a ritirare gli emendamenti Catanoso 2.20 e Viola 2.21. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Viola 2.22, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Raisi 2.24. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Viola 2.23.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.28 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.28 del relatore, gli emendamenti Raisi 2.2 e Stefani 2.1 risultano preclusi. Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 2.6.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Raisi 2.6, riformulandolo nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Raisi 2.6 (*nuova formulazione*), fatto proprio dall'onorevole Viola.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione del-

l'emendamento Raisi 2.6 (*nuova formulazione*), fatto proprio dall'onorevole Viola, gli emendamenti Stefani 2.5 e Mura 2.4 e 2.3 risultano preclusi. Costata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 2.8: s'intende vi abbia rinunciato.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) riformula il suo emendamento 2.9 nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Viola 2.9 (*nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 2.10.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Raisi 2.10, riformulandolo nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Raisi 2.10 (*nuova formulazione*), fatto proprio dall'onorevole Viola.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Raisi 2.10 (*nuova formulazione*), fatto proprio dall'onorevole Viola, gli emendamenti Viola 2.11 e Mura 2.12 risultano preclusi.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vanalli 2.13, Raisi 2.14, Viola 2.15 e Stefani 2.16.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Vanalli 2.13, Raisi 2.14, Viola 2.15 e Stefani 2.16, gli emendamenti Viola 2.17 e 2.19 e Catanoso 2.18 risultano preclusi.

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo emendamento 2.25 nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.25 (*nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 2.25 (*nuova formulazione*), gli emendamenti Catanoso 2.20 e Viola 2.21 risultano preclusi.

La Commissione approva l'emendamento Viola 2.22 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Viola 2.22, l'emendamento Raisi 2.24 risulta precluso.

La Commissione approva l'emendamento Viola 2.23 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, poiché diversi colleghi hanno rappresentato l'esigenza di prendere parte ai lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in

sede consultiva: parere favorevole della I Commissione, parere favorevole con osservazione della XI Commissione e parere favorevole della XIV Commissione. Devono ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni II, III, V, VII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) animale d'affezione: cani o gatti, tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

2. 28. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) attività economiche con animali d'affezione: attività di natura economica o commerciale, anche tramite *Internet*, aventi ad oggetto animali d'affezione, ad eccezione delle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;.

2. 6. (Nuova formulazione). Raisi.

Al comma 1, lettera h) dopo la parola: territorio, aggiungere le seguenti: o il presidio multizonale di igiene urbana veterinaria competente per territorio, organizzato in presidi multizonali.

2. 9. (Nuova formulazione). Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione randagia, al ricovero e alla cura di cani e gatti soccorsi sul territorio o che devono essere sottoposti a osservazione sanitaria;.

2. 10. (Nuova formulazione). Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

*** 2. 13.** Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

*** 2. 14.** Raisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

*** 2. 15.** Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

*** 2. 16.** Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) cane di comprovata pericolosità: cane che a seguito di manifestazioni ag-

gressive nei confronti di persone o animali viene dichiarato tale dal servizio veterinario pubblico, previa apposita valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario esperto in comportamento animale.

2. 25. (Nuova formulazione). Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) organizzazioni e sindacati di categoria: società scientifiche e associazioni professionali di operatori di qualsiasi

attività di natura economica o commerciale con animali di affezione presenti in una o più regioni.

2. 22. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 1, dopo lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) servizi veterinari regionali: i servizi veterinari delle regioni con compiti di programmazione, regolazione e verifica regionale delle attività connesse alla presente normativa.

2. 23. Viola, Grassi, Miotto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>) | 125 |
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 397 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>) | 125 |
| Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Nomina n. 125 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>) | 126 |
| Sui lavori della Commissione | 126 |
| AVVERTENZA | 126 |
| ERRATA CORRIGE | 126 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Paolo RUSSO, *presidente*, su richiesta del gruppo PD, motivata da concomitanti impegni di gruppo, rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 397.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Paolo RUSSO, *presidente*, su richiesta del gruppo PD, motivata da concomitanti impegni di gruppo, rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale.

Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Nomina n. 125.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Paolo RUSSO, *presidente*, su richiesta del gruppo PD, motivata da concomitanti impegni di gruppo, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina a domani, giovedì 22 settembre, alle ore 9.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la deliberazione delle indagini conoscitive sull'agricoltura sociale e sul ricambio generazionale in agricoltura, nonché la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avranno luogo domani, al termine dell'esame della proposta di nomina n. 125, convocata alle ore 9. Avverte altresì che l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funziona-

mento e sul suo sviluppo, prevista per domani mattina, avrà invece luogo la prossima settimana.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sul ricambio generazionale in agricoltura.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 settembre 2011, a pagina 191, seconda colonna, alla riga undicesima le parole « Atto n. 125 » sono sostituite con le seguenti: « Nomina n. 125 ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 127 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 128 |
| AUDIZIONI: | |
| Audizione del Ministro per le politiche europee, Anna Maria Bernini Bovicelli, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 128 |
| AVVERTENZA | 129 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2011.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia come l'Italia sia uno dei pochi paesi

europei a non aver ancora ratificato le due convenzioni sulla corruzione del Consiglio d'Europa, firmate a Strasburgo nel 1999. La legge in esame, nella formula proposta, purtroppo resta fortemente insoddisfacente perché non prevede il necessario adeguamento della legislazione nazionale ai parametri internazionali in materia di contrasto della corruzione.

Innanzitutto, sul versante della prevenzione, non risponde alle richieste internazionali di creare un istituto indipendente che possa vigilare sull'applicazione della convenzione.

Sul versante della trasparenza della pubblica amministrazione, al di là di generici enunciati di principio, rinvia a provvedimenti successivi e non stanziando risorse, indispensabili per l'attuazione degli obblighi introdotti.

Inoltre non prevede l'introduzione di nuove fattispecie penali, quali il traffico di influenze illecite, il reato di auto riciclaggio oppure il voto di scambio politico elettorale anche in presenza di altre utilità che non sia denaro contante.

Le indagini più recenti in materia di corruzione lasciano trapelare nuove modalità corruttive. Sempre più frequentemente si insinuano terze persone, una sorta di mediatori, finalizzati a rendere più difficile la individuazione dei fenomeni corruttivi. E le modalità di pagamento sono sempre più differenziate, sempre più raramente il compenso si paga in denaro. Più spesso vengono concessi favori, assunzioni, salti di carriera, concessioni urbanistiche con cambio di uso di terreni.

Ecco perché si rende urgente l'introduzione del reato di traffico di influenze illecite, volto a legiferare proprio nuove modalità corruttive.

Analogo il discorso per lo scambio di voto elettorale in assenza di denaro. Troppo spesso la corruzione di esponenti politici non è punibile per il semplice motivo che non viene considerato reato lo scambio di voti rispetto alla promessa di appalti, subappalti, o altre utilità.

Per quanto riguarda l'introduzione di requisiti di incandidabilità, per quanto sia lodevole prevederli, non è sufficiente limitarsi a semplici enunciati. Non ci si può limitare a enucleare casi di incandidabilità senza prevedere i meccanismi attraverso cui procedere. Bisogna prevedere un intervento organico che indichi come rilevarli e come renderli effettivi.

E infine una delle grosse pecche del provvedimento in questione è il fatto che non prende minimamente in esame il problema della corruzione nel settore privato, uno dei campi di maggiore crescita dei fenomeni corruttivi.

Per tali motivi preannuncia sin d'ora l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il ministro per le politiche europee, Anna Maria Bernini Bovicelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Ministro per le politiche europee, Anna Maria Bernini Bovicelli, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Intervengono i deputati Sandro GOZI (PD), Nicola FORMICHELLA (PdL), Marco MAGGIONI (LNP), Enrico FARINONE (PD), Gianluca PINI (LNP), Isidoro GOTTARDO (PdL), Elena CENTEMERO (PdL), Nunziante CONSIGLIO (LNP), Lucio STANCA (PdL) e il Presidente Mario PESCANTE.

Il ministro Anna Maria BERNINI BOVICELLI risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate, riservandosi di fornire ulteriori elementi di valutazione in una successiva seduta; rinvia altresì ai conte-

nuti della relazione predisposta per la seduta odierna che deposita agli atti della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 130 |
| Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010. S. 2322-B Governo (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) | 130 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 134 |
| Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Emendamenti C. 2364-728-1944-2564/A (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) | 132 |
| Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 132 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 135 |
| AVVERTENZA | 133 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 2322-B Governo.

La Commissione concorda.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010.

S. 2322-B Governo.

(Parere alla 14^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già espresso parere alla 14^a Commissione del Senato in data 28 settembre 2010 ed alla XIV Commissione della Camera il 16 febbraio 2011. Osserva che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; l'articolo 2 detta oneri relativi a prestazioni e controlli; l'articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle

direttive comunitarie; l'articolo 4 regola le missioni connesse con gli impegni europei; l'articolo 5 reca modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, nonché sull'articolo 7, che delega il Governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE relativa al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Evidenzia che l'articolo 8 reca la delega per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte; l'articolo 9 reca una disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE e della direttiva 2009/140/CE in materia di comunicazione elettronica; l'articolo 10 interviene in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano; l'articolo 11 apporta modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, in ordine a disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. Rileva che l'articolo 12 reca la delega per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa; l'articolo 13 prevede l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009; l'articolo 14 dispone l'attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa al recupero di vapori di benzina; l'articolo 15 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE relativa ai poteri delle nuove Autorità di vigilanza per il settore bancario, assicurativo e dei mercati e strumenti finanziari. Sottolinea quindi l'articolo 16, che estende il regime di detraibilità dall'IRPEF dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede; l'articolo 17, recante modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato; l'articolo 18, recante la delega

per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi; l'articolo 19, che reca la delega per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere. Rileva che l'articolo 20 reca la delega per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi; l'articolo 21 reca la delega per l'attuazione delle direttive 009/38/CE e 2009/50/CE in materia di comitato aziendale europeo e lavoro dei cittadini di Paesi terzi; l'articolo 22 reca la delega per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia bancaria e creditizia; l'articolo 23 reca modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Il deputato Mario PEPE (PD) sostiene che la nuova Politica agricola comunitaria (PAC) inciderà inevitabilmente sugli assetti istituzionali e sugli indirizzi programmatici dell'Italia ed al riguardo fa notare che diverse regioni italiane risultano inadempienti rispetto alle iniziative comunitarie di sviluppo regionale; paventa pertanto il rischio che per tali motivi le regioni non riescano ad utilizzare nei tempi dovuti i previsti finanziamenti comunitari. Ritiene opportuno sottolineare, anche con una condizione da apporre al parere, l'importanza di potenziare la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari soprattutto sulle materie che incidono sulla programmazione regionale. Ritiene altresì necessario promuovere l'adozione di un testo unico delle direttive e di tutti gli atti comunitari.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni del deputato Pepe.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), in relazione alla avvenuta soppressione, in seguito alle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera, della norma recante la delega sulla regolamentazione delle guide turistiche, rap-

presenta l'auspicio che i principi della predetta delega possano essere recepiti in un prossimo intervento legislativo. Ritiene utile che, qualora il testo in esame non possa essere ulteriormente modificato in ragione della necessità di una sua tempestiva approvazione, la 14^a Commissione del Senato possa comunque tener conto dei contenuti del parere della Commissione con eventuali iniziative di sua competenza.

Davide CAPARINI, *presidente*, intervenendo in relazione alle considerazioni del senatore Vaccari, osserva che i componenti della Commissione possono auspicabilmente presentare in Aula eventuali ordini del giorno che recepiscano i contenuti dei pareri resi dalla Commissione medesima.

Il deputato Paola PELINO (Pdl), *relatore*, dichiarando di condividere le osservazioni del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Emendamenti C. 2364-728-1944-2564/A.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio e relativi al provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, segnala che la Commissione ha espresso parere sul provvedimento alla II Commissione della Camera in data 23 giugno 2010; il nuovo parere, rileva, è richiesto sugli emendamenti approvati in

linea di principio al provvedimento in esame. Rammenta che l'articolo 1 novella la legge n. 108 del 1996 al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori dichiarati falliti, mentre l'articolo 2 modifica le disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura con la finalità di precisare il concetto di evento lesivo e di consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Ricorda che l'articolo 3 interviene in materia di confidi; l'articolo 4 aumenta l'entità della multa per il delitto di estorsione; l'articolo 5 interviene in materia di procedura penale. Evidenzia che il Capo II introduce una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore. Per porre rimedio a tale situazione di crisi, si contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Si sofferma quindi sugli emendamenti approvati in linea di principio al testo in esame, su cui non riscontra profili di rilievo in ordine alle competenze della Commissione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, ricorda che il provvedimento intende dare alla lingua italiana dei segni (LIS) pieno riconoscimento, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Rileva che l'articolo 1 dispone che la legge promuove la rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva; a tal fine, la legge promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione. Riferisce che l'articolo 2 stabilisce che con uno o più regolamenti, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione della legge: i regolamenti recano disposizioni volte a disciplinare gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; determinano le modalità dell'insegnamento della LIS per gli alunni sordi nella scuola dell'obbligo; promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, percorsi formativi delle lingue coinvolte; recano disposizioni volte a promuovere l'uso effettivo della LIS e di ogni altra soluzione tecnica idonea a favorire la comunicazione delle persone sorde in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) sostiene che un tema particolarmente delicato attiene ai profili dell'assistenza e

della sicurezza delle persone sorde, ed in particolare inerisce alle difficoltà che essi hanno nel comunicare con i soggetti preposti ai servizi sanitari nei casi di emergenza. Ritiene che sia particolarmente opportuno evidenziare tale aspetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, nel condividere l'osservazione formulata dal deputato Pizzetti, ravvisa altresì la necessità di potenziare le fasi della prevenzione, anche attraverso l'attivazione di specifici controlli ospedalieri all'udito sui neonati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla Commissioni riunite I e II della Camera).

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

C. 4144 cost. Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010.
(S. 2322-B Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge S. 2322-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso la 14^a Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano introdotte misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale;

e con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. (Nuovo testo C. 4207 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4207, approvata dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

evidenziato che i regolamenti attuativi del provvedimento di cui all'articolo 2 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e rilevato che gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi ivi richiamati sono definiti quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in fase di elaborazione dei regolamenti attuativi del provvedimento, siano valutate le possibili attività di prevenzione, nonché di comunicazione e di accesso ai servizi di tali soggetti in situazioni di emergenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 11 | 136 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 136 |

Mercoledì 21 settembre 2011.

**VII Comitato – Verifica della normativa antimafia,
elaborazione di un testo unico. Riunione n. 11.**

Orari: dalle 8.45 alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Fondazione Enasarco) <i>(Esame e conclusione)</i> | 137 |
| <i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i> | 142 |
| <i>ALLEGATO 2 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)</i> | 144 |
| Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) <i>(Esame e conclusione)</i> | 139 |
| <i>ALLEGATO 3 (Relazione)</i> | 146 |
| <i>ALLEGATO 4 (Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione)</i> | 148 |

Mercoledì 21 settembre 2011. – Presidenza della vicepresidente Carmen MOTTA.

La seduta comincia alle 8.35.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Fondazione Enasarco).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi alla Fondazione Enasarco, propo-

nendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Fondazione ENASARCO;

premesso che:

a) metà esercizio 2007 si è concluso l'anno di commissariamento che ha interessato la Fondazione a seguito dell'andamento negativo emerso dai risultati di gestione;

b) durante tale periodo si è adottato un accordo programmatico, definendo gli obiettivi da realizzare per il risanamento dell'Ente, tra cui il riequilibrio dei conti economici e del bilancio attuariale, il riassetto della *governance* della Fondazione, la separazione delle gestioni, l'aggiornamento

dei riferimenti normativi dello Statuto, il contenimento dei costi generali;

c) al fine di migliorare l'efficienza della gestione, la Fondazione ha introdotto nuovi sistemi tecnologici per il versamento dei contributi e si è impegnata ad implementare una nuova piattaforma telematica per l'inserimento dei dati;

d) sul lato della gestione patrimoniale soggetta, negli ultimi anni, ad una ristrutturazione del portafoglio titoli, si registrano segnali positivi; in tale gestione rilevante continua ad essere l'impatto delle plusvalenze implicite;

e) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle Casse anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso come la Fondazione fosse l'Ente con l'esposizione indiretta più significativa verso *Lehman*, attraverso una delle obbligazioni *Anthracite* nel 2008, per un importo pari a 780 milioni di euro;

f) il costo legale per la ristrutturazione di tale portafoglio è stato pari a 2,1, milioni di euro;

g) i risultati che hanno chiuso gli esercizi 2007 e 2008, entrambi con un consistente avanzo economico, con un incremento del 27,04 per cento, premiano il progetto di risanamento, confermando la ripresa dell'Ente che, nel 2006, aveva fatto registrare una perdita d'esercizio pari a circa 21 mln di euro;

h) il saldo della gestione previdenziale ha fatto registrare sia nel 2007, sia nel 2008 una flessione, rispettivamente, del 25 per cento rispetto al 2006 e del 63,3 per cento nel 2008 rispetto all'anno precedente;

i) si sottolinea che tale risultato è stato determinato da una crescita dei contributi di competenza leggermente inferiore a quella delle prestazioni erogate, da imputare probabilmente all'aumento della popolazione degli agenti che, progressivamente, si sta riorganizzando in società di capitali e, con riferimento al-

l'ultimo biennio, alla crisi economica manifestatasi sui mercati alla fine del 2008;

j) nel 2008, le entrate contributive previdenziali hanno registrato un incremento dello 0,17 per cento rispetto al 2007;

k) per quanto riguarda il numero delle prestazioni pensionistiche, sono diminuite dello 0,45 per cento;

l) con riferimento alla gestione assistenziale, a fronte di entrate contributive che hanno fatto registrare nel 2007 un incremento del 16,9 per cento rispetto al 2006 e dell'8,5 per cento nel 2008 rispetto all'esercizio precedente, le prestazioni assistenziali sono aumentate nel 2007 del 3,8 per cento, mentre nel 2008 sono diminuite del 4,1 per cento;

m) per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il valore netto del patrimonio immobiliare dell'ENASARCO è pari a 3.015.104.891 euro nel 2007 e a 3.017.318.011 euro nel 2008;

n) il patrimonio mobiliare è passato da 2.751.926.659 euro nel 2007, con un rendimento totale del 4,9 per cento, a 2.743.405.503 euro nel 2008, con un rendimento contabile netto del 3 per cento;

o) il bilancio attuariale non evidenzia particolari problemi di instabilità nel breve periodo, mentre nel medio-lungo periodo la situazione tecnico-finanziaria migliora grazie agli interventi operati dalla Fondazione (dismissione immobiliare e modifiche al Regolamento);

p) si rileva infine che i risultati attuariali evidenziano come rimangano positivi il saldo previdenziale sino al 2026 e il saldo totale fino al 2037. Pertanto, il patrimonio a fine anno si incrementa sino a tale data e rimane positivo oltre il 2056. Il patrimonio, inoltre, è almeno pari alla riserva legale fino al 2039;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FAVOREVOLI

con le seguenti osservazioni:

si presti particolare attenzione agli investimenti in titoli a rischio;

si valutino infine le iniziative necessarie ad invertire il *trend* decrescente nell'equilibrio della gestione di lungo periodo. A questo proposito si sottolinea l'importanza della recente approvazione da parte del governo, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, delle misure di riordino delle prestazioni, le quali affrontano anche il problema di rimodulare i trattamenti in relazione ai contributi versati, tenendo così conto delle nuove condizioni professionali e lavorative degli iscritti all'ente;

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), ritiene opportuno sottolineare ulteriormente nella proposta di parere, che il saldo previdenziale dell'Ente è positivo solo fino al 2026. Pertanto successivamente a tale data la Fondazione potrà fare affidamento solo sul patrimonio che rimane positivo oltre il 2056. Ritiene pertanto necessario aggiungere una osservazione sulla necessità di garantire l'equilibrio tra contributi e prestazioni.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, concorda con le considerazioni svolte dal deputato Santagata e riformula conseguentemente la proposta di considerazioni conclusive.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi alla CNPR, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli, con condizione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR);

premessi che:

a) il 2008 è stato caratterizzato da una perdita di esercizio di circa 6,374 mln/euro, registrando un decremento dell'80,85 per cento rispetto al 2007;

b) tale risultato è dovuto ad un utile di 9,736 mln/euro registrato nel Fondo di previdenza della Sezione A e ad un'elevata perdita della Sezione B del Fondo di previdenza per circa 16,111 mln/euro, dovuto soprattutto al perdurare della crisi economica;

c) per quanto concerne l'attivo, il totale delle immobilizzazioni dell'anno 2008 è aumentato dell'83,31 per cento rispetto al 2007, grazie in gran parte ad un incremento delle immobilizzazioni finanziarie (+250 per cento). Al contrario, il totale dell'attivo circolante ha registrato

un decremento del 40 per cento, conseguente principalmente ad una riduzione delle attività finanziarie (-72,35 per cento);

d) in riferimento alle passività, la voce più significativa è il Fondo per rischi e oneri, il quale presenta un decremento del 63,38 per cento;

e) i proventi e gli oneri finanziari dell'Ente risultano in decremento del 25,13 per cento, mentre quelli straordinari aumentano del 357,86 per cento;

f) come si evince dai dati esposti, le voci considerate presentano percentuali sia in incremento che in decremento piuttosto elevate poiché l'Ente, come altri Istituti previdenziali, si è trovato ad affrontare la crisi finanziaria;

g) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che la cassa è tra quelle che avevano investito solo in titoli strutturati;

h) al 31.12.2008, il 42 per cento del patrimonio era investito nel comparto mobiliare, mentre il 52,02 per cento nel comparto immobiliare;

i) per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, il rendimento netto conseguito è del 2,6 per cento nel 2007 e del 4 per cento nel 2008; la redditività netta del patrimonio mobiliare nel 2008 è stata del -2,2 per cento;

j) in riferimento al bilancio tecnico attuariale (2006-2056), i risultati delle valutazioni offrono le seguenti considerazioni: il patrimonio è risultato sempre maggiore di zero; il grado di copertura (riserva di legge) è sempre superiore all'unità ed il saldo previdenziale e quello di bilancio risultano negativi per gli anni dal 2032 al 2038,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

si rileva la necessità di adottare tutte le misure necessarie atte a migliorare le previsioni negative contenute nel bilancio tecnico ».

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), ritiene opportuno sottolineare nella proposta di parere come l'unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri con il mantenimento di una gestione previdenziale separata in due distinte Casse determina necessariamente, con la riduzione del numero degli iscritti alla CNPR, un aumento dello squilibrio strutturale.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), concorda con le considerazioni espresse dal collega Santagata.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, condivide le osservazioni svolte, ritenendo difficile garantire l'equilibrio tra contributi e prestazioni, in quanto la riduzione del numero di iscritti determina necessariamente un aumento dello squilibrio.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, osserva che i bilanci tecnici delle Casse privatizzate esaminati dalla Commissione raggiungono una soglia critica a decorrere dal 2030-2032. Per la Cassa di previdenza dei ragionieri si pone anche la questione evidenziata del calo del numero degli iscritti. Propone pertanto di inserire le considerazioni svolte come premessa nella proposta di parere.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), osserva come molti bilanci tecnici delle Casse spesso non soddisfano i requisiti di stabilità trentennale previsti dal decreto ministeriale del 29 novembre 2007. Ritiene comunque necessario che la Commissione concluda rapidamente l'esame dei bilanci progressi per passare ad analizzare quelli più recenti.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, nel ricordare che la Commissione sta recuperando rapidamente l'arretrato in materia di esame dei bilanci, sottolinea come nel precedente parere espresso sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivi 2007-2008 e relativo bilancio tecnico, la Commissione aveva già segnalato alla Cassa come il progressivo esaurimento della platea degli iscritti avrebbe comportato un saldo previdenziale decrescente.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, condivide le osservazioni svolte dai colleghi e riformula conseguentemente la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizione.

Ricorda inoltre che alla Commissione lavoro è in corso l'esame di alcune proposte di legge, C. 2715 Damiano ed altri, e C. 3522 Di Biagio ed altri, in materia di riordino degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, anche al fine di garantire una maggiore tutela degli utenti e degli associati di cui, peraltro, è relatore ed in merito alle quali propone un nuovo incontro informale tra i membri delle due Commissioni.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, pone quindi in votazione la pro-

posta di considerazioni conclusive come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con condizione (*vedi allegato 4*).

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD), nel concordare con l'opportunità di approfondire le proposte di legge in materia di riordino delle Casse privatizzate, sottolinea altresì la necessità che la Commissione approfondisca il contenuto della norma inserita nella recente manovra economica sull'accorpamento degli enti di previdenza pubblici.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, assicura i deputati Poli e Santagata che riferirà al Presidente le questioni da loro segnalate.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

L'ENASARCO, costituito con Regio Decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e ridisciplinato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, è l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, trasformato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni, a norma dell'articolo 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Alla Fondazione sono iscritti gli agenti e rappresentanti di commercio che operino individualmente o in associazione. Il finanziamento delle prestazioni, a carico degli iscritti e delle ditte mandanti in egual misura, è pari ad un contributo complessivo fissato al 13,5 per cento delle somme spettanti all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato, per il 12,5 per cento, al finanziamento del conto previdenziale individuale e, per la restante parte, al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, il Patrimonio netto passa da 3.829.984.613 euro del 2007 a 3.931.498.923 euro nel 2008 con una variazione percentuale del 2,65 per cento, mentre l'avanzo d'esercizio nei due anni considerati risulta pari a 79.907.154 euro nel 2007 e 101.514.309 euro nel 2008. Come riportato nella nota integrativa del Bilancio consuntivo 2008 tale utile «alla luce dell'andamento congiunturale negativo previsto per tutto il 2009 che farà assistere a mercati finanziari estremamente volatili e ad una riduzione dei consumi», è stato vincolato dalla Fondazione in una riserva rischi di mercato per

la copertura di eventuali effetti negativi che tale congiuntura potrebbe portare sul bilancio dell'Ente.

Relativamente alla gestione previdenziale, il numero totale degli iscritti all'Ente risulta pari a 264.576 nel 2008 e 271.093 nel 2007, mentre il numero delle pensioni in pagamento è 111.658 nel 2008 e 112.167 nel 2007, con un decremento dello 0,45 per cento. Secondo quanto riportato nella Relazione al Bilancio consuntivo 2008, gli importi medi del complesso delle pensioni di vecchiaia sono pari a circa 5.000 euro annui per le donne e 8.600 per le donne, mentre il numero medio degli anni di contribuzione, pari a 24 anni per la totalità dei pensionati e a 20 anni per le pensionate, indica carriere lavorative brevi e piuttosto discontinue.

Il totale dei contributi previdenziali (compresi quelli volontari e quelli accertati in sede ispettiva) al 31/12/2008 ammonta a 771.182.357 euro con un incremento del 0,17 per cento rispetto ai 769.868.782 del 2007. È interessante notare che a fronte di un decremento del numero degli iscritti nel biennio considerato, la crescita dei contributi di previdenza per il 2008 è attribuita sia all'incremento derivante dalla rivalutazione ISTAT dei massimali e dei minimali prevista nel Regolamento istituzionale – effettuata con cadenza biennale – sia ad un aumento dei contributi accertati in sede di verifica ispettiva che passano da 12.962.505,54 euro nel 2007 a 20.439.927,29 nel 2008 con una variazione positiva del 57,69 per cento.

Relativamente alle attività finanziarie dell'Ente, il valore del patrimonio mobiliare al 31.12.2007 ammonta a circa 2.751.926.659 euro, mentre a fine esercizio 2008 il valore è pari a 2.743.405.503.

Nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'*asset allocation* finanziaria, la scelta degli investimenti effettuati nel corso del 2008 ha visto un incremento delle immobilizzazioni finanziarie, con particolare riferimento alla voce «Fondi immobiliari» la cui consistenza è passata nel biennio considerato da 187.904.820 a 292.094.820 con una variazione pari al 56 per cento. Si evidenzia inoltre che per ciò che concerne l'operazione di ristrutturazione della obbligazione garantita a scadenza dalla *Lehman Brothers* ed emessa dalla società *Anthracite* per un capitale di 780 milioni di euro, la quota di spese fatturata e pagata dalla Fondazione ha inciso sul conto economico del 2008, nell'ambito degli oneri straordinari, per circa 620 mila euro, a cui va aggiunto l'accantonamento in un fondo spese del passivo di una somma pari a 1,5 milioni di euro, equivalente alla stima dei costi – principalmente di natura legale – da sostenere per il completamento dell'operazione di ristrutturazione.

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, lo stesso risulta costituito al 31 dicembre 2008 da 272 complessi – di cui 215 residenziali e 57 non residenziali – per un totale di 481 fabbricati e un totale complessivo di 45.000 unità. Il valore netto del patrimonio immobiliare è 3.015.104.891 euro nel 2007 e a 3.017.318.011 euro nel 2008, mentre il saldo della gestione immobiliare risulta pari a 73.280.901 euro nel 2007 e 73.493.263 euro nel 2008, con un rendimento contabile rispettivamente del 1,43 per cento e 1,57 per cento. Si ricorda infine che in data 18 settembre 2008 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato il progetto di dismissione del patrimonio immobiliare, che è tutt'ora in corso.

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 prefigurano – sulla base delle modifiche apportate al Regolamento della Fondazione riguardanti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita e la rivalutazione annua nonché sulla base degli effetti derivanti dall'operazione di dismissione del patrimonio im-

mobiliare – una situazione in cui il saldo previdenziale e il saldo totale rimangono rispettivamente positivi fino al 2026 e 2037, mentre il patrimonio rimane positivo oltre il 2056, e risulta pari alla riserva legale fino al 2039.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

si prevede che le prestazioni assistenziali e previdenziali ammontino a 797,4 milioni di euro, con un decremento pari all'1,16 per cento; la voce di maggior rilievo è «pensioni di vecchiaia» pari a 580 milioni di euro, con un incremento dello 0,57 per cento rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2008;

si prevede che le spese del personale diminuiscano del 25,3 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008; tale variazione deriva principalmente da una riduzione dei costi relativi ai «salari e stipendi personale» (-19,84 per cento) e agli «oneri sociali» (-25,63 per cento).

si ipotizza che gli oneri finanziari ammontino a 11,13 milioni di euro, in crescita del 108 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008; gli stessi si riferiscono per 800 mila euro circa, alle spese e commissioni previste per i servizi di cassa, per 7,8 milioni di euro agli oneri fiscali su operazioni in titoli e, per la parte restante, alle spese e commissioni sulla banca depositaria.

In relazione ai ricavi:

si prevedono ricavi contributivi per 837,7 milioni di euro, con un aumento del 1,43 per cento rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2008;

si ipotizza che i proventi finanziari ammontino a 66,9 milioni di euro, previsione in aumento del 28,28 per cento rispetto a quanto indicato nel bilancio consuntivo 2008. L'incremento è riconducibile sostanzialmente agli investimenti effettuati nel corso del 2008 in obbligazioni con capitale garantito a scadenza e flussi cedolari a tassi vantaggiosi.

ALLEGATO 2

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE APPROVATE
DALLA COMMISSIONE.**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Fondazione ENASARCO;

premesso che:

a) a metà esercizio 2007 si è concluso l'anno di Commissariamento che ha interessato la Fondazione a seguito dell'andamento negativo emerso dai risultati di gestione;

b) durante tale periodo si è adottato un accordo programmatico, definendo gli obiettivi da realizzare per il risanamento dell'Ente, tra cui il riequilibrio dei conti economici e del bilancio attuariale, il riassetto della *governance* della Fondazione, la separazione delle gestioni, l'aggiornamento dei riferimenti normativi dello Statuto, il contenimento dei costi generali;

c) al fine di migliorare l'efficienza della gestione, la Fondazione ha introdotto nuovi sistemi tecnologici per il versamento dei contributi e si è impegnata ad implementare una nuova piattaforma telematica per l'inserimento dei dati;

d) sul lato della gestione patrimoniale soggetta, negli ultimi anni, ad una ristrutturazione del portafoglio titoli, si registrano segnali positivi; in tale gestione rilevante continua ad essere l'impatto delle plusvalenze implicite;

e) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle Casse anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso come la Fondazione fosse l'Ente con l'esposizione indiretta più significativa verso *Lehman*, attraverso una

delle obbligazioni *Anthracite* nel 2008, per un importo pari a 780 milioni di euro;

f) il costo legale per la ristrutturazione di tale portafoglio è stato pari a 2,1, milioni di euro;

g) i risultati che hanno chiuso gli esercizi 2007 e 2008, entrambi con un consistente avanzo economico, con un incremento del 27,04 per cento, premiano il progetto di risanamento, confermando la ripresa dell'Ente che, nel 2006, aveva fatto registrare una perdita d'esercizio pari a circa 21 mln di euro;

h) il saldo della gestione previdenziale ha fatto registrare sia nel 2007, sia nel 2008 una flessione, rispettivamente, del 25 per cento rispetto al 2006 e, del 63,3 per cento nel 2008 rispetto all'anno precedente;

i) si sottolinea che tale risultato è stato determinato da una crescita dei contributi di competenza leggermente inferiore a quella delle prestazioni erogate, da imputare probabilmente all'aumento della popolazione degli agenti che, progressivamente, si sta riorganizzando in società di capitali e, con riferimento all'ultimo biennio, alla crisi economica manifestatasi sui mercati alla fine del 2008;

j) nel 2008, le entrate contributive previdenziali hanno registrato un incremento dello 0,17 per cento rispetto al 2007;

k) per quanto riguarda il numero delle prestazioni pensionistiche, sono diminuite dello 0,45 per cento;

l) con riferimento alla gestione assistenziale, a fronte di entrate contributive che hanno fatto registrare nel 2007 un incremento del 16,9 per cento rispetto al

2006 e dell'8,5 per cento nel 2008 rispetto all'esercizio precedente, le prestazioni assistenziali sono aumentate nel 2007 del 3,8 per cento, mentre nel 2008 sono diminuite del 4,1 per cento;

m) per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il valore netto del patrimonio immobiliare dell'ENASARCO è pari a 3.015.104.891 euro nel 2007 e a 3.017.318.011 euro nel 2008;

n) il patrimonio mobiliare è passato da 2.751.926.659 euro nel 2007, con un rendimento totale del 4,9 per cento, a 2.743.405.503 euro nel 2008, con un rendimento contabile netto del 3 per cento;

o) il bilancio attuariale non evidenzia particolari problemi di instabilità nel breve periodo, mentre nel medio-lungo periodo la situazione tecnico-finanziaria migliora grazie agli interventi operati dalla Fondazione (dismissione immobiliare e modifiche al Regolamento);

p) si rileva infine che i risultati attuariali evidenziano come rimangano positivi il saldo previdenziale sino al 2026 e il saldo totale fino al 2037. Pertanto, il patrimonio a fine anno si incrementa sino a tale data e rimane positivo oltre il 2056.

Il patrimonio, inoltre, è almeno pari alla riserva legale fino al 2039,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti osservazioni:

si presti particolare attenzione agli investimenti in titoli a rischio;

si valutino altresì le iniziative necessarie ad invertire il *trend* decrescente nell'equilibrio della gestione di lungo periodo. A questo proposito si sottolinea l'importanza della recente approvazione da parte del Governo, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, delle misure di riordino delle prestazioni della Fondazione ENASARCO, le quali affrontano anche il problema di rimodulare i trattamenti in relazione ai contributi versati, tenendo così conto delle nuove condizioni professionali e lavorative degli iscritti all'ente;

si valuti infine se le riforme attuate dall'Ente e le misure approvate di recente dal Governo siano in grado di garantire nel tempo o comunque di migliorare l'equilibrio del rapporto tra contributi e prestazioni.

ALLEGATO 3

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali provvede all'erogazione dei trattamenti di previdenza e assistenza nei confronti dei ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale. La Cassa inoltre – come prevede lo Statuto – può perseguire, scopi di previdenza ed assistenza complementari a favore degli iscritti secondo le modalità stabilite dalle leggi in materia.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, la Cassa per il 2007 consegue un utile di esercizio di 33.297.257 euro, mentre per il 2008 si assiste ad un risultato negativo dello stesso pari a -6.374.827 euro; nel medesimo periodo il patrimonio netto passa da 1.304.237.820 a 1.434.547.554 euro per effetto degli accantonamenti operati nel Fondo per la previdenza e nel Fondo per la solidarietà e l'assistenza della riserva legale.

Si evidenzia che un fattore che ha determinato il risultato di un utile negativo per l'esercizio 2008 è rinvenibile nel conto economico della gestione del patrimonio mobiliare riferita allo stesso anno, che ha visto un risultato pari a -18.994.815 euro con una redditività netta di -2,2 per cento.

Il valore del patrimonio immobiliare è pari a euro 437.231.508 nel 2007 e

433.824.272 nel 2008; il rendimento netto conseguito è del 2,6 per cento nel 2007 e 4,0 per cento nel 2008.

Per ciò che concerne l'andamento della gestione caratteristica, il rapporto tra iscritti non pensionati e pensioni passa da 5,09 del 2007 (29.297 iscritti e 5.751 pensioni) a 4,57 del 2008 (28.659 iscritti e 6.268 pensioni), registrandosi un modesto decremento del numero degli iscritti non pensionati (-2,17 per cento rispetto al 2007) e un più sostenuto tasso di crescita del numero delle pensioni che, tra il 2007 e il 2008, aumenta dell'8,99 per cento. Nella Relazione al bilancio consuntivo 2008 viene tuttavia evidenziato che il numero complessivo di iscritti risulta superiore del 2,23 per cento rispetto a quello previsto nel bilancio tecnico.

Nel biennio considerato l'onere per le pensioni IVS aumenta del 9,01 per cento (da euro 134.066.550 del 2007 a 146.139.337 del 2008), mentre le corrispondenti entrate contributive si incrementano del 2,58 per cento (da euro 243.876.300 del 2007 a 250.174.924 del 2008).

Va peraltro ricordato che la Cassa, al fine di garantire le prestazioni nel lungo periodo e l'equilibrio tendenziale tra le prestazioni medesime e i contributi versati, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'adozione del metodo di calcolo delle pensioni interamente «contributivo», per gli iscritti dal 1° gennaio 2004 in poi, e di tipo misto per gli iscritti *ante* 2004 attraverso l'applicazione del principio del *pro rata*.

Le stime del bilancio tecnico prefigurano, nel periodo trentennale considerato, una situazione che vede il valore del patrimonio sempre maggiore di zero, il

grado di copertura (riserva di legge) sempre superiore all'unità, mentre il saldo previdenziale e quello di Bilancio risultano negativi per gli anni dal 2032 al 2038 e poi tornano positivi. Secondo quanto indicato, ciò è sostanzialmente dovuto al mancato incremento dei redditi e dei volumi d'affari per anzianità di iscrizione, il che provoca una caduta del flusso dei contributi che, nei primi vent'anni, non è compensata dai maggiori contributi dei nuovi ingressi.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. si prevede un incremento delle prestazioni istituzionali (+11,31 per cento) rispetto al dato consuntivo 2008, come conseguenza delle rivalutazioni pensionistiche *ex lege* e dell'aumento del numero dei pensionati;

2. si ipotizza un incremento degli oneri del personale (+7 per cento) ed un decremento degli altri oneri per servizi (-3,7 per cento) rispetto al consuntivo 2008;

3. si prevede che gli altri accantonamenti diminuiscano per 13,645 milioni di euro (-9,56 per cento). Tale dato di previsione aggregato è costituito da: 115 milioni di euro di accantonamento contributo soggettivo e 14 milioni di euro rivalutazione posizioni contributive individuali.

In relazione ai ricavi:

1. si ipotizza un decremento dei proventi per contributi istituzionali (-6,48 per cento) rispetto al consuntivo 2008;

2. si prevede un decremento dei proventi straordinari (-81,6 per cento). La previsione si riferisce alle sanzioni e gli interessi applicati per omessa, tardiva o infedele comunicazione del reddito e le maggiorazioni per omesso o tardivo versamento dei contributi;

3. si ipotizza un decremento della voce «altri proventi» (-3,70 per cento); tale riduzione si riferisce al concorso alle spese generali di gestione della sezione B del Fondo per la Previdenza ai sensi dell'art 13 comma 2 dello Statuto.

ALLEGATO 4

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE APPROVATE
DALLA COMMISSIONE.**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR);

premessi che:

a) il 2008 è stato caratterizzato da una perdita di esercizio di circa 6,374 mln/euro, registrando un decremento dell'80,85 per cento rispetto al 2007;

b) tale risultato è dovuto ad un utile di 9,736 mln/euro registrato nel Fondo di previdenza della Sezione A e ad un'elevata perdita della Sezione B del Fondo di previdenza per circa 16,111 mln/euro, dovuto soprattutto al perdurare della crisi economica;

c) per quanto concerne l'attivo, il totale delle immobilizzazioni dell'anno 2008 è aumentato dell'83,31 per cento rispetto al 2007, grazie in gran parte ad un incremento delle immobilizzazioni finanziarie (+250 per cento). Al contrario, il totale dell'attivo circolante ha registrato un decremento del 40 per cento, conseguente principalmente ad una riduzione delle attività finanziarie (-72,35 per cento);

d) in riferimento alle passività, la voce più significativa è il Fondo per rischi e oneri, il quale presenta un decremento del 63,38 per cento;

e) i proventi e gli oneri finanziari dell'Ente risultano in decremento del 25,13

per cento, mentre quelli straordinari aumentano del 357,86 per cento;

f) come si evince dai dati esposti, le voci considerate presentano percentuali sia in incremento che in decremento piuttosto elevate poiché l'Ente, come altri Istituti previdenziali, si è trovato ad affrontare la crisi finanziaria;

g) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è emerso che la cassa è tra quelle che avevano investito solo in titoli strutturati;

h) al 31.12.2008, il 42 per cento del patrimonio era investito nel comparto mobiliare, mentre il 52,02 per cento nel comparto immobiliare;

i) per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, il rendimento netto conseguito è del 2,6 per cento nel 2007 e del 4,0 per cento nel 2008; la redditività netta del patrimonio mobiliare nel 2008 è stata del -2,2 per cento;

j) in riferimento al bilancio tecnico attuariale (2006-2056), i risultati delle valutazioni offrono le seguenti considerazioni: il patrimonio è risultato sempre maggiore di zero; il grado di copertura (riserva di legge) è sempre superiore all'unità ed il saldo previdenziale e quello di bilancio risultano negativi per gli anni dal 2032 al 2038;

k) la diminuzione del numero degli iscritti e la mancata fusione delle due

Casse accentua uno squilibrio strutturale
difficilmente recuperabile,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FAVOREVOLI

con la seguente condizione:

si rileva la necessità di adottare tutte
le misure necessarie atte a migliorare le
previsioni negative contenute nel bilancio
tecnico ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) (*Svolgimento e conclusione*) 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 150

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti l'avvocato Pietro Di Benedetto, presidente dell'ANACAP e il ragionier Ezio Buraschi, consigliere dell'ANACAP. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'avvocato Di Benedetto.

L'avvocato DI BENEDETTO, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD).

L'avvocato DI BENEDETTO, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 151 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. | |
| Esame del documento conclusivo (<i>Esame e rinvio</i>) | 151 |
| ALLEGATO (<i>Schema di documento conclusivo</i>) | 153 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.00 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 settembre 2011. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI, indi della vicepresidente Anna Maria SERAFINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Esame del documento conclusivo.

(Esame e rinvio).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro PAGANO (PDL) illustra lo uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione (*vedi allegato*).

Ricorda che esso rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione a partire dall'ottobre del 2008 nell'ambito della citata indagine conoscitiva e che incorpora alcune proposte di modifica avanzate nei giorni scorsi da alcuni membri della Commissione. In particolare, lo schema di documento contiene gli esiti delle numerose audizioni svolte e degli approfondimenti richiesti dalla Commissione, nonché la varietà delle opinioni espresse dai parlamentari su una tematica molto ricca e articolata, riflettendo nei suoi contenuti un'ampia convergenza di posizioni dei vari gruppi in Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se la Commissione intende concludere l'esame del documento nella seduta odierna o se è possibile apportare ulteriori modifiche al testo.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che, ove vi fossero significative proposte di modifica al testo, il seguito dell'esame potrà essere rinviato ad una successiva seduta.

Intervengono quindi per formulare osservazioni ed avanzare proposte di modifica i deputati Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), Alessandro PAGANO (PdL), Massimo POLLEDRI (LNP) e Sandra ZAMPA (PD), nonché le senatrici Irene ADERENTI (LNP), Anna Maria SERAFINI (PD) e Giuliana CARLINO (IdV)

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, in considerazione delle numerose proposte di modifica avanzate nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire i necessari approfondimenti.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori
nei mezzi di comunicazione.****SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. I filoni dell'indagine conoscitiva della
Commissione infanzia e adolescenza e il
lavoro svolto.**

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato il 23 ottobre 2008 un'indagine conoscitiva volta ad approfondire la tematica della tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

L'indagine nasceva dall'intento di svolgere una ricognizione ad ampio raggio di una problematica che si sta imponendo all'attenzione collettiva e che consiste nella crescente diffusione di nuovi strumenti comunicativi, rispetto ai quali le fasce di età dell'infanzia e dell'adolescenza risultano particolarmente sensibili.

L'obiettivo era quello di verificare il vasto ambito degli strumenti di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedofilia, nonché a tutte quelle violazioni o anche semplici lesioni dei diritti dei minori che si realizzano per via mediatica. Contestualmente si intendeva esplorare e studiare le possibilità di informazione e responsabilizzazione dei genitori e degli adulti incaricati di vigilare e assistere i minori, in ordine a tutti i rischi derivanti dai contenuti di alcuni prodotti del mercato televisivo, informatico, musicale a disposizione dei minori.

L'impianto dell'indagine conoscitiva si è sostanzialmente impostato su due linee di indirizzo:

a) la tutela del minore nei *media*, sotto un profilo soggettivo, implica un'azione positiva per favorire una corretta crescita psicologica del bambino, attraverso un'adeguata programmazione te-

levisiva; una selezione dei prodotti mediatici destinati al minore in ragione della loro specifica utilità, valutata esclusivamente in funzione del minore; la valorizzazione del bambino come soggetto *sui generis* volta a contrastare la considerazione del minore in termini di consumatore attuale e/o futuro;

b) la tutela del minore nei *media*, sotto un profilo oggettivo, implica un'azione di tutela, intesa con riferimento alla difesa della sua intrinseca dignità di persona debole, bisognosa di maggiore tutela, rispetto all'adulto, e si attua esercitando un'azione di protezione dell'immagine del bambino nei contenuti dei programmi circolanti nel vasto circuito dei *media* che scoraggi pratiche abusive e che salvaguardi la sua dignità come soggetto di diritti autonomi (diritto alla riservatezza, tutela dell'incolumità fisica e psichica rispetto a giochi violenti, messaggi mediatici devianti, ecc.);

Con riferimento a tutte queste problematiche, la Commissione ha audito: il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; il Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico e comunicazioni; la Società italiana di pediatria; il Presidente della *Mentoring USA/Italia Onlus*; il Dipartimento della sicurezza nei sistemi informatici dell'Università di Tor Vergata; il Presidente del Consiglio nazionale degli utenti; il Direttore scientifico del Centro studi minori e media; il Presidente della Terza Commissione per la censura cinematografica; il Segretario generale dell'Associazione editori *software* videoludico

italiana (AESVI); il Direttore dei Rapporti istituzionali di *Microsoft Italia*; la Coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile; il Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori; il Presidente dell'Associazione *Telefono Arcobaleno*; il Presidente del Centro studi e intervento infanzia violata; il Direttore del Servizio di Polizia postale; il responsabile del settore politiche culturali del Censis; il direttore del *Progetto SOS ragazzi*; l'ex-vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e del Comitato TV e Minori; il presidente dell'Associazione Italiana Psicologi Cattolici.

2. *Il quadro giuridico generale. Spunti di intervento.*

2.1. La Convenzione di New York.

Ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di infanzia e di adolescenza in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176.

Premesso che un sano, equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale è un diritto del minore riconosciuto dal complesso dell'ordinamento giuridico nazionale e internazionale, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo rappresenta senz'altro lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Essa ha costituito, anche nello svolgimento dell'indagine conoscitiva in questa delicata e importante sfera di tutela dei minori, la stella polare dei lavori della Commissione.

La Convenzione detta alcuni importanti principi in materia di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. In particolare, dopo aver definito all'articolo 1 « bambini » gli individui di età inferiore ai 18 anni, essa formula espressamente il principio che il fanciullo, in considerazione della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione di cure particolari. Afferma altresì che la unità fondamentale della società, è l'ambiente naturale per la crescita e il benessere del fanciullo, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, amore e comprensione.

In particolare, con riferimento al tema specifico che è oggetto dell'indagine conoscitiva della Commissione, la Convenzione di New York sottolinea che:

a) nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione (articolo 16);

b) l'educazione del fanciullo deve avere come finalità quella di: favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali (articolo 29);

c) gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai *mass media* e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale; a tal fine, fra l'altro, incoraggiano i *mass media* a divulgare informazioni e materiali che abbiano una utilità

sociale e culturale per il fanciullo e corrispondano allo spirito dell'educazione cui il fanciullo ha diritto, ai sensi del citato articolo 29; incoraggiano altresì la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo (articolo 17);

d) gli Stati parti favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuociono al suo benessere, sia pure in considerazione del diritto del fanciullo di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie o con ogni mezzo (articolo 17);

e) gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica, incoraggiando l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali (articolo 31);

f) gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (articolo 33);

g) gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, adottando in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico (articolo 34).

2.2. La normativa italiana vigente.

Oltre ai contenuti della Convenzione di New York, che vincola il nostro Paese al

rispetto del catalogo dei diritti a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in essa contenuto, il riferimento costituzionale per il nostro ordinamento è rappresentato dall'articolo 31 della Costituzione, che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù.

Dell'ampia ricognizione che la Commissione ha potuto svolgere del quadro normativo a tutela dei minori vigente nel nostro ordinamento spiccano punti di forza ed elementi di debolezza.

Tra i primi vengono anzitutto in rilievo le disposizioni di tutela dei minori in relazione all'utilizzo di Internet che sono state introdotte dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), che ha a tal fine novellato la legge n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù). Nel complesso, le norme anzidette hanno avuto il pregio di dotare il nostro Paese di una legislazione all'avanguardia in materia di repressione di fenomeni collegati all'abuso sessuale di minori a mezzo Internet, costituendo ancora oggi una significativa pietra miliare nel quadro giuridico dei Paesi industrializzati avanzati.

In primo luogo, la legge in questione ha istituito (articolo 14-*bis*) il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. È previsto quindi (articolo 14-*ter*) l'obbligo per i fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica di segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffon-

dono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico. I fornitori di connettività alla rete Internet, poi, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati (articolo 14-*quater*) ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni. È in attuazione di queste norme, che è stato successivamente emanato il decreto del ministero delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio, requisiti che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.

La Commissione ha potuto audire in due occasioni rappresentanti del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, costituito presso la Polizia postale, acquisendo un ampio quadro informativo sull'attività svolta da questo settore della Polizia di Stato e ricavando una valutazione ampiamente positiva dell'operato di questa parte delle Forze dell'ordine impegnata a contrastare il fenomeno della pedopornografia via Internet. Con le stesse finalità informative, la Commissione ha anche visitato nel dicembre 2009 la sede del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, verificando direttamente la professionalità e l'impegno della Polizia postale nello svolgimento delle funzioni assegnatele per la repressione e la prevenzione di questo tipo di reati.

La stessa legge n. 38/2006 ha inoltre istituito (articolo 20) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, cui la legge assegna il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

Per quanto riguarda in particolare poi la tutela dei minori in relazione ai contenuti veicolati dai mezzi di comunicazione, il quadro normativo vigente si caratterizza per un predominanza del principio dell'autoregolamentazione, piuttosto che per la presenza di disposizioni restrittive o repressive. Il Codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002 (e successivamente ride denominato nel 2007 Codice di autoregolamentazione *media* e minori), nasce da un impegno delle imprese televisive per migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione e per sensibilizzare chi produce i programmi al rispetto delle esigenze dei minori. Per l'applicazione del Codice è stato istituito un Comitato, formato da 15 membri, nominati con decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni e degli utenti.

Occorre dire che l'articolo 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), ha sancito sul piano normativo l'obbligo per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti di osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice: in caso di violazione di questi obblighi, sono previste sanzioni amministrative che vanno da 25.000 a 350.000 euro, nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Su questo punto in particolare tuttavia, la Commissione ha avuto modo di verificare che l'entità delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti non costituisce allo stato attuale un efficace deterrente rispetto alla violazione degli obblighi previsti dal Codice di autoregolamentazione. Appare invece più efficace l'oscuramento dell'emittente per un periodo determinato, sanzione che però spesso non viene applicata.

Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di autoregolamentazione provvede, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. L'Autorità invia inoltre alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

2.3. La normativa europea.

L'Unione europea riconosce nella protezione dei minori da contenuti nocivi per il loro sviluppo psichico e morale un interesse pubblico fondamentale, nel cui rispetto deve esplicarsi il diritto alla libertà di espressione; tale obiettivo deve essere perseguito dagli Stati membri con l'adozione di adeguate misure, come stabilito dalla direttiva Televisione senza frontiere (89/522/CEE) e come confermato dalla direttiva Servizi *Media* e Audiovisivi (2007/65/CEE).

Nel campo specifico della tutela dei minori nei *media* la Commissione ha adottato il 10 marzo 2010 la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi (direttiva sui servizi di *media* audiovisivi). Si tratta di un atto normativo di grande rilievo, in quanto estende le norme di protezione dei minori, precedentemente riservate ai programmi televisivi, ai servizi di *media* audiovisivi a richiesta in rapida espansione, in particolare su Internet (1).

(1) In particolare la direttiva ha provveduto alla codificazione della normativa comunitaria precedentemente vigente in materia, ossia della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE.

In particolare, in base all'articolo 9 della direttiva (CAPO III – *Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi*) gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le comunicazioni commerciali audiovisive non arrechino pregiudizio fisico o morale ai minori, e pertanto non esortino direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggino direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttino la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrino senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. Inoltre, Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad incoraggiare i fornitori di servizi di *media* a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Il capo VIII della direttiva 2010/13/UE prevede che gli Stati membri adottino le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Tali provvedimenti si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

Occorre poi fare riferimento al Programma *Safer Internet* 2009-2013, stabilito con la decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Si tratta di un documento di rilievo, ripetutamente citato nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Tra gli ultimi atti rilevanti adottati dalla Commissione europea spicca la comunicazione recante il Programma dell'Unione europea in materia di diritti dei minori (COM(2011)60), presentata il 15 febbraio 2011, che propone una speciale azione di supporto agli Stati membri, volta a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie *on line*, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete, specie tramite il programma *Safer Internet*.

La Commissione dedica un'attenzione particolare al comparto dell'industria delle tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, proponendosi di controllare attentamente il processo di recepimento negli ordinamenti nazionali degli Stati membri della direttiva sui servizi di media audiovisivi e promuovendo la cooperazione con l'industria incentrata sulle iniziative di autoregolamentazione (2009-2014). Tali iniziative hanno infatti lo scopo precipuo di assicurare maggiore protezione ai giovani utenti di telefonia mobile e di *social network*, anche nell'ambito del sistema di classificazione in base all'età PEGI (*Pan-European Game Information*) di videogiochi e di giochi on line.

Sul fronte della lotta alla pedopornografia via Internet è di rilievo l'iniziativa della Commissione che ha dato vita alla coalizione finanziaria europea contro la pedopornografia in Internet, finanziata dallo stanziamento di 427.000 euro deciso il 3 marzo 2009. La coalizione intende contribuire ad individuare e proteggere le vittime, a localizzare e arrestare i criminali – pedofili e quanti traggono profitto

dalla vendita delle immagini – e, soprattutto, a confiscare i proventi di tali attività criminose. Sarà così impedito l'acquisto di materiale pedopornografico con carte di credito.

Posta sotto la guida del *Child Exploitation and Online Protection Centre* (CEOP, l'organo di polizia britannico per la tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori) e finanziata dalla Commissione europea, la coalizione è un gruppo informale composto da attori pubblici e privati (autorità di polizia, operatori finanziari, fornitori di servizi Internet, ONG e altri partner) che collaborano alla lotta contro la pedopornografia. MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe e l'ONG *Missing Children Europe* sono alcuni dei membri fondatori della nuova coalizione. Per quanto riguarda l'attività di contrasto, figurano tra i membri fondatori della coalizione Europol e la Polizia postale e delle comunicazioni italiana.

Appare poi utile citare alcune delle conclusioni adottate dal Consiglio giustizia e affari interni del 23 ottobre 2009 nel campo della lotta alla pedopornografia, in quanto esse coincidono ampiamente con alcune delle conclusioni che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha potuto trarre dalla parte dell'indagine conoscitiva dedicata alla tutela dei minori dai fenomeni di pedopornografia. Anche il Consiglio ha infatti sottolineato, fra le altre, alcune priorità: assicurarsi che siano sviluppati e definiti i processi d'identificazione delle vittime; attuare un sistema di monitoraggio con il sostegno delle parti coinvolte nei sistemi di pagamento su Internet e ostacolare l'aspetto commerciale di tali attività in espansione; aiutare i fornitori di servizi finanziari (più in particolare le società di carte di credito, le banche ed altri fornitori di servizi di pagamento) e i fornitori di servizi Internet o di posta elettronica a combattere l'utilizzazione illecita dei loro sistemi al fine di acquistare immagini pedopornografiche, promuovendo procedure di *governance* e modificando opportunamente i termini e le condizioni applicabili; coinvolgere i fornitori di servizi finanziari, le banche e i fornitori di servizi Internet nell'elaborazione di strategie coordinate, permettendo infine alle auto-

rità preposte all'applicazione della legge di rintracciare ed arrestare i criminali che approfittano della diffusione.

Occorre infine accennare ai contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote): entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione di Lanzarote disciplina anche i casi di *grooming* (adesamento di minori attraverso Internet) e di turismo sessuale.

3. *Gli esiti dell'indagine aggregati per singoli media.*

La Commissione ha audito un ampio numero di soggetti pubblici e privati in grado di fornire elementi utili all'indagine: da rappresentanti di organismi privati attivi nel settore della tutela all'infanzia e all'adolescenza, a rappresentanti istituzionali, esperti di nuove tecnologie, professori universitari in materie attinenti alla comunicazione e alle sue problematiche, medici e pediatri.

Dall'ampia messe di documentazione acquisita e dagli interventi svolti in sede di audizione sono emerse alcune macro-problematiche: alcune di carattere per così dire « inter-mediale », cioè riferibili a contenuti veicolati da diversi mezzi di comunicazione, contemporaneamente o distintamente (ad es. i messaggi pubblicitari), altre invece più specificamente riferibili solo ad una tipologia di *media* e alle sue caratteristiche proprie (ad es. la pedopornografia *on line*).

Gli esiti che la Commissione ha potuto desumere da questo complesso lavoro di indagine sono pertanto di due tipi: un primo ordine di conclusioni è anzitutto riferibile alle specificità dei contenuti veicolati dai singoli *media* e in quanto tali

sollevano problematiche che necessitano di azioni correttive mirate, spesso anche di carattere microsettoriale; un secondo ordine di conclusioni, comunque derivante dagli esiti predetti, è invece di carattere generale, si fonda prevalentemente sui contributi psicopedagogici resi alla Commissione da esperti del settore e richiama spesso interventi di matrice più prettamente educativa e/o culturale, che possano avvalersi degli apporti più differenziati di tutti i soggetti operanti nel vasto campo della tutela, dell'assistenza e dell'istruzione fornite all'infanzia e all'adolescenza (cosiddetta alleanza educativa, v. *infra*).

Il primo aspetto che viene in rilievo nella disamina svolta dalla Commissione investe anzitutto il grado di diffusività dei nuovi *media* e del mezzo televisivo: il primo dato evidente che coinvolge i *media* nella loro generalità è infatti rappresentato dall'enorme ampliamento delle possibilità di circolazione di contenuti mediatici (programmi televisivi, immagini, audio, audiovideo, *chat*, giochi *on line*) dovuto alla diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione e allo sviluppo della convergenza dei *media* (televisione, Internet, terminali mobili di videofonia). Questo comporta un'enorme facilità per ragazzi e adolescenti di accedere anche a contenuti nocivi per il loro sviluppo psico-fisico e morale e un alto grado di invasività (in particolare del mezzo televisivo) nella vita individuale e familiare del bambino e dell'adolescente.

3.1. La televisione.

Partendo dalla televisione, il mezzo di comunicazione più tradizionale (ormai anche il più desueto nella quotidianità e nella vita sociale dei minori, in particolare degli adolescenti), la Commissione ha potuto acquisire una serie di contributi, dai quali sono sistematicamente emersi alcuni nodi critici ricorrenti.

Questi nodi critici riguardano essenzialmente: la scarsa o insufficiente protezione della fascia di programmazione riservata ai minori; il livello qualitativo molto basso dei contenuti della program-

mazione televisiva, in particolare quella della TV generalista; la necessità di definire efficacemente la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo; una rivisitazione complessiva del ruolo della televisione in genere affinché diventi da (attuale) veicolo di contenuti spesso dannosi per i minori a portatrice di modelli educativi.

3.1.1. La TV *baby-sitter* e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il rilievo che assume l'uso della televisione da parte dei minori dipende anzitutto dalla universale diffusione del mezzo televisivo nella popolazione italiana, dalla sua generalizzata accessibilità, soprattutto da parte dei bambini, dalla diffusività e pervasività della sua fruizione nell'ambito della vita familiare e sociale del bambino.

È infatti innegabile che la televisione ha assunto in molte famiglie italiane un ruolo sostitutivo della comunicazione interpersonale e familiare in genere, divenendo un dannoso accompagnamento dei sempre più rari momenti di aggregazione della comunità familiare. La funzione di supplenza del mezzo televisivo si accentua particolarmente nel caso delle famiglie con bambini piccoli (è risaputo infatti che gli adolescenti ricorrono maggiormente all'uso di Internet), al punto che si parla correntemente di TV *baby-sitter*. In tutti questi casi la televisione, oltre ai rischi propri derivanti dalla trasmissione di contenuti inadeguati, favorisce l'isolamento fra i membri della famiglia, diventando una sorta di organizzatore dei tempi e dei comportamenti del nucleo familiare: in sostanza, anziché costituire un sostegno culturale e uno stimolo allo sviluppo psico-fisico del minore, la TV si trasforma spesso in un ostacolo allo sviluppo emotivo e relazionale del bambino, accentuato dall'alto grado di passività che caratterizza la fruizione della TV generalista.

Una eccessiva esposizione alla televisione da parte del bambino presenta due ordini di rischi: in primo luogo la televisione supplisce (inadeguatamente) alla funzione pedagogica del genitore, che per parte sua abdica ad esercitare un adeguato

controllo sull'insufficiente qualità culturale e sui discutibili modelli di comportamento che la televisione offre ai bambini. In secondo luogo, importanti rischi allo sviluppo psicofisico del bambino derivano dall'esposizione a contenuti televisivi inadeguati, perché violenti o implicitamente sessualizzati (*v. infra*); dall'assuefazione ad un uso eccessivo del mezzo televisivo; da stimoli emulativi nei confronti di modelli comportamentali spesso narcisistici o fondati su valori effimeri, o comunque non scelti consapevolmente dal genitore; infine dalla diffusione di modelli culturali stereotipati che favoriscono l'insorgere di attitudini conformistiche.

Gli esperti auditi dalla Commissione hanno evidenziato come il tempo trascorso dai bambini davanti allo schermo televisivo sia di gran lunga eccessivo (si parla anche di 40 ore settimanali). Il primo problema derivante da questa esposizione riguarda il fatto che il bambino, non avendo la capacità di discernere la finzione dalla realtà, interiorizza e assolutizza situazioni fittizie, che possono nuocerli, soprattutto se si tratta di contenuti violenti o inadeguati (*v. infra*). Oltre a ciò la esclusiva concentrazione sulla facoltà visiva deprime e rallenta il progresso delle altre facoltà cognitive del bambino, senza contare che la semplice quantità di ore trascorse davanti alla televisione sottrae tempo ed energie ad attività culturalmente più stimolanti e sicuramente meno passive, incluse le attività fisiche e relazionali. Appare pertanto imprescindibile un mutamento di orientamento della stessa comunità familiare, una sorta di riconversione alla pluralità degli stimoli che parta dagli stessi genitori, troppo spesso inclini ad abbandonare i piccoli davanti al televisore per mancanza di risorse materiali o culturali.

Quello che pertanto la Commissione ha potuto rilevare è che la questione della tutela dei minori nel mezzo televisivo non può essere affrontata solo sul piano normativo, ma richiede opportuni processi di educazione e sensibilizzazione ad un utilizzo costruttivo dei mezzi di comunicazione in genere (non solo della televisione),

in grado di coinvolgere in maniera sinergica famiglia, scuola e gli stessi soggetti in età evolutiva: campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo contribuirebbero a stimolare la funzione educatrice e culturale originaria cui molte famiglie sembrano aver abdicato, in questo più che in altri campi.

Sotto tale aspetto, il principale partner di questa operazione culturale deve essere individuato in una rinnovata concezione del servizio pubblico radiotelevisivo: il ruolo attualmente occupato nel nostro Paese dalla TV pubblica merita certamente in questa sede un approfondimento particolare che comporta una radicale lettura critica e un serio processo di ridefinizione, culturale e normativo, della funzione di servizio pubblico radiotelevisivo.

La televisione italiana, che in passato ha tanto contribuito alla crescita della società civile, alfabetizzando e unificando culturalmente l'Italia, oggi purtroppo presenta livelli di banalità e di volgarità che la collocano al di sotto di altre televisioni europee (2): il divario con queste televisioni in termini di approfondimento e di informazione qualificata si fa sempre più crescente ed è purtroppo un fatto che il nostro servizio pubblico televisivo, anziché stimolare e assecondare una nascente domanda di cultura dei giovani, tende ad ignorarla, indulgendo al ripetitivo e ad una programmazione piuttosto orientata ad un pubblico di età media avanzata. In questo senso la recente esperienza rappresentata dal progetto di monitoraggio della qualità televisiva e di raggiungimento degli obiettivi di qualità della programmazione del servizio pubblico che va sotto il nome di Qualitel ha costituito un primo significativo passo nella giusta direzione, ad oggi tuttavia ancora insufficiente.

3.1.2. Una fascia (poco) protetta: contenuti inadeguati e pubblicità.

A giudizio dei maggiori esperti di psicologia infantile auditi dalla Commis-

sione, il primo e più grave pericolo cui sono esposti i minori nella fruizione dei programmi televisivi è costituito dalla rappresentazione gratuita della violenza, che si riscontra non solo nei contenuti dei film e della cosiddetta *fiction* televisiva, ma anche nella cronaca nera e giudiziaria.

Dai contributi psicopedagogici acquisiti dalla Commissione risulta che un'assidua visione di spettacoli violenti nella mente ancora in fase di formazione come quella del bambino può causare alcuni danni: la difficoltà insita nel bambino a distinguere fra realtà e finzione accentua ed ingigantisce il senso di pericolo e di insicurezza, specie quando non è presente un adulto a spiegare e mediare la scena violenta; il bambino rischia poi di diventare insensibile alla sofferenza altrui, assuefacendosi alla violenza esercitata sugli altri, o può – all'inverso – essere indotto a reificare l'oggetto della violenza che vede, pur essendo questo una persona. In sostanza, i contenuti violenti della programmazione televisiva (ma anche cinematografica evidentemente) possono indurre aggressività nel bambino, disumanizzarlo o trasmettergli un grave senso di insicurezza.

Altri pericoli sensibili, veicolati dal crescente degrado culturale in cui versa molta programmazione televisiva, sono chiaramente individuabili nell'uso del turpiloquio, nell'eccesso di erotismo, nel giustizialismo superficiale ed emotivo di certi programmi giornalistici, nelle modalità di presentazione delle stesse notizie di cronaca nei telegiornali, anche nel servizio pubblico radiotelevisivo.

La Commissione ha inteso soffermarsi con attenzione sulla problematica delle modalità di presentazione delle notizie di cronaca da parte dei telegiornali dello stesso servizio pubblico, in particolare nell'ambito della stessa fascia di programmazione protetta per i minori. Gli esperti di psicologia infantile e scienza delle comunicazioni convocati in Commissione hanno concordemente indicato nelle prevalenti modalità di presentazione dei fatti di cronaca nera da parte dei telegiornali un grave elemento di impatto sulla psiche infantile, nella quale favorirebbero l'insorgere di una percezione ansiogena della realtà, nonché – come si è detto – un

(2) Audizione di Luca Borgomeo, 1° dicembre 2008.

fenomeno di assuefazione alla violenza e in generale di desensibilizzazione del bambino rispetto alle sofferenze dei soggetti esterni a sé. Soprattutto la descrizione degli abusi e dei pericoli all'incolumità del bambino che si consumano all'interno della cerchia familiare (quando i congiunti del bambino abusato sono spesso gli autori del misfatto) facilitano la crescita di un senso di diffusa insicurezza nella psiche infantile e di diffidenza nei confronti del mondo esterno, che potrebbe avere importanti ripercussioni nell'età adolescenziale e adulta.

Un altro specifico problema è determinato dall'eccesso di erotismo contenuto nelle immagini e nei contenuti veicolati dai *media*, in particolare nella programmazione televisiva e nella pubblicità, responsabili di una sorta di « precocizzazione della sessualità » del minore: l'esposizione a scene sessuali fa interiorizzare nel bambino schemi che modelleranno il rapporto con il proprio corpo (identità corporea) e con l'altro sesso (identità di genere), condizionando il suo futuro comportamento in ambito sessuale, il rapporto di coppia, il senso di autostima, le capacità di amore autentico e profondo, insomma il potenziale di felicità del bambino (3).

Studi recenti in materia di influsso dei contenuti mediatici sulla psiche infantile, come riportati dagli esperti invitati in audizione dalla Commissione, evidenziano una serie di importanti risultati.

In primo luogo, gli esperti asseriscono che la definizione dell'identità corporea e dell'identità di genere nei bambini nel processo di crescita è fortemente influenzata dai contenuti ipersessualizzati dei *media*, inclusa la televisione, veicolo principale dei messaggi pubblicitari. Il problema riguarda soprattutto la fascia di età infantile che va dai 6 ai 10 anni, la cui tutela risulta a tutt'oggi ancora quasi integralmente scoperta (è di poco tempo fa la notizia che la Gran Bretagna, su sollecitazione di numerose associazioni di genitori, sta valutando l'approvazione di una specifica normativa per proteggere la fa-

scia di bambini fra i 6 e i 10 anni dalla ipersessualizzazione dei contenuti dei *media*).

In secondo luogo, si rileva che il 90% dei video musicali hanno espliciti contenuti sessuali, mentre è comprovato statisticamente che i fruitori adolescenti di video musicali sono più inclini all'alcool dei restanti adolescenti. Secondo recenti studi di matrice anglosassone, una bambina nella fascia di età compresa fra 6 e 10 anni vede 10.000 immagini all'anno a contenuto più o meno esplicitamente sessuale o comunque incidenti sulla formazione della sua identità corporea (autostima) e sessuale.

Infine, un ulteriore gruppo di problematiche nasce dai modelli alimentari che la televisione propone direttamente (attraverso la moda, il cinema, le trasmissioni di intrattenimento) o indirettamente (nel caso dei messaggi pubblicitari, frequentissimi anche nella fascia oraria protetta per i minori). Audizioni di esperti dell'informazione e comunicazione hanno infatti evidenziato che il consumo eccessivo di televisione — negli ultimi 10 anni — ha favorito nei minori un peggioramento delle abitudini alimentari, una forte radicalizzazione degli atteggiamenti negativi; modifiche nella percezione e soddisfazione del proprio corpo; una crescente abitudine alla violenza, alla competizione, all'uso della forza; un incipiente uso di bevande propedeutiche all'alcool; l'insorgere di problematiche legate all'obesità e a disturbi del comportamento; la dipendenza da tabacco, droghe, farmaci.

In particolare, in un'ottica di prevenzione delle patologie derivanti da regimi alimentari inadeguati, è intervenuta in ambito europeo la direttiva del Consiglio Servizi Media e Audiovisivi (2007/65/CEE), che impegna gli Stati membri a stimolare la redazione, da parte dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, di codici di condotta concernenti la pubblicità che accompagna i programmi per bambini relativi a prodotti alimentari e bevande.

In Italia, la normativa che regola la trasmissione di messaggi pubblicitari nella fascia oraria destinata ai minori appare ancora molto carente: essa si affida infatti

3 Audizione di Tonino Cantelmi, 26 luglio 2011.

largamente agli strumenti dell'autoregolamentazione che però ad oggi non si è mostrata un sufficiente presidio per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in questo campo. La legge 3 maggio 2004, n. 112 (legge Gasparri), ha attribuito forza di legge al codice di autoregolamentazione tv e minori (attualmente denominato « Codice *media* e minori »), nella direzione di un rafforzamento dei poteri di controllo e sanzione previsti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che sulla materia vigila insieme al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione. In tal senso, se il ricorso all'autoregolamentazione o alla co-regolamentazione condivisa tra istituzioni e operatori si è rivelato uno strumento efficace per disciplinare alcuni aspetti della disciplina., non così per quanto riguarda la tutela dei minori e soprattutto la regolamentazione della trasmissione dei messaggi pubblicitari.

Valga a questo riguardo un'indagine dell'Osservatorio di Pavia (in collaborazione con l'Università di Roma Tre), secondo la quale ogni cinque minuti i bambini italiani subiscono uno spot alimentare, sebbene in Italia (a differenza di altri Paesi, come Germania, Francia, Olanda) sia vietata la trasmissione di spot all'interno di programmi specificamente rivolti ai bambini.

3.1.3. Una televisione «buona maestra» è ancora possibile?

La televisione si conferma ancora una volta – nei contenuti, nella modalità della loro trasmissione e nella concezione della sua programmazione – un mezzo di comunicazione sostanzialmente inadatto a fornire un corretto sostegno allo sviluppo psicofisico del minore, ancor meno un supporto di crescita culturale o un'offerta di stimoli intellettualmente ed eticamente positivi. In altre parole, per usare la ben nota citazione di Popper, la televisione continua ad essere una « cattiva maestra » per i nostri figli. Beneficata dalla platea potenzialmente infinita di un *Kindergarten* globale, essa infatti non ha le competenze e la capacità richieste nemmeno ad una mediocre maestra d'asilo: al contrario,

condisce il vuoto di contenuti o la dannosità (per i minori) di certi contenuti con richiami allettanti per i bambini e in genere per tutti i soggetti che non hanno sviluppato un adeguato spirito critico nella fruizione di messaggi mediatici.

Una delle aporie dei sistemi democratici risiede proprio nell'impossibilità di contenere il potere televisivo (e a questo punto mediatico) entro limiti e con strumenti democraticamente accettabili, poste le note esigenze di rispetto della libertà di manifestazione del pensiero e posta una spesso impropria mistificazione che impone la trasparenza ad ogni costo (4). Nell'era dell'*homo videns* occorre infatti rendersi conto che il maggior danno causato da questa interpretazione del mezzo televisivo è recato ai bambini e agli adolescenti, cioè ai soggetti che nella nostra società maggiormente avrebbero bisogno di essere destinatari di messaggi educativi positivi.

Il primo problema cui la Commissione ha rivolto la propria attenzione è stato quello della garanzia di un accettabile livello qualitativo della programmazione televisiva che possa convertire la funzione della televisione da strumento di raccolta pubblicitaria a mezzo di promozione intellettuale ed emotiva del bambino.

Come ha avuto modo di rilevare il Garante per le comunicazioni, esiste in Italia un grave problema di qualità dei contenuti veicolati dalla televisione e dai nuovi *media*, che negli ultimi anni è alla base dell'enorme divario qualitativo tra le nostre televisioni e le migliori europee; in questo senso, la proposta di istituire, nel

(4) Essa produce ed alimenta il mercato del reality televisivo, che deprime le già deboli capacità dell'adolescente a costruirsi un'identità distinta da quella dei propri coetanei, azzerando le ormai desuete qualità della riservatezza dei sentimenti e del pudore del proprio corpo. Questo azzeramento è altresì all'origine, secondo alcuni esperti auditi dalla Commissione, di altri fenomeni deteriori connessi ad un dannoso utilizzo di altri mezzi di comunicazione da parte dei minori (come il cosiddetto sexting nella navigazione su Internet o nell'uso del telefono cellulare – v. *infra*).

contratto di servizio con la RAI, una Commissione preposta ad uno specifico controllo di qualità dei programmi e la creazione del misuratore di qualità della Rai Qualitel (operativo da aprile 2008) rappresentano un segnale positivo, ma non ancora sufficiente.

La causa di questo scadimento qualitativo è da individuare nella ricerca del massimo livello di *audience* dei programmi televisivi – fonte primaria dei ricavi pubblicitari: tale livello appare tanto più alto quanto più bassa è la qualità dei programmi, innescando una spirale perversa che impone un sempre maggiore degrado culturale dei contenuti, al solo scopo di garantire sempre maggiori introiti pubblicitari.

In generale, è stato da più parti affermato che la grande massa di messaggi fortemente diseducativi che trapelano continuamente dalla programmazione televisiva (dal genere del *reality* alla programmazione di intrattenimento, mista alla cronaca nera in orario di fascia protetta, dall'invasività del turpiloquio ai contenuti dannosi di certa pubblicità deviante) sarebbe all'origine di un conclamato « disastro antropologico » nell'educazione dei minori, dietro il quale si nasconde spesso una famiglia che non ha le risorse materiali e intellettuali per arginare questa massa di segnali negativi per la psiche infantile, proveniente dalle fonti più disparate (quindi non solo mediatiche).

In aggiunta a quanto esposto si consideri che il mezzo televisivo, in virtù del ruolo di primo piano attualmente svolto nel placare o nell'esacerbare gli scontri tra gruppi culturali, etnici e religiosi differenti, è in grado di condizionare pesantemente le attitudini relazionali del minore e in particolar modo la percezione della diversità e la sua accettazione rispettosa. Tali tematiche sono peraltro state oggetto di discussione da parte dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) nel *meeting* di Praga del 23-24 marzo 2011 e in quello più recente di Roma del 12 settembre 2011, nel corso dei quali gli Stati membri sono stati invitati: a rafforzare attraverso l'educazione, i *media* e lo sport la promozione della tolleranza e della non discriminazione; a contrastare le teorie che promuovono

l'odio e la discriminazione razziale, nonché l'influenza negativa di talune ideologie soprattutto sui giovani.

Con la stessa logica si potrebbe affermare che le espressioni e le immagini veicolate dal mezzo televisivo che offendono il sentimento religioso sia delle minoranze sia delle maggioranze non possono considerarsi idonee a favorire il migliore sviluppo psico-sociale del minore.

3.2. Internet e la rete globale.

Nell'epoca del « villaggio globale » non è più solo la televisione ad incidere sul processo di formazione e di educazione dei bambini e degli adolescenti, ma anche l'uso di una quantità di altri mezzi di comunicazione, fra cui spicca – la presenza assolutamente pervasiva di Internet. È infatti all'uso – o per meglio dire all'abuso – della rete globale che si riconducono alcune problematiche attinenti alla tutela della salute fisica e psichica dei minori, problematiche che hanno recentemente sollevato la preoccupazione di molti soggetti attivi nel settore della psicologia infantile e della prevenzione degli abusi sui minori, nonché tra le associazioni di genitori.

I presunti pericoli o elementi di nocività che sono stati evidenziati nel corso dell'indagine sarebbero anzitutto da individuare nell'uso improprio da parte di bambini (e adolescenti) dell'informazione fornita in rete; nel forte e indiscriminato impatto sui minori della pubblicità presente in Internet; nella nota questione dell'incontrollato livello qualitativo dei contenuti della rete; ma soprattutto nella quotidiana consumazione in rete di crimini a danno dei minori che si realizza attraverso il mercato della pedopornografia via Internet.

Non è un mistero infatti che navigando su Internet i minori possono imbattersi in contenuti falsi o mistificanti, essere influenzati da modelli di comportamento o valori inadeguati o dannosi, essere adescati da potenziali pedofili o essere vittima di fenomeni di cosiddetto cyberbullismo. Ma è altresì un dato di fatto che Internet

fornisce agli adolescenti la possibilità di ampliare all'infinito la propria rete di relazioni, costituendo esso stesso uno spazio di aggregazione nuovo ed essenziale per la vita degli adolescenti (e soprattutto dei preadolescenti, la cui autonomia di costruirsi spazi di incontro con i coetanei fuori di casa è molto limitata), soggetti che hanno particolare bisogno di costruirsi una propria identità separata e diversa da quella della famiglia. Rinnegare questa funzione essenziale della rete ed assumere un atteggiamento di chiusura da parte di genitori ed educatori (oltre che eventualmente da parte del legislatore) sarebbe inutile ed improprio: è invece fondamentale anche in questo caso un atteggiamento tollerante e positivo e una disponibilità ad esplorare insieme a bambini e ragazzi il vasto mondo della rete, con tutti i suoi pericoli e i suoi difetti.

3.2.1. La pedofilia *on line*: l'identità negata del minore e il crimine senza frontiere.

Nello svolgimento dell'indagine la Commissione ha dedicato un'ampia e approfondita attenzione al problema della pedopornografia *on line*, procedendo a due audizioni di rappresentanti delle forze dell'ordine impegnate nella lotta a questo fenomeno e svolgendo un'apposita missione di studio presso la sede della Polizia postale.

La pedopornografia *on line* è un fenomeno criminale contraddistinto da una marcata connotazione internazionale, che deriva dalla natura stessa del suo vettore: Internet. Proprio la caratterizzazione territoriale di Internet, dovuta all'assenza di confini geografici e alla presenza di una pluralità eterogenea di operatori, disseminati nelle varie parti del mondo, rende molto difficile il tentativo di regolamentare a livello nazionale fenomeni quali l'adescamento a fini sessuali, le immissioni incontrollate di contenuti pornografici o di contenuti che istigano alla violenza (o anche il bombardamento di finestre pubblicitarie non richieste e la trasmissione di altri contenuti impropri, ecc.): tutti fenome-

ni che si verificano quotidianamente in rete e che possono riguardare anche gli utenti più esperti, ossia coloro che in teoria dovrebbero sapere come tutelarsi da questo genere di messaggi e che purtroppo ne vengono spesso in contatto.

In nessun altro ambito come nella guerra alla pedofilia *on line*, infatti, appare nella sua enormità l'insufficienza della norma come strumento nazionale di contrasto ad un fenomeno assolutamente soprannazionale, che si alimenta proprio della dimensione di assenza di confini spaziali attraverso l'uso della rete e corrispondentemente della inadeguatezza della norma nazionale a valicare i confini (incredibilmente ristretti) del territorio nazionale. In questo senso la Commissione infanzia e adolescenza ha constatato l'assoluta necessità di incentivare tutti gli strumenti della cooperazione internazionale fra gli Stati, volti a rendere più incisiva ed efficace la politica di *governance* della Rete.

Occorre segnalare, in questo ambito, la Raccomandazione del 26 marzo 2009 del Parlamento europeo al Consiglio, sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet, che esorta gli Stati membri dell'Unione europea «ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di *grooming*; a promuovere programmi volti a proteggere i bambini e ad educare i genitori in relazione ai nuovi pericoli legati a Internet, in particolare dei giochi *on line*; a spronare tutti i fabbricanti di computer dell'Unione europea a preinstallare *software* per la protezione dei bambini facili da attivare». Per promuovere un'utilizzazione più sicura di Internet da parte dei minori, a livello di Unione europea sono state avanzate molte proposte: l'istituzione di un numero verde europeo per indicare le fonti di informazione disponibili e i sistemi di filtraggio; il raggruppamento in rete degli organismi di autoregolamentazione per valutare l'efficacia dei codici di condotta; l'introduzione di sistemi di filtraggio con simboli di riconoscimento comuni o messaggi di avvertimento riguardanti la fascia d'età, tali da orientare gli

utenti a valutare il contenuto dei servizi in linea; una maggior sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei formatori nell'apprendere e nell'insegnare l'uso delle nuove tecnologie.

Nel quadro di analisi del fenomeno dell'abuso in rete a danno dei bambini, i soggetti auditi dalla Commissione – in particolar modo i rappresentanti della Polizia postale – hanno unanimemente individuato come priorità nella lotta alla pedofilia *on line* la necessità di identificare con urgenza assoluta i bambini abusati, per sottrarli al perdurante abuso virtuale che subiscono con la pubblicazione via Internet delle loro immagini, oltre che alla continuazione degli abusi fisici sottostanti. Successivamente si impone il non facile obiettivo del loro reinserimento sociale e del loro recupero psicofisico.

Sul fronte della strategia di lotta alla criminalità pedopornografica *on line*, la Polizia postale in particolare ha ripetutamente sottolineato la necessità di disarticolare le organizzazioni criminali che sfruttano i bambini per produrre materiale pedopornografico, partendo da un'azione capillare volta a rintracciare gli enormi flussi finanziari legati a questo turpe commercio che transitano da e per l'Italia, uno dei Paesi maggiori consumatori al mondo di pedopornografia.

Particolarmente preoccupanti sono i dati degli ultimi cinque o sei anni sulla crescita delle forme di abuso sui minori legate ad Internet, come la pedofilia, la pornografia infantile e il turismo sessuale (strettamente legato alla pedofilia *on line*): colpisce soprattutto il costante aumento dei clienti e consumatori italiani di pedofilia *on line*, « consumo » che si attua quotidianamente e diffusamente attraverso lo scambio di immagini e video pedopornografici nei programmi cosiddetti *peer to peer*, ovvero quelli che connettono i computer degli utenti direttamente fra loro senza intermediari.

La tracciabilità finanziaria dei pagamenti in rete diventa un essenziale strumento di contrasto nelle mani della Polizia postale e di tutte le forze di polizia nazionale impegnate nella lotta alla pedo-

pornografia. Al legislatore nazionale spetta perciò il compito di individuare con tempestività ogni meccanismo idoneo a ricostruire il percorso informatico che conduce dal consumatore di materiale pedopornografico al produttore dello stesso, passando attraverso i *provider* che ne consentono il flusso, normalmente collocati nello spazio nazionale di Paesi che hanno una normativa permissiva sul punto (come la Russia e la Cina), tenendo conto della necessità di adattare costantemente la strategia di contrasto alla realtà in continua evoluzione di decine di siti pedopornografici che rapidamente si spostano da un Paese all'altro in conseguenza di relativi oscuramenti o a causa dell'introduzione di normative variamente repressive.

Infine, è necessario che anche il legislatore si ponga alcuni quesiti a livello più profondo, quesiti che riguardano l'analisi del sostrato culturale e psicologico sottostante all'esplosione e al diffondersi degli abusi sessuali sui minori *on line* e alle possibili misure di prevenzione del fenomeno. Tale sostrato sembra infatti contenere una serie di elementi concorrenti, che vanno dalla più recente evoluzione – anche sociale – dei rapporti fra sessi, alla emersione in rete di quelli che in passato erano forse solo impulsi inconfessabili (e non condivisibili con alcuna *community* in rete) e che ora invece, grazie alle enormi potenzialità di trasmissione di Internet, hanno trovato un terreno di coltura fertile, risultando amplificati ed esaltati (per non dire moralmente sdoganati) dall'effetto della trasmissione senza frontiere, che tutto giustifica in nome della comunicazione e della trasparenza ad ogni costo di qualsivoglia contenuto.

Nelle numerose audizioni svolte dalla Commissione sono frequentemente state poste in luce le premesse culturali psicologiche che creano la domanda di materiale pedopornografico, in particolare la predisposizione di alcuni soggetti maschi adulti a disporre fisicamente di un partner sessuale psicologicamente subalterno, data la personale difficoltà a gestire una relazione paritaria con l'altro sesso, anche in

conseguenza della crisi del rapporto di coppia tradizionale. L'aspetto più inquietante del fenomeno consiste nella reificazione del corpo del minore, privato della sua identità (in rete tutti i bambini sono uguali e la loro crescita negli anni ne impedisce l'identificazione), che prescinde dalla sua mercificazione per fini di lucro e sembra piuttosto il frutto della necessità dell'abusante (autore stesso dell'immagine che viene poi diffusa in rete) di trovare una comunità con cui condividere – e quindi giustificare e rafforzare – le proprie inclinazioni. L'esercizio di una forma di potere umiliante su un essere più debole testimonia comunque un evidente disagio psicologico, le cui cause non è evidentemente questa la sede per esplorare e prevenire, ma che in ogni caso pongono alcuni seri interrogativi sul futuro di una società globale, presuntivamente ritenuta migliore solo perché più trasparente.

3.2.2. I *social network*: la perdita di identità reale a favore di una realtà virtuale.

È ormai innegabile nella realtà odierna che Internet sia una parte costitutiva essenziale dell'identità sociale e personale degli adolescenti, che attraverso l'uso della rete e il contatto reciproco per mezzo dei *social network* costruiscono la propria comunità di amicizie e di interessi con il relativo punto di incontro, analogamente a quanto avveniva ai loro genitori al tempo in cui incontravano i loro coetanei nelle piazze o nei bar del quartiere. In questo senso il tentativo di arginare la diffusione di Internet e dei *social network* in nome dei possibili rischi derivanti ai ragazzi da un'eccessiva esposizione alla rete appare impraticabile, oltre che poco ragionevole.

Non esistono ancora studi statistici sufficientemente estesi nel tempo e nello spazio che possano confermare o smentire adeguatamente i timori connessi ad un uso non controllato della rete da parte dei minori. Tuttavia è possibile svolgere alcune considerazioni, estrapolandole dai contenuti delle audizioni svolte dalla Commissione e dalle opinioni espresse dagli

esperti di psicologia. Non è un caso che proprio la funzione medica e sociale degli specialisti del settore stia tentando di adeguarsi ad una platea di minori che sta cambiando in relazione ad una società in profonda trasformazione: troppi minori soffrono di profondi disagi, è l'epoca – è stato detto – delle «passioni tristi», di adolescenti che hanno perso (o non hanno mai effettivamente acquisito) la capacità di comunicare, a cominciare dall'interno della famiglia stessa, che dovrebbe invece rappresentare per eccellenza lo spazio primario di espressione del ragazzo. Per questo motivo, oltre che per la naturale tendenza dei ragazzi a «fare gruppo», i *social network* rappresentano spesso una valvola di sfogo ad una carente comunicazione familiare, senza tuttavia riuscire a colmare questo vuoto comunicativo, che viene piuttosto sostituito da una falsa comunicazione di contenuti inconsistenti o addirittura virtuali (i profili creati dai minori per i *social network* sono spesso la proiezione delle loro aspirazioni sociali ed estetiche, piuttosto che lo specchio della loro identità reale e psicologica).

In questo senso, si parla del pericolo di una cosiddetta nicchia mediatica: alcuni ragazzi si rifugiano su internet – e in particolare nei *social network* – per recuperare una dimensione affettiva e un senso di appartenenza di cui evidentemente avvertono la mancanza nella realtà familiare o anche scolastica. In questi casi, l'unica prevenzione possibile del disagio psicologico che è all'origine (è non la conseguenza) di una eccessiva esposizione a Internet consiste nello sviluppo di una maggiore capacità di comunicazione fra genitori e figli, dovendo i genitori sdogliarsi di ogni forma di pregiudizio e diffidenza verso la rete e i *social network*, per domandarsi invece preventivamente se l'utilizzo di internet sia semplicemente integrativo o piuttosto sostitutivo di relazioni affettive reali o di attività ulteriori da parte del ragazzo (come lo studio o l'esercizio fisico). Come sempre, perciò l'antidoto ad eventuali pericoli è costituito da un'attenta osservazione da parte dei genitori delle abitudini di vita del ragazzo,

dalla valutazione di un adeguato soddisfacimento delle sue esigenze affettive e relazionali, in breve da una migliore comunicazione fra genitori e figli, cui non sia estranea anche un'adeguata educazione ad uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il Progetto Timshel (frutto di un protocollo di intesa fra Ministro della Salute e Ministro della Gioventù) promuove su un sito apposito via Internet iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione in particolare giovanile su uno stile di vita attiva quale efficace strumento per la prevenzione dei rischi alla salute. Iniziative analoghe o altrimenti volte a favorire ed incentivare la pratica sportiva e l'esercizio fisico, anche nell'ambito della scuola dell'obbligo, sarebbero senza dubbio una risposta efficace ad alcuni dei problemi e dei rischi derivanti da Internet citati in questo paragrafo. È necessario infatti che la scuola – soprattutto statale – diventi uno spazio di aggregazione reale non solo per la pratica dello studio, ma anche per l'esercizio di attività ulteriori, finalizzate alla tutela della salute fisica e psichica del bambino e dell'adolescente. La scuola, nei suoi spazi fisici di aggregazione, potrebbe così assumere le funzioni di una agenzia educativa di concreto supporto alla famiglia, agendo come una comunità di intenti che non esaurisca il suo ruolo nella verifica del mero rendimento scolastico, ma che rafforzi il senso di appartenenza del minore ad una comunità di coetanei, la sua identità fisica e psichica, il suo senso di autodisciplina, posto che nel mondo di oggi tale funzione non può più essere svolta unicamente dalla famiglia nucleare, spesso frammentata e quasi sempre inadeguata (anche economicamente, oltre che culturalmente) a svolgere il complesso compito di educazione del bambino alla vita sociale e relazionale.

3.2.3. Contenuti sessualmente inadeguati, formazione dell'immagine corporea e distruzione del pudore.

L'uso di Internet da parte di una platea di utenti minori di età presenta alcuni

rischi che sono più specificamente connessi alla formazione dell'identità sessuale e corporea del bambino e dell'adolescente, di cui è necessario che genitori ed educatori siano consapevoli, ma riguardo ai quali è molto difficile intervenire efficacemente sul piano legislativo. Rispetto infatti ai contenuti potenzialmente dannosi veicolati dalla rete, vale quanto già detto a proposito della ipersessualizzazione di certi messaggi televisivi (*v. supra*), con l'unica differenza che riguardo a questa problematica Internet presenta lo svantaggio ulteriore di fornire un'offerta di immagini e contenuti pressoché illimitata e sostanzialmente incontrollata, non consentendo peraltro ai genitori di bambini e adolescenti l'applicazione di molti efficaci sistemi di filtraggio in grado di bloccare contenuti inadeguati alla maturità psicofisica del bambino.

Viene qui in rilievo il grave pericolo rappresentato dalla diffusione dei siti e dei blog pro-ana (di istigazione all'anoressia), nonché tutti quei contenuti e messaggi della rete che interferiscono sull'identità corporea del minore diffondendo modelli di alimentazione e/o di vita che incidono negativamente sulla salute fisica del minore. In alcuni casi (come in quello di alcuni blog pro-ana), alla trasmissione di un messaggio deviante in termini di salute psico-fisica e di crescita e formazione dell'autostima adolescenziale, si aggiungono ulteriori contenuti di natura implicitamente sessuale, che indicano un determinato modello fisico-estetico come sessualmente attraente, attraverso la proposizione di immagini non direttamente pornografiche ma decisamente ammiccanti alla sessualità.

Il bombardamento di immagini e contenuti inadeguati alla maturità psicofisica del bambino e perciò spesso dannosi alla formazione della sua identità fisica e sessuale presenta anche altri rischi, di carattere culturale e psicologico. Si è già accennato al fenomeno cosiddetto del *sex-ting*, che consiste nel disvelamento dell'intimità fisica e sessuale del minore per mezzo del telefono cellulare – spesso praticato fra gruppi di coetanei adole-

scenti con motivazioni di vario tipo, anche per gioco – o della trasmissione di tali immagini su Internet. La violazione della sfera dell'intimità fisica con intenti spesso sessualizzati e l'annacquamento dell'immagine corporea che ne derivano contribuiscono ad attutire nell'adolescente il senso della riservatezza del proprio corpo (quello che in passato poteva essere il pudore) e a svalutare il primo contatto con la sessualità, di cui si sperimenta un approccio estremamente riduttivo (assimilabile a quello offerto dalla pornografia).

Per questa inflazione della sfera dell'intimità fisica si stanno coniando in altre lingue neologismi, come il francese « *extimité* », che rende meglio di ogni altro l'idea di una esposizione e condivisione verso l'esterno di una sfera che in passato era considerata rigorosamente privata. Questa condivisione ed esteriorizzazione della proprio intimità peraltro non riguarda più soltanto il corpo, ma si estende alla sfera emotiva ed affettiva dell'adolescente, che, sostituendo al concetto di interiorità quello di intimità, si illude di colmare un bisogno interiore di parlare o condividere con sentimenti o pulsioni altrimenti inespriabili. Ancora una volta, il mezzo di comunicazione (come il *reality* televisivo) surroga a livello superficiale una carenza di comunicazione profonda, sostituendo illusoriamente all'assenza di comunicazione una comunicazione di non-contenuti o di falsi contenuti.

Queste considerazioni hanno stimolato in seno alla Commissione infanzia e adolescenza ulteriori osservazioni, che, anche prescindendo da valutazioni di ordine individuale espresse in quella sede, hanno ampiamente condiviso la necessità di un approccio alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nel vasto mondo dei *media* che sappia affrontare anche temi culturalmente desueti, come la sacralità della sfera intima fisica, la dignità e la riservatezza dell'immagine corporea, il rispetto per il corpo e l'immagine della donna, che appaiono particolarmente danneggiati dai fenomeni descritti.

Secondo quanto risulta da alcuni recenti studi svolti in Gran Bretagna, un

approccio equilibrato all'educazione sessuale nelle scuole e la previsione di una corretta politica educativa da parte del legislatore devono considerare il presupposto che l'uso inflazionato di contenuti esplicitamente sessuali (da cui il minore è quotidianamente bombardato nell'uso dei mezzi di comunicazione) può danneggiare il bambino anziché educarlo ad un corretto uso della propria sessualità, al valore della relazione interpersonale e al senso di responsabilità verso l'altro. In questo senso, una corretta educazione alla sessualità del bambino e dell'adolescente non può prescindere da una buona educazione all'affettività, all'espressione e alla gestione del sentimento nei rapporti con gli altri e con se stesso.

In questo ambito concettuale, occorre fare un breve riferimento al nuovo modello comunicativo di preadolescenti e adolescenti rappresentato dalle *chat*.

L'uso delle *chat* da parte di adolescenti e soprattutto di preadolescenti rileva in particolare sotto il profilo della formazione dell'identità sessuale e relazionale del minore. È dimostrato che, in casi non del tutto infrequenti, le *chat*, oltre a costituire una rischiosa occasione di esposizione dei minori all'azione di pedofili o adescatori in rete, consentono ai minori (a partire da un'età di 9-10 anni) di avere un contatto estremamente prematuro con la sessualità, contatto che tende ad invertire il normale percorso delle loro capacità relazionali. Quando questo avviene infatti, il preadolescente o adolescente percepisce che il suo primo contatto di relazione si realizza non per il tramite della sua persona ma mediante un contenuto sessuale veicolato dalla rete o dalla televisione: ciò rischia di determinare in generale una lesione del valore della completezza della persona, intesa nella sua unicità e insostituibilità individuali. Laddove invece la *chat* rappresentasse il primo contatto eccessivamente prematuro con una sessualità esplicita mediata da un adulto sconosciuto, il danno per la psiche infantile sarebbe da ricondurre all'impossibilità o all'estrema difficoltà di gestire contenuti e comportamenti a cui il bambino è ancora

assolutamente impreparato. In questo senso, siamo nuovamente di fronte ad un problema di inadeguatezza dei contenuti proposti in rete rispetto alle capacità di elaborazione della psiche infantile e preadolescentiale.

3.2.4. L'influsso della rete sulle capacità cognitive del bambino.

Recenti ricerche dimostrano che, se ben utilizzate, le nuove tecnologie sono in grado di potenziare le capacità del bambino (linguistiche, cognitive e relazionali), laddove un uso eccessivo e incontrollato e l'esposizione a contenuti inadeguati (violenza, razzismo, sesso) possono favorire percorsi di crescita disadattivi, caratterizzati da aggressività, insuccesso scolastico e isolamento sociale. Il problema delle nuove tecnologie, dunque, non si esaurisce nell'inappropriatezza o violenza del loro contenuto: sono le modalità di utilizzo, eventuali vulnerabilità presenti nel bambino e il contesto relazionale a determinarne la nocività (5).

Non mancano peraltro studi in cui si evidenzia che la simultaneità e la complessità dell'informazione offerta da Internet (nonché il cosiddetto rumore che accompagna ogni ricerca) indeboliscono la facoltà di apprendimento del bambino, aumentano le difficoltà di concentrazione, depotenziano la memoria, rispetto alla parola scritta e veicolata dai *media* tradizionali. In sostanza, alcuni disturbi dell'attenzione, sono secondo alcuni esperti, sarebbero attribuibili ad un uso eccessivo di Internet.

È altresì vero che la nocività di un uso non corretto di Internet nasce dal fatto che il flusso sconfinato e caotico di informazioni che proviene dalla rete richiede di essere codificato e selezionato secondo capacità di elaborazione ed organizzazione dei dati di cui normalmente i minori non

dispongono; in tal senso, l'eccesso confuso di informazioni — ove non debitamente fruite — può portare ad una nuova forma d'ignoranza e di passività mentale, che sottrae al minore il bene dell'esperienza, sostituendolo con la semplice parvenza di una realtà esclusivamente virtuale. In questo senso una corretta educazione all'uso delle fonti informative tecnologiche dovrebbe privilegiare un utilizzo consapevole della rete, lo sviluppo di un consumo critico e la lotta al conformismo culturale, favorendo un apprendimento quanto meno passivo possibile e la formazione di uno spirito critico e selettivo. Come realizzare questi obiettivi ambiziosi non è dato definirlo a priori, ma è evidente che la soluzione del problema può essere solo affidata ad una « alleanza » educativa fra scuola e famiglia, che indirizzi il minore a forme di apprendimento responsabili e critiche nell'utilizzo delle nuove tecnologie (6).

3.3. La telefonia mobile e i videogiochi.

Sembra anzitutto che l'evoluzione nella composizione e nella struttura della famiglia tradizionale e nei ruoli dei genitori abbia contribuito a sottrarre ai minori punti di riferimento stabili e chiaramente riconoscibili, modificando i tempi della comunicazione interna alla famiglia e inducendo i minori a cercare nuove aree di comunicazione e di svago, in campi che i

(6) A questo proposito, è bene accennare alla categoria di recente creazione sociologica del cosiddetto « nativo digitale », espressione riferita alla persona cresciuta con le tecnologie digitali (computer, Internet, telefoni cellulari, MP3): con questo termine è agevole anche comprendere il minore che si accosta all'alfabetizzazione per la prima volta per il tramite del computer e delle nuove tecnologie, anziché per il canale tradizionale della parola scritta, letta e parlata. Anche se la categoria del nativo digitale non è condivisa come tale da tutto il mondo della ricerca sulla materia, resta il fatto che la nascita e la crescita di una generazione di persone cui risultano più familiari le nuove tecnologie rispetto ai tradizionali mezzi di trasmissione dell'istruzione impone una riflessione anche sui metodi di insegnamento e sulle modalità di una specifica educazione all'uso dei mezzi di comunicazione.

5 V. Sicurezza: protezione in rete per i minori per i minori e per le famiglie, in « Quaderni per l'innovazione », a cura di Microsoft (documentazione depositata in occasione dell'audizione del).

genitori spesso non sono in grado di dominare (Internet, videogiochi, terminali di videofonia e messaggistica) e che però sono potenzialmente in grado di turbare la salute psichica e il benessere generale del minore.

Pertanto, un approccio organico alla tutela del minore nel suo rapporto con i *mass media*, anche per quanto riguarda l'uso del cellulare e dei videogiochi, implica, ancora una volta, che non solo i bambini, ma anche i loro genitori, insegnanti e formatori, imparino ad utilizzare al meglio le tecnologie di comunicazione nelle forme evolutive, come raccomanda anche l'Unione europea.

Per quanto riguarda il campo dei videogiochi, in particolare, le cosiddette piattaforme « di ultima generazione » (che offrono non più soltanto giochi ma intrattenimento multimediale) hanno sviluppato un'offerta di contenuti per giocatori di ampie fasce di età che rende necessario apprestare idonee forme di tutela, affinché gli utenti minorenni non entrino in contatto con messaggi potenzialmente nocivi per un loro equilibrato ed armonico sviluppo.

Per tali motivi, l'Unione europea già dal 2003 ha adottato un sistema di classificazione dei videogiochi, denominato *Pan European Game Information* (PEGI), che utilizza cinque categorie di classificazione in base all'età, tenendo conto dei seguenti aspetti: linguaggio scurrile, discriminazione, droghe, paura, gioco d'azzardo, sesso, violenza.

Recenti indagini hanno evidenziato che un uso massiccio e continuo dei cellulari da parte dei minori induce disturbi nella loro vita relazionale, distrae l'attenzione a scuola e riduce il livello di concentrazione nelle applicazioni scolastiche più complesse. Inoltre, poiché i minori che utilizzano il telefonino sono anche esposti alle pratiche scorrette degli operatori che pubblicizzano gli abbonamenti a loghi e suonerie, nonché a bombardamenti di pubblicità indebite e/o dannose, gli operatori di telefonia mobile sono ora tenuti ad adottare sistemi di protezione con dei codici a controllo parentale, analoghi a quelli previsti per la televisione ad accesso condizionato.

Infine, anche in questo campo esistono videogiochi che incitano alla violenza e all'aggressività, oppure alla mistificazione del proprio corpo, inducendo ad una scarsa autostima della propria identità corporea, che per i preadolescenti e gli adolescenti è tanto più dannosa in quanto si unisce ad un vero e proprio bombardamento di immagini e modelli (soprattutto femminili) fortemente sessualizzati. Valgono anche per queste problematiche osservazioni analoghe a quelle svolte per i contenuti dei programmi televisivi e di Internet, sottolineando pertanto ancora una volta la necessità di adottare una strategia educativa concertata fra più soggetti e condivisa con il ragazzo, sulla base di regole semplici di utilizzo e di una particolare attenzione alla comunicazione fra genitori e figli.

4. *Spunti di intervento per una migliore tutela dei bambini e dei ragazzi.*

Le conclusioni che si possono trarre dalle numerose audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva della Commissione possono essere sintetizzate come segue.

La condizione di solitudine dei giovani appare aggravata – non confortata – dall'uso delle nuove tecnologie di comunicazione, che consentono solo di sviluppare relazioni molto mediate; per questo motivo occorre che i *media* diventino strumento di effettiva crescita culturale e relazionale e non di riduzione delle capacità comunicative dei minori.

Il basso livello dei modelli culturali proposti attualmente dai *media*, l'abuso di alcool e droghe che traspare dalla programmazione televisiva, l'evoluzione degli orientamenti educativi che ha progressivamente abbattuto il modello gerarchico impersonato nell'autorità scolastica ed altri fenomeni consimili sono da tempo stati individuati – a partire dai Paesi nordeuropei che li hanno sperimentati per primi – come terreno culturale per l'insorgere dei preoccupanti casi di disagio e di bullismo nel mondo giovanile.

Il problema di correggere o impedire la trasmissione di contenuti nocivi per i minori nei *media* non riguarda l'opportunità della sanzione, ma piuttosto l'entità della stessa, al punto che l'unico strumento di intervenire in modo efficace sembra essere quello di oscurare l'emittente. In subordine a questa misura, è di fondamentale importanza elevare l'entità delle sanzioni pecuniarie attualmente previste; contestualmente non va trascurata l'utilità di dare adeguata pubblicità all'applicazione della sanzione nei confronti di una emittente televisiva, in modo che sia chiamata a darne notizia nella fascia oraria di massimo ascolto. Appare altresì utile che il telespettatore possa denunciare eventuali violazioni dei codici di autoregolamentazione ad un numero dedicato, attraverso il quale sarebbe possibile anche effettuare uno *screening* di quali siano i contenuti che offendono il telespettatore.

L'esperienza ha dimostrato che, se l'autoregolamentazione è una buona strada per la responsabilizzazione dei soggetti interessati, tuttavia da sola essa non è sufficiente è necessario piuttosto avvalersi di una norma prescrittiva a cui, in caso di violazioni, corrispondano adeguate sanzioni. È pertanto necessario superare progressivamente il modulo dell'autoregolamentazione delle imprese esercenti, con lo scopo di governare tutte le nuove tecnologie – non solo la televisione –, realizzando l'obiettivo di una tutela unica e onnicomprensiva dei minori, che si ispiri a valori condivisi da tutte le forze sociali e politiche ed altamente protettivi del benessere psicofisico dei minori.

Sotto il profilo legislativo, occorrerebbe invece promuovere azioni positive volte a regolamentare le aree sinora rimaste scoperte nel sistema di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione e in particolare le modalità di presentazione dell'informazione televisiva per gli adulti, trasmessa in fasce orarie attualmente accessibili anche ai minori, eventualmente ridefinendo l'articolazione di tale fasce orarie in modo da tenere conto della nuova organizzazione familiare e della nocività di certi messaggi

di violenza indiretta, veicolati in particolare dai servizi di informazione giornalistica.

Inoltre, sempre sotto il profilo legislativo, per quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulla diffusione di programmi quali i *reality show*, nonché sull'uso del mezzo televisivo da parte dei minori senza la presenza di un adulto e sulla necessità di tutelarli da ogni possibile interferenza che possa nuocere al loro sviluppo fisico, psichico e morale, sarebbe necessario contemplare nel citato decreto legislativo 177 del 2005, noto come Testo unico sulla radiotelevisione, il divieto in fascia protetta di trasmettere programmi di intrattenimento e di informazione, *fiction* e *reality show* che contengano immagini che, mostrando scene di sesso implicite o esplicite, offendono il comune senso del pudore.

È interesse della Commissione promuovere una concezione ampia e onnicomprensiva della tutela dei minori, attraverso una efficace razionalizzare delle norme attualmente previste a tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, che consenta di configurare un vero e proprio codice di tutela dei minori in questo delicato e importante settore per la vita relazionale ed affettiva dei bambini e degli adolescenti.

Tale codice di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione dovrebbe comprendere una norma sul divieto di partecipazione, a qualunque titolo, anche sotto forma di intervista, di minori di anni 18 nei programmi radiotelevisivi di intrattenimento ed informazione che abbiano come oggetto argomenti o persone sottoposti ad indagine giudiziaria.

Indispensabile, infine, alzare la soglia di attenzione in merito alle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione su episodi criminali che hanno implicato minori. Non è più sufficiente limitarsi a vietare la pubblicazione dei nomi e delle immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca, bisogna anche impedire la pubblicazione di notizie particolareggiate che li riguardano, lesive da una parte della moralità,

dell'integrità psicofisica e dello sviluppo di un pubblico minore, dall'altra della dignità e della memoria delle vittime stesse.

Sotto il profilo delle sanzioni dei comportamenti violativi delle norme poste a tutela dei minori nel mondo dei *media*, occorrerebbe anzitutto considerare un ampliamento delle competenze in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di includervi la vigilanza sui contenuti di internet ed un più incisivo potere sanzionatorio. Si rivela in tal senso altresì indispensabile inasprire le sanzioni attualmente previste a carico dei fornitori di servizi televisivi che violano i divieti di pubblicità per minori o le regole che disciplinano la cosiddetta fascia protetta per i minori nella programmazione televisiva, prevedendo espressamente la sanzione dell'oscuramento o – in alternativa – una sanzione che produca un sicuro effetto deterrente.

Contestualmente, è necessario promuovere una più incisiva vigilanza anche sul livello qualitativo dei programmi televisivi, soprattutto per quanto riguarda la televisione commerciale, attualmente esclusa dal controllo di qualità concordato con il servizio pubblico. Con lo stesso obiettivo del miglioramento della qualità della programmazione per i minori occorre poi rafforzare, per la televisione del servizio pubblico, le azioni positive volte al raggiungimento di questo obiettivo, perché la televisione torni ad essere veicolo di progresso culturale e non solo di intrattenimento, eventualmente procedendo alla redazione di apposite linee-guida culturali ed educative a specifico vantaggio dei minori.

Sullo stesso tema del livello qualitativo dei programmi televisivi accessibili ai minori (anche se non specificamente destinati a loro) occorre che il Servizio pubblico radiotelevisivo sia fermamente chiamato alle sue responsabilità educative e formative nei confronti dei minori, oltre che semplice intrattenimento, se del caso eventualmente considerando l'opportunità di cambiare radicalmente linea editoriale riguardo alle trasmissioni di cronaca nera e giudiziaria (come certi programmi di

approfondimento scandalistico o morbosamente attenti a dettagli delittuosi) e/o ai programmi di genere *reality* specificamente destinati ad un pubblico minorile, ma particolarmente diseducativi. Per quanto concerne specificamente la pubblicità televisiva, lo stesso Servizio pubblico radiotelevisivo potrebbe riprendere una vecchia proposta avanzata dal Sindacato dei giornalisti RAI che prevedeva di eliminare integralmente gli spot pubblicitari dai programmi destinati ai minori, che come tali non dovrebbero avere intenti commerciali ma solo educativi e formativi, in una nuova considerazione del bambino come soggetto pensante e non come futuro potenziale consumatore.

Nei confronti del Governo in particolare, la Commissione auspica che siano intraprese opportune negoziazioni a livello internazionale per concludere accordi volti ad impegnare gli Stati aderenti a investire risorse umane e tecnologiche dirette a identificare prioritariamente i minori sfruttati per la produzione di materiale pedopornografico, favorendo la creazione di una banca dati internazionale – o di una forma di archivio condiviso – contenente i volti dei bambini abusati che compaiono quotidianamente su Internet; a creare a tal fine appositi coordinamenti interforze fra polizie del maggior numero possibile di Paesi per sconfiggere la piaga della pedopornografia *on line* e dei connessi fenomeni dell'abuso sessuale su minori e della prostituzione minorile.

È altresì necessario promuovere, attraverso le idonee sedi internazionali ed europee (ONU, UE, Consiglio d'Europa): l'introduzione, anche in ordinamenti stranieri, dei reati di turismo sessuale e di pedofilia culturale, cui appare strettamente legato il consumo di pedopornografia; la predisposizione di programmi per il recupero psicologico e sociale a livello mondiale dei bambini vittime di abusi sessuali finalizzati alla produzione di immagini pedopornografiche; la conclusione di accordi fra le banche di ogni Paese per il controllo del circuito dei pagamenti con carta di credito, attraverso il quale vengono quotidianamente acquistate le imma-

gini pedopornografiche. In sede europea è necessario poi in particolare sostenere tutte le iniziative e le azioni comunitarie volte a promuovere la sicurezza dei minori in rete e nei nuovi mezzi di comunicazione, sul modello del piano « *Safer Internet Plus Programme* ».

È opportuno inoltre intervenire sulla normativa vigente allo scopo di introdurre nelle scuole di ogni grado l'insegnamento obbligatorio di un'attività di conoscenza ed elaborazione critica dei contenuti dei *media* che possa segnatamente qualificarsi come una vera e propria educazione all'uso dei *media* (vecchi e nuovi), accompagnata da un'attività di aggiornamento e informazione di genitori e docenti sull'uso delle nuove tecnologie con specifico rife-

rimento ai rischi che possono derivare ai minori in questo campo e agli strumenti atti a preservarli da tali minacce. L'attività di *media education* dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'approccio alla pubblicità: dovrebbe cioè insegnare ai minori a « leggere » anche gli spot pubblicitari (e ora anche il *product placement*, cioè la pubblicità « nascosta » nei programmi). A questa attività di educazione ai media sarebbe importante che partecipasse a pieno titolo anche il servizio pubblico radiotelevisivo, organizzando e promuovendo un progetto d'azione itinerante per le scuole, volto ad insegnare a bambini e ragazzi a « smontare e « rimontare » programmi televisivi e contenuti Internet.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Audizione del presidente di Federazione tessile e moda-SMI, dottor Michele Tronconi (Svolgimento e conclusione) | 176 |
| Comunicazioni del Presidente | 176 |

Mercoledì 21 settembre 2011. – Presidenza del vicepresidente Ludovico VICO.

La seduta comincia alle 9.

Ludovico VICO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente di Federazione tessile e moda-SMI, dottor Michele Tronconi.

(Svolgimento e conclusione).

Ludovico VICO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Michele Tronconi.

Michele TRONCONI, *presidente di Federazione tessile e moda-SMI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Filippo ASCIERTO (PdL), Andrea LULLI (PD), Giovanni SANGA (PD) e Fabio RAINIERI (LNP).

Michele TRONCONI, *presidente di Federazione tessile e moda-SMI*, risponde ai quesiti posti.

Ludovico VICO, *presidente*, ringrazia il dottor Tronconi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Ludovico VICO, *presidente*, comunica che, nella riunione del 13 luglio scorso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato che una delegazione della Commissione svolga, nella terza settimana di novembre, una missione di studio negli Stati Uniti al fine di approfondire i fenomeni oggetto della contraffazione e pirateria in campo commerciale mediante l'analisi delle iniziative di contrasto intraprese dalle istituzioni e dagli organismi competenti in materia.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì deliberato, nella riunione del 15 settembre scorso, che una delegazione della Commissione si rechi in missione a Parma venerdì 21 ottobre per partecipare ai lavori del convegno sul tema « *La contraffazione non paga* » organizzato

– con il patrocinio del Ministero dello sviluppo economico – tra gli altri da: Università degli studi di Parma; Ordine dei consulenti in proprietà industriale; INDICAM; Unione parmense degli industriali e Camera di commercio di Parma.

Avverte infine che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 13 luglio scorso, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione istitutiva, della colla-

borazione a tempo pieno ed a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta, del dottor Cristiano Ripoli, assistente capo della Polizia di Stato.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

| | |
|--|---|
| Comunicazioni del Presidente | 3 |
| Proposta di convalida delle elezioni dei deputati Sandro Oliveri, proclamato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1, e Francesca Cilluffo, proclamata nella I Circoscrizione Piemonte 1 | 4 |
| COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE | 4 |

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|---|
| Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (Atto n. 389): Audizione del Presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), ing. Remo Pertica | 5 |
|--|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 6 |
|--|---|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 10 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico, di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 10 |
|--|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|----|
| Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 4358-849-997-3296-4023-A (<i>Esame emendamenti e conclusione</i>) | 13 |
|--|----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-04045 Fiano ed altri: Pubblicazione di liste di cittadini italiani ebrei su un sito internet antisemita. | |
| 5-04326 Fiano e Fontanelli: Pubblicazione di liste di famiglie ebraiche italiane su un sito internet antisemita | 15 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 24 |
| 5-04173 Marchignoli e Amici: Organico del commissariato di Polizia di Imola | 15 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 26 |
| 5-04658 Tullo: Mancanza di fondi per l'acquisto di carburante per gli automezzi della Questura di Genova | 15 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 28 |
| 5-04669 Marco Carra: Ordine pubblico nella città di Mantova, con particolare riguardo alla zona di Via Bettinelli | 15 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 30 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Proposte di nomina di Alessandro Natalini e di Romilda Rizzo a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (<i>Esame delle proposte di nomina n. 123 e n. 124, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione. – Pareri contrari</i>) | 16 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. Testo base C. 4144 Cost. Governo, C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4328 Mantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 18 |
| ALLEGATO 5 (Emendamenti) | 31 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Delega in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Emendamenti C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 22 |
| Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. Testo base C. 2984 Vietti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 22 |
| ALLEGATO 6 (Parere approvato) | 36 |
| Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 23 |
| ALLEGATO 7 (Parere approvato) | 37 |
| AVVERTENZA | 23 |

II Giustizia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea (COM(2011)274 def.) | |
| Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.) | |
| Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) | 38 |
| ALLEGATO (Proposta di documento finale) | 39 |

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore responsabile di Rai Internazionale, Daniele Renzoni 43

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 43

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. C. 4589 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 44

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010. C. 4590 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 46

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. C. 4591 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 49

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 51

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. C. 4564 Governo (*Esame e rinvio*) 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. C. 4565 Governo (*Esame e rinvio*) 54

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744, Rosato ed altri (*Seguito esame e rinvio*) 55

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio ed altri, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru ed altri (*Seguito esame e rinvio*) 56

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero (*Seguito esame e rinvio*) 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05354 Di Stanislao: Sul pieno riconoscimento dei diritti soggettivi dei militari 59

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 61

5-05356 Ruggia: Sui recenti sviluppi della situazione del Poligono di Salto di Quirra 60

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 62

5-05357 Porfidia: Sul monitoraggio della patologia PTSD, denominata « nevrosi da guerra » ... 60

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 64 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>) | 75 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 398 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) | 68 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo. Atto n. 400 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 72 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) | 73 |
| Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 73 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 74 |

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione del professor Enrico Giovannini, Presidente del gruppo di lavoro « Economia non osservata », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale » | 76 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) | 76 |
| Sui lavori della Commissione | 84 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 84 |

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 85 |
| Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>) | 85 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 92 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa</i>) | 94 |
| Sui lavori della Commissione | 88 |

| | |
|--|----|
| Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>) | 89 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 96 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 91 |
| AVVERTENZA | 91 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci – rel. Pizzolante (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 98 |
|---|----|

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>) | 99 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 99 |
| AVVERTENZA | 100 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Proposta di nomina del dottor Piergiorgio Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari. Nomina n. 126 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 101 |
|--|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci. Seguito dell'audizione del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 102 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 102 |

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 103 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>) | 108 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>) | 104 |
| Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 4144 cost. Governo e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 106 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 107 |

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro (ASSO-LAVORO) (*Svolgimento e conclusione*) 109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 398 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 110

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 4144 Cost. Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 110

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274-A 117

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Nuovo testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 118

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2665 Mannucci*). 119

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 123

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

AVVERTENZA 122

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) 125

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 397 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>) | 125 |
| Proposta di nomina del professor Domenico Sudano a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Nomina n. 125 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>) | 126 |
| Sui lavori della Commissione | 126 |
| AVVERTENZA | 126 |
| ERRATA CORRIGE | 126 |
| XIV Politiche dell'Unione europea | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 127 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 128 |
| AUDIZIONI: | |
| Audizione del Ministro per le politiche europee, Anna Maria Bernini Bovicelli, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 128 |
| AVVERTENZA | 129 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sull'ordine dei lavori | 130 |
| Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010. S. 2322-B Governo (Parere alla 14 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) | 130 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 134 |
| Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. Emendamenti C. 2364-728-1944-2564/A (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) | 132 |
| Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 132 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 135 |
| AVVERTENZA | 133 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | |
| VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 11 | 136 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 136 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

| | |
|--|-----|
| Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Fondazione Enasarco) (<i>Esame e conclusione</i>) | 137 |
| ALLEGATO 1 (<i>Relazione</i>) | 142 |
| ALLEGATO 2 (<i>Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione</i>) | 144 |
| Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) (<i>Esame e conclusione</i>) | 139 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione</i>) | 146 |
| ALLEGATO 4 (<i>Considerazioni conclusive approvate dalla Commissione</i>) | 148 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. | |
| Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 150 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 150 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 151 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. | |
| Esame del documento conclusivo (<i>Esame e rinvio</i>) | 151 |
| ALLEGATO (<i>Schema di documento conclusivo</i>) | 153 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 175 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

| | |
|--|-----|
| Audizione del presidente di Federazione tessile e moda-SMI, dottor Michele Tronconi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 176 |
| Comunicazioni del Presidente | 176 |

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 21 settembre 2011. – Presidenza del presidente Roberto ANTONIONE.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, comunica che il prossimo 4 ottobre sarà in visita a Roma il Vicepresidente per le politiche operative della BERS, Jan Fischer. Ha quindi ritenuto di convocarlo in audizione il giorno stesso alle ore 14,30.

Ritiene sarà un utile momento di approfondimento considerando che è stata più volte organizzata e poi annullata, per gli impegni di aula, una missione di studio presso la BERS, che rimane comunque autorizzata e che si potrà nuovamente programmare.

Martedì 18 ottobre propone l'audizione dell'Ambasciatore Pfanzer; Segretario Generale dell'INCE, anche per preparare la riunione dell'Assemblea parlamentare a cui la delegazione è stata chiamata a partecipare, che si svolgerà quest'anno a Belgrado, dal 9 all'11 novembre. Sarà poi interessante ricevere dall'Ambasciatore Pfanzer un aggiornamento sull'attuazione delle raccomandazioni di Budva, che sono state approvate dai ministri degli affari esteri il 15 giugno 2010, e quindi capire quali passi concreti siano stati realizzati per l'avvicinamento dell'INCE all'UE sotto il profilo politico ed economico.

Desidera infine sottoporre all'attenzione dei colleghi l'opportunità di un sopralluogo al Segretariato IAI (Iniziativa Adriatico-Ionica), con sede ad Ancona.

Tale cooperazione intergovernativa è nata nel 2000 e nel 2008 è stato costituito un Segretariato il cui Segretario Generale è attualmente l'Ambasciatore Pigliapoco. Questa Iniziativa, della quale fanno parte 8 paesi rivieraschi (Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Albania, Montenegro e Grecia) coincidenti, a parte la Grecia, con i Paesi INCE, ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione regionale come strumento di promozione della stabilità politica ed economica di questi paesi e la protezione ambientale del bacino adriatico-ionico. Essa assume particolare rilevanza in considerazione della cosiddetta Strategia per la macroregione Adriatico Ionica in via di definizione presso la Commissione europea. Se tale macroregione si concretizzerà, presumibilmente nel 2014, è chiaro che vale la pena seguirne da vicino gli sviluppi, anche perché l'INCE dovrà ritagliarsi un ruolo compatibile e coerente con tale iniziativa politica.

Rileva inoltre che attualmente non è ancora ufficialmente riconosciuta una dimensione parlamentare di tale Iniziativa, attualmente rappresentata dalla Conferenza dei Presidenti di Parlamento, che si riunisce una volta all'anno nei vari paesi IAI secondo criteri di rotazione analoghi a quelli dell'INCE.

Riterrebbe pertanto utile invitare il Governo a sostenere, presso la presidenza

in esercizio della IAI, che in questo momento è serba, l'opportunità di riconoscere ufficialmente la dimensione parlamentare della IAI, che potrebbe essere poi realizzata con la costituzione, all'interno dei singoli parlamenti, di delegazioni parlamentari eventualmente coincidenti con le delegazioni parlamentari INCE. In questo modo, almeno per quanto riguarda l'Italia, che è il Paese promotore di entrambe le iniziative, si verrebbe a realizzare, almeno a livello parlamentare, un'utile coincidenza della dimensione parlamentare, senza costi aggiuntivi a carico del Governo né a carico della Camera. Questo risultato potrebbe prendere avvio dalla presentazione di una mozione in aula depositata sia alla Camera che al Senato, il cui testo invita a valutare. La dimensione parlamentare verrebbe quindi ad essere un punto di forza delle due organizzazioni, legando il ruolo della IAI a quello dell'INCE. Ricorda che su questo tema già era stata presentata, dal senatore Astore, una mozione al Senato due anni fa.

Propone infine di prevedere nuovamente, come punto all'ordine del giorno della Commissione Politica che si svolgerà a Belgrado, il tema dell'allargamento della dimensione territoriale dell'INCE, che ha ragion d'essere anche alla luce degli ultimi avvenimenti internazionali, che coinvolgono in particolare la Turchia.

La senatrice Tamara BLAZINA (PD) concorda in particolare con quest'ultima considerazione del Presidente, ricordando peraltro di aver partecipato, nel mese di giugno, in sostituzione del Presidente Antonione, ad un incontro della cosiddetta Troika allargata a Trieste. In tale sede ha

potuto constatare un vero e proprio *gap* tra la dimensione parlamentare e quella governativa. Anche per questo ritiene importante riproporre il tema dell'allargamento della dimensione territoriale dell'INCE, utile anche per lo sviluppo dei rapporti internazionali nel Mediterraneo. Concorda poi con la proposta del Presidente sulla IAI, anche considerando che essa non comporta oneri aggiuntivi.

Il deputato Aldo DI BIAGIO (FLI) condivide le iniziative proposte dal Presidente, in particolare per quanto riguarda la necessità di coordinare, almeno a livello parlamentare, le iniziative INCE e IAI. Ritiene quindi la mozione in aula un utile strumento a tal fine.

Il senatore Oskar PETERLINI (UDC-SVP-Aut) concorda anch'egli con le proposte del Presidente, esprimendo apprezzamento per il grande patrimonio di esperienza che il Presidente dimostra. Propone di porre all'ordine del giorno della Commissione Culturale dell'INCE, della quale è presidente, il tema della tutela delle minoranze culturali e linguistiche, in vista di un convegno che vorrebbe promuovere a Bolzano su questo tema il prossimo anno, nel mese di febbraio, e al quale vorrebbe invitare anche la predetta Commissione.

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, ritiene politicamente interessante l'iniziativa del senatore Peterlini e ringrazia tutti i colleghi intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle 9.10.

PAGINA BIANCA

€ 10,40



16SMC0005370